



Camera di Commercio
Padova



Raccolta degli usi della provincia di Padova



Approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 229/02 del 30 settembre 2002

Aggiornamento dei titoli III, IV e VI con deliberazione di Giunta camerale n. 125/07 del 25 giugno 2007

PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione contiene la Raccolta degli Usi accertati ed attualmente vigenti nella Provincia di Padova.

Essa e' il risultato delle attività revisione (effettuate sulla precedente edizione del 1990) coordinate dalla Commissione provinciale, presieduta dal prof. Marcello De Cristofaro, professore ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Verona.

Le materie oggetto della raccolta sono state riviste dai Comitati tecnici costituiti con la partecipazione di esperti, studiosi e rappresentanti della realtà imprenditoriale e associativa della provincia.

Con la pubblicazione della nuova Raccolta la Camera di Commercio intende offrire ai cittadini e agli operatori economici uno strumento aggiornato per la definizione di importanti aspetti relativi alla contrattazioni e ai rapporti commerciali, nell'ottica di una azione sempre più efficace rivolta a garantire le migliori condizioni di trasparenza e regolazione del mercato.

La Raccolta rimarrà in vigore sino a che non perverranno segnalazioni circa la cessazione di determinati usi o l'introduzione di nuovi come riflesso dell'evoluzione dei rapporti economici e dei mutamenti tecnologici e produttivi.

Il lavoro di revisione costituisce un'occasione in cui gli operatori economici e i consumatori contribuiscono a realizzare uno degli obiettivi della Camera di Commercio: garantire l'equilibrio e la correttezza dello svolgimento degli affari e stimolare a definire regole precise e nuove per regolamentare alcuni aspetti del mercato.

Esprimo il più vivo ringraziamento al Presidente della Commissione, ai funzionari camerale e a tutti coloro che hanno collaborato in questo lavoro assai complesso.

Padova, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
(Gianfranco Chiesa)

*RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
SULL'ATTIVITA' DI REVISIONE DEGLI USI*

La revisione della Raccolta degli Usi della provincia e' stata avviata nell'ottobre 2001 con la costituzione della Commissione provinciale, nominata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 242 del 15.10.2001, dopo che nei mesi precedenti erano state effettuate alcune valutazioni sullo stato della materia da parte del Presidente e Vice Presidente della stessa Commissione (nominati con deliberazione n. 95 del 7.5.2001).

In seguito, con deliberazioni n.262/01 del 12.11.01 e n.308/01 del 10.12.01 sono stati insediati i comitati tecnici incaricati di esaminare i capitoli della Raccolta relativi alle seguenti materie: agricoltura, compravendita e locazione di immobili, zootecnia, prodotti delle industrie del legno, usi bancari, servizi alle imprese e alle persone.

Con deliberazione n.73/02 del 15.4.2002 sono stati costituiti i rimanenti comitati per la revisione dei capitoli relativi alla compravendita dei prodotti delle industrie alimentari (cap. 6), della carta, poligrafiche e fotocinematografiche (cap.12), metallurgiche (cap. 13) e industrie meccaniche (cap. 14), della trasformazione dei minerali non metalliferi (cap. 15), delle industrie chimiche (cap. 16) e industrie della gomma - plastica (cap. 17).

Per i prodotti delle industrie delle pelli e pellicceria si sono interpellate direttamente le associazioni di categoria locali dell'industria e dell'artigianato.

Il lavoro di revisione ha portato ad alcune modifiche di rilievo: l'indice delle materie e' stato rivisto e semplificato, unitamente alla struttura e all'impianto generale della raccolta.

In sintesi le novità più significative della nuova Raccolta sono le seguenti:

- la ridefinizione dell'art.25 in materia di misura della provvigione con l'accorpamento al suo interno degli articoli 28,30,31 e 32 della vecchia Raccolta;
- la soppressione dell'intero titolo 2° relativo all a comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura;
- la ridefinizione di due articoli in materia di mediazione nella compravendita e locazione di immobili urbani (ex art. 60) e di oneri accessori alla locazione (ex art.64);
- lo spostamento di alcuni articoli riguardanti la compravendita di esercizi commerciali e farmacie in precedenza inseriti nel Titolo 1° (ex articoli 33, 34 e 35) ora collocati nel nuovo titolo 2° a formar e il cap. 3°;
- la ridefinizione di alcuni articoli riguardanti la zootecnia con l'eliminazione degli art. da 134 a 151 (bozzoli freschi ed essiccati) della vecchia Raccolta;
- alcuni aggiustamenti sugli articoli riguardanti i prodotti dell'agricoltura;
- la soppressione degli ex articoli 310-318 relativi al carbone di legna nel capitolo sulla silvicoltura;
- l'aggiornamento di alcuni articoli riguardanti l'industria tipografica, alla luce dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;
- l'adeguamento degli art. 548, 549, 566 e 557 per i prodotti delle industrie metallurgiche, tenuto conto delle nuove disposizioni di legge a tutela dei consumatori in materia di garanzie, reclami e difetti della merce;
- l'aggiornamento degli usi bancari con la soppressione degli art. da 674 a 685 della vecchia raccolta;
- infine, nell'ambito delle prestazioni varie di opera e servizi, l'introduzione di più specifiche precisazioni negli articoli in materia di lavatura a secco, lavatura di biancheria, tinteggiature, impianti idraulici, impianti elettrici, anche qui con l'aggiornamento e la cancellazione di usi superati dall'evoluzione tecnica e normativa intervenuta nell'ultimo decennio.

La Raccolta, nella versione approvata dalla Giunta camerale nella seduta del 15.7.2002, e' stata successivamente inviata a tutti gli organismi e soggetti interessati per eventuali ulteriori valutazioni e osservazioni.

La Giunta, preso atto delle osservazioni pervenute entro il termini previsti dalla vigente normativa in materia, nella seduta del 30.9.2002 ha approvato la versione definitiva della Raccolta.

*IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
(Prof. Marcello De Cristofaro)*

Nota: La Raccolta è ordinata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato nel 1964. Sono stati segnalati i capitoli e i paragrafi per i quali non sono stati accertati usi.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELI USI

Gli usi normativi o consuetudini sono una fonte di creazione di norme giuridiche obbligatorie in due casi:

1. quando sono richiamati da leggi e regolamenti che regolano una certa materia (ovviamente l'uso non può essere contrario alle leggi e ai regolamenti);
2. quando una materia non è regolata da alcuna norma scritta.

L'uso esiste se vi sono due condizioni:

- una ripetizione generale e costante di un determinato comportamento;
- la consapevolezza di dover osservare questo comportamento.

Gli usi pubblicati nella Raccolta della CCIAA si presumono esistenti fino a prova contraria.

Agli usi è possibile derogare se i contraenti esprimono per iscritto la loro volontà.

Gli *USI NORMATIVI* vanno distinti dagli *USI CONTRATTUALI* (o *negoziali*): questi sono clausole, o pratiche contrattuali, che si presumono concordate tra i privati anche se non vi è nei contratti una dichiarazione esplicita.

In pratica, nella Raccolta della CCIAA, è quasi sempre impossibile distinguere gli usi normativi da quelli contrattuali.

COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Presidente:
Marcello De Cristofaro

Vice Presidente:
Paolo Chiarelli

Componenti categorie agricole:
Alberto Zulian, Gianfranco Rezzadore

Componenti categorie artigiane:
Renzo Genovese, Massimo Campello, Francesco Peraro

Componenti categorie industriali:
Franco Martini, Luigi Ometto

Componenti categorie commerciali:
Francesco Montin, Alcide Tonetto, Sandro Boselli, Giuseppe Marchi

Componenti servizi alle persone:
Marisa Maragno, Carlo Trevisan, Guerino Polito, Sergio Cuccato

Componenti servizi alle imprese:
Pier Luigi Trezza, Matteo Businari, Roberto Masiero

Componenti categoria consumatori:
Maurizio Marini

Componenti categoria turismo:
Maurizio Depentor

INDICE DELLE MATERIE

Titolo I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

- Capitolo 1 - Contrattazioni
- Capitolo 2 - Clausole principali
- Capitolo 3 - Termini di consegna
- Capitolo 4 - Mediazioni in genere
- Capitolo 5 - Stime

Titolo II

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (non sono stati accertati usi)

Titolo III

Compravendita e locazione di immobili urbani

- Capitolo 1 - Compravendita di immobili urbani
- Capitolo 2 - Locazione di Immobili urbani

Titolo IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

- Capitolo 1 - Compravendita di fondi rustici
- Capitolo 2 - Affitto di fondi rustici

Titolo V

Compravendita di prodotti

Capitolo 1 - Prodotti della zootecnia

- ANIMALI DA LAVORO E DA ALLEVAMENTO
- ANIMALI DA MACELLO
- ANIMALI DA CORTILE

Capitolo 2 - Prodotti dell'agricoltura

- CEREALI
- ORTAGGI E FRUTTA
- UVE
- ERBE, SEMENTI E FORAGGI
 - 1) Fieno
 - 2) Paglia
 - 3) Farine proteiche vegetali e farina di erba medica disidratata
 - 4) Polpe secche di barbabietola per l'alimentazione del bestiame
 - 5) Sementi
 - 6) Semi oleosi
- PIANTE

Capitolo 3 - Prodotti della silvicoltura

- LEGNA DA FUOCO

Capitolo 4 - Prodotti della caccia e della pesca (1)

Capitolo 5 - Prodotti delle Industrie estrattive (1)

Capitolo 6 - Prodotti delle industrie alimentari

- FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
- PASTE E PASTICCERIA

- LATTE, BURRO E FORMAGGIO
- VINI
- ALCOOL (buon gusto e denaturato), ACQUAVITI, GRAPPA DI VINACCIA E DISTILLATI DI VINO E DI ALTRE MATERIE
- BIRRA
- ACQUE MINERALI E BIBITE CON SCIROPPI O MENO, SEMPLICI O GASSATE
- CAFFÈ

Capitolo 7 - Prodotti dell'industria del tabacco (1)

Capitolo 8 - Prodotti dell'industriale delle pelli

- PELLI PER SUOLA, TOMAIA, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO
- PELLI PER PELLICCERIA

Capitolo 9 - Prodotti delle Industrie tessili (1)

Capitolo 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (1).

Capitolo 11 - Prodotti delle Industrie del legno

- LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA OPERA
 - 1) Legnami resinosi
 - 2) Legname di latifoglie
- COMPENSATI E MULTISTRATI, PANIFORTI LISTELLARI, PANNELLI TRUCIOLARI, ecc. .
- MOBILIO E SERRAMENTI
- PARCHETTI
- IMBALLAGGI

Capitolo 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

- CARTA E CARTONI
- PRODOTTI TIPOGRAFICI
 - a) Industria grafica
 - b) Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso
 - c) Carte speciali per imballaggi e confezioni e imballaggi di carta speciale
 - d) Commercio di libri nuovi (vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari)
- PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, E RADIOGRAFIA

Capitolo 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche

- ACCIAI, FERRAMENTA, METALLI

Capitolo 14 - Prodotti delle industrie meccaniche

- MACCHINE UTENSILI
- MEZZI DI TRASPORTO

Capitolo 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

- MATERIALI DA COSTRUZIONE
- PORCELLANE, CRISTALLERIE, VETRERIE E TERRAGLIE
- VETRI, SPECCHI E CRISTALLI
- OGGETTI ARTISTICI

Capitolo 16 - Prodotti delle industrie chimiche

- CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI, LUBRIFICANTI, CARBONI FOSSILI E COKE
- GAS COMPRESSI LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Capitolo 17 - Prodotti delle industrie della gomma e plastica (1)

Capitolo 18 - Prodotti delle industrie varie
- STRACCI E CARTACCIA DA MACERO

Titolo VI
Credito, assicurazioni, borse valori

Capitolo 1 - Usi bancari (1)

Capitolo 2 - Usi delle assicurazioni (1)

Capitolo 3 – Usi delle borse valori (1)

Titolo VII
Altri usi

Capitolo 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi .

Sezione I : Lavatura a secco, lavatura ad acqua, tintura.

Sezione II : Lavatura di biancheria.

Sezione III: Decorazioni e tinteggiature.

Sezione IV: Impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento e gas.

Sezione V : Impianti elettrici, apparecchi radio.

Capitolo 2 - Usi marittimi (1)

Capitolo 3 - Usi nel trasporti terrestri (1)

Capitolo 4 - Usi nel trasporti aerei (1)

Capitolo 5 - Usi nella cinematografia (1)

Indice alfabetico-analitico (per articoli)

(1) Non sono stati accertati usi.

TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Cap. 01 – CONTRATTAZIONI

Art. 1 - Forma del contratto

La forma del contratto è libera, se non sia diversamente stabilito in usi speciali.

Art. 2 - Peso

Salvo usi speciali, le merci vengono trattate a peso netto.

Art. 3 - Requisiti della merce

La merce venduta senza indicazione della qualità deve essere di qualità sana leale buona mercantile.

Art. 4 - Avaria

Per avaria si intende qualunque danno da cui la merce sia colpita per vizio proprio o per altra causa.

Cap. 02 - CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 5 - Clausola circa

La clausola «circa», che si riferisce alla quantità, consente al venditore di consegnare una quantità di merce minore o maggiore di quella pattuita, nella misura stabilita dagli usi.

Art. 6 - Clausola salvo o previa visita

Con la clausola « salvo » o « previa visita » il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Qualora non sia stato precisato il termine entro il quale deve compiersi la visita, si intende che questa abbia luogo entro i due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto.

Trascorso tale termine, o altro termine eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia visitato la merce, questa s'intende visitata e accettata.

Art. 7 - Clausole franco porto e franco vagone destino

Sotto la denominazione « franco porto » (o « resa franco destino ») s'intende che il venditore assume a suo carico le spese di trasporto.

Con la clausola « franco vagone destino » s'intende che tutte le spese di trasporto restano a carico del venditore.

Art. 8 - Clausola franco vagone confine

- a) **Transito:** le spese di sdoganamento e di trasporto dal confine a destino sono a carico del compratore.
- b) **Nazionalizzato:** le spese di sdoganamento sono a carico del venditore, mentre quelle di trasporto rimangono a carico del compratore.

Art. 9 - Clausola franco partenza

Con la clausola « franco partenza » viene precisato il mezzo nel quale la merce deve essere caricata, a spese e per conto del venditore e a suo rischio. In caso di spedizione su vagone ferroviario il venditore ha l'obbligo di richiedere il vagone e di eseguire la spedizione.

Art. 10 - Clausola franco stazione

Con la clausola « franco stazione » s'intende che il venditore deve consegnare la merce trattata nel magazzino della stazione ferroviaria di partenza ed eseguire la spedizione.

Quando si tratti di vagoni completi, s'intende che la merce dev'essere caricata su vagone chiuso, in perfetto stato di tenuta, a spese e per conto del venditore ed a suo rischio.

Art. 11 - Clausola parità stazione determinata

Quando sul contratto si include la clausola «parità stazione determinata», il rivenditore può spedire la merce da qualsiasi altra stazione, ma resta a suo carico o profitto la differenza nella spesa di trasporto.

Cap. 03 - *TERMINI DI CONSEGNA*

Art. 12 - Consegna immediata o prontissima

Se la consegna è convenuta come « immediata » o « prontissima », s'intende che si deve eseguire entro tre giorni feriali dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - Consegna pronta

Se la consegna è convenuta come «pronta», s'intende che si deve eseguire entro otto giorni feriali dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.

In caso di mancata indicazione dell'epoca di consegna, la merce s'intende contrattata per consegna « pronta ».

Art. 14 - Consegna a termine

Se la consegna è convenuta « a termine », s'intende che non deve aver luogo oltre i termini finali fissati.

Art. 15 - Consegna entro un dato mese

Quando la consegna è fissata « entro un dato mese » senza ulteriori specificazioni, può essere effettuata a piacere dal venditore in un giorno qualsiasi del mese indicato.

Art. 16 - Consegna entro i primi giorni del mese

Quando la consegna è fissata « entro i primi giorni del mese », deve essere effettuata entro i primi dieci giorni del mese indicato.

Art. 17 - Consegna per fine mese

Quando la consegna è fissata « per fine mese », può essere effettuata entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Art. 18 - Consegna nella prima o seconda quindicina

Quando la consegna è fissata «nella prima quindicina» o «nella seconda quindicina» di un dato mese, dev'essere effettuata nei giorni compresi nella quindicina indicata.

Art. 19 - Consegna ripartita

Quando la consegna ripartita è scaglionata in più settimane o mesi, dev'essere effettuata in partite successive nelle epoche fissate in quantità praticamente uguali.

Art. 20 - Termini per il ritiro della merce

Ai termini di consegna, di cui gli articoli precedenti, equivalgono i termini di ritiro da parte del compratore.

Art. 21 - Disposizione della merce

Per quanto riguarda la messa a disposizione della merce, sia per i contratti che prevedono il termine di consegna sia per quelli che prevedono il termine di ritiro, ci si dovrà attenere a quanto previsto dai contratti nazionali « tipo » inerenti alla merce contrattata.

Art. 22 - Annullamento dei contratti

Per quanto riguarda l'annullamento dei contratti o di quote dei contratti a termine, ci si atterrà a quanto previsto dai contratti nazionali « tipo » inerenti alla merce contrattata.

Art. 23 - Pagamento

Con la clausola « pagamento pronto a presentazione fattura » si intende che il pagamento dovrà effettuarsi entro gli otto giorni successivi continuativi alla data fattura.

Cap. 04 - MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 24 - Diritto alla provvigione

Il diritto alla provvigione matura quando è stato concluso l'affare e cioè alla firma del contratto, anche preliminare.

Art. 25 - Misura della provvigione

Per la generalità delle contrattazioni, la provvigione grava in misura uguale su ciascuna delle parti.

Nei contratti di mutuo tra privati, con o senza ipoteca, la provvigione spettante al mediatore è a carico del solo mutuatario nella misura del 2 per cento.

Art. 26 – Contratti per la cessione di quote sociali, aziende commerciali, farmacie

Nei contratti aventi ad oggetto la cessione di quote di qualsiasi società, spetta al mediatore la provvigione del 4% da parte del cedente e del 4% da parte dell'acquirente.

Nei contratti di cessione o sub-cessione di esercizi commerciali compresi gli esercizi pubblici spetta al mediatore la provvigione nelle misure sottoindicate:

1. se il contratto ha per oggetto la cessione di esercizi commerciali intesi come avviamento commerciale comprensivo dei valori dell'arredamento ed attrezzature, spetta al mediatore la provvigione nella misura del 4% per parte, con esclusione del valore delle merci e del magazzino dalla base di calcolo;

2. se il contratto ha per oggetto l'affitto o il subaffitto di esercizi commerciali, la provvigione è dovuta nella misura di una mensilità per parte.

Nei contratti di cessione o sub-cessione di farmacie spetta al mediatore la provvigione nella misura del 6% di cui il 3% a carico del cedente ed il 3% a carico del subentrante, sia che il contratto venga stipulato su una cifra a forfait, che a prezzi di inventario.

Qualora intervenga un tecnico per la prezzatura dell'inventario spetta a questi il compenso del 2%, di cui l'1% a carico del cedente e l'1% a carico del subentrante.

Cap. 05 – STIME

Art. 27 – Misura del compenso

Il compenso per la stima effettuata in ordine al valore dei beni è pari all'1% del valore stimato, salvo quanto previsto dall'art. 28 per le compravendite di immobili urbani.

La stima deve essere redatta per iscritto e motivata.

TITOLO II
LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA
(non sono stati accertati usi)

TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Aggiornamento a seguito di delibera della Giunta camerale n. 125 del 25giugno 2007 con la quale viene confermata la legittimità degli articoli dal n. 28 al n. 33 e sono modificati gli articoli 33 e 34 (modifiche in grassetto)

Cap. 01 – COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 28 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di immobili urbani ed aree edificabili è del 2% a carico di ciascuna parte.

La percentuale di mediazione a carico di ciascuna delle parti è del 3% qualora il mediatore presti altresì tutti i seguenti servizi:

- stima dell'immobile;
- promozione alla vendita;
- raccolta di eventuali proposte d'acquisto da parte dei potenziali acquirenti;
- eventuale assistenza nella pratica di finanziamento per la parte acquirente (a richiesta della parte);
- predisposizione del contratto preliminare di compravendita (a richiesta delle parti);
- assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile;
- verifica con la media diligenza professionale dello stato di fatto e di diritto dell'immobile.

Nella permuta di immobili, la provvigione è commisurata al prezzo del bene permutato di maggior valore.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, al mediatore spetta la provvigione sul prezzo dell'immobile al lordo di ipoteca.

Qualora vengano ceduti anche i mobili e gli accessori la provvigione deve essere pagata anche sull'importo dei mobili e accessori.

Art. 29 - Scelta del notaio

In mancanza di specifica pattuizione la facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

Art. 30 – Caparra

All'atto del compromesso, è dovuto il versamento, a titolo di caparra, di una somma pari ad almeno il 10% del corrispettivo convenuto.

Il contratto tuttavia è valido anche in mancanza di caparra.

Cap. 02 – LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 31 – Mediazione

Nei contratti di locazione di immobili ad uso abitazione o ad uso diverso spetta al mediatore una provvigione pari a 2 mensilità del canone d'affitto di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte contraente.

Art. 32 – Oneri accessori la locazione

La ripartizione degli oneri accessori per le locazioni ad uso abitativo tra locatore (L) e conduttore (C) è effettuata come segue:

AMMINISTRAZIONE:

Compenso amministrazione	L
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L

ASCENSORE:

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni	C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione	C
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio	L
Ispezioni	C
Collaudi	L

AUTOCLAVE:

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.)	L
Manutenzione ordinaria	C
Imposte e tasse di impianto	L
Forza motrice	C
Ricarico pressione del serbatoio	C
Ispezioni e lettura contatori	C
Collaudi	L

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI:

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione	C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme	C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA:

Installazione e sostituzione degli impianti	L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	C
Lettura dei contatori	C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	C

IMPIANTI SPORTIVI:

Installazione e manutenzione straordinaria	L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari, ecc.)	C
Consumo di acqua per pulizia per depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es, terra rossa)	C

IMPIANTO ANTIINCENDIO:

Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisti degli estintori	L

Manutenzione ordinaria e ricarica degli estintori C
Collaudi e ispezioni L

IMPIANTO TELEVISIVO:

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI:

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L
Pulizia grondaie, sifoni e colonne di scarico C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L
Pulizia della rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale locali e locali comuni C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori,
bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO:

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
e sanitario C
Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo
e dell'impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L

PORTIERATO:

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
Previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L 10% - C 90%
Materiale per pulizie C
Eventuale alloggio del portiere
(pari all'indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.) L 10% - C 90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L 10% - C 90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA:

Spese per l'assunzione dell'addetto L
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e
assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e
indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinario per la pulizia L

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti	C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	C
Acquisto di bidoni, trespole e contenitori	L
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti	C

SGOMBERO NEVE:

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso	C
--	---

Art. 33 – Visita dei locali

L'inquilino ha l'obbligo di permettere la visita dei locali nei **sei** mesi precedenti la cessazione della locazione nonché, nel caso di alienazione dei locali, dal giorno in cui il proprietario ha informato l'inquilino che intende alienare i locali stessi.

La visita viene effettuata durante le ore di lavoro e dietro preavviso, con una frequenza media di 1 ora settimanale nel giorno o nei giorni indicati dall'inquilino.

I visitatori devono essere accompagnati dal proprietario o da una persona di sua fiducia.

Art. 34 - Riconsegna

All'atto della riconsegna l'inquilino è tenuto a ridipingere i locali se rilascia l'immobile entro il primo anno di locazione.

TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Aggiornamento a seguito di delibera della Giunta camerale n. 125 del 25 giugno 2007 con la quale viene confermata la legittimità degli articoli relativi.

Cap. 01 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 35 - Provvigione

La provvigione al mediatore viene corrisposta nella misura del 2 per cento per parte.

La percentuale di mediazione a carico delle parti è del 3% qualora il mediatore presti altresì tutti i seguenti servizi:

- stima del fondo
- promozione alla vendita
- raccolta di eventuali proposte d'acquisto da parte dei potenziali acquirenti
- eventuale assistenza nella pratica di finanziamento per la parte acquirente (a richiesta della parte)
- predisposizione del contratto preliminare di compravendita (a richiesta delle parti)
- assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile
- verifica con la media diligenza professionale dello stato di fatto e di diritto del fondo.

Nella permuta la provvigione è commisurata al prezzo del bene permutato di maggior valore.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, al mediatore spetta la provvigione sul prezzo al lordo di ipoteca.

Nelle contrattazioni "a cancello chiuso", intendendosi con ciò tutto compreso (scorte, mobili, animali, ecc.), la provvigione va pagata sull'intera somma risultante dal contratto.

Art. 36 - Immissione nel possesso

La immissione nel possesso dei fondi avviene l'11 novembre.

Al 10 novembre il venditore uscente deve aver consegnato al subentrante il fondo e le sue pertinenze completamente sgombri da persone e cose anche interposte.

Art. 37 - Scorte morte, stallatico e sfalci erbosi

Salvo patto contrario, lo stallatico non utilizzato e quello prodotto dagli animali dell'uscente, sarà trattenuto sul posto a disposizione del subentrante.

Salvo patto contrario, al fine di non compromettere il buon andamento del raccolto dell'annata agraria entro la quale avviene l'immissione nel possesso del fondo compravenduto da parte del subentrante, il proprietario uscente non potrà dopo il 30 settembre, effettuare sfalci né di prati artificiali (quali trifogliai, medicai e simili), né di prati naturali e con essi di tutte le superfici erbose esistenti nei relitti, lungo le capezzagne, sulle rive dei fossi e sotto le coltivazioni arboree.

Art. 38 - Oneri fondiari

In mancanza di diverso accordo, il pagamento degli oneri fondiari incombe al compratore dall'immissione in possesso del fondo (11 novembre).

Cap. 02 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 39 - Superficie - misura

Per tutti i Comuni della provincia l'unità di misura usata è il campo padovano, ad eccezione delle frazioni di Torreselle e Levada in comune di Piombino Dese nelle quali si usa il campo trevisano.

Il campo padovano corrisponde a mq. 3862,57; quello trevisano, adottato in provincia di Padova, corrisponde a mq. 5204,69.

Le frazioni vengono di solito indicate con 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 di campo.

Art. 40 - Spese contrattuali - Provvigione

Le spese contrattuali sono a carico dell'affittuario. La provvigione al mediatore è ripartita a metà fra le parti.

Art. 41 - Consegna e riconsegna dei fondi con l'ausilio del perito

Allorchè si faccia luogo alla consegna e riconsegna dei fondi con l'ausilio del perito, non intravedendo l'accordo sulla scelta dell'unico perito, ciascuna delle parti designa il proprio.

In caso di disaccordo fra i due periti, questi ne eleggono un terzo.

Le spese dell'unico o del terzo perito sono ripartite a metà tra le due parti.

Art. 42 - Conservazione e miglioramento

Il fondo, avuto riguardo alle condizioni in cui fu consegnato, deve essere costantemente mantenuto nel migliore stato possibile di sistemazione e di scolo, procurando anzi di migliorarlo annualmente con le lavorazioni regolate secondo tale intento.

Art. 43 - Piante

Le piante adulte, di qualunque tipo, specie, morte o, per cagioni ordinarie, fortemente deperite, e quelle vive, abbattute dalla bufera, restano a totale beneficio dell'affittuario.

Art. 44 - Abbattimento piante

Le piante vive possono essere abbattute previo accordo con il proprietario.

Art. 45 - Taglio, ripulitura, abbattimento e turni delle piante

Il taglio periodico delle piante legnose e delle siepi, la ripulitura annuale e l'abbattimento delle piante vive devono compiersi nel periodo autunno - invernale.

L'affittuario cessante ha facoltà di procedere al taglio delle piante, compresi i vimini, secondo i turni sotto indicati, fino all'ultima invernata che precede l'epoca del rilascio del fondo.

Il taglio si compie generalmente ogni anno per i vimini, ogni tre anni per l'otano (onaro), il platano, il salice (salgato), la pioppa (albora); ed ogni quattro anni per la robina, il noce (nogara), l'olmo e l'acero campestre (oppio) quando non serva a sostegno della vite.

L'affittuario deve riconsegnare gli alberi nei turni di taglio regolati come sopra è detto in rapporto ai turni esistenti all'atto di consegna.

Art. 46 - Spese di abbattimento delle piante - Spettanza del legno ricavato

Per gli abbattimenti di piante vive, concordati fra proprietario e affittuario, la spesa relativa e le spese di trasporto del legname all'aia (corte), nonchè quelle per la sistemazione del terreno o della banchina lungo le rive, sono a carico dell'affittuario.

Il legno ricavato, se trattasi di ceppaia (tapara), spetta per intero all'affittuario; se trattasi di alberi di alto fusto od capitozza, va diviso: quanto al tronco, a metà fra il proprietario e l'affittuario, fatta eccezione per le piante da coltura industriale; quanto al resto (ceppo radicale e rami con incastellatura e chioma detti volgarmente fefo, aria), per intero all'affittuario. Se trattasi di alberi a medio fusto od a capitozza media e bassa, la divisione del legno ricavato si fa a metà (generalmente a numero di piante) fra proprietario e affittuario, esclusa in ogni caso la ramaglia fino all'età di tre o di quattro anni a seconda della specie legnose ed in relazione dell'art. 45, ramaglia che spetta per intero all'affittuario.

La parte degli alberi di spettanza del proprietario viene ritirata a cura e spese dello stesso.

Art. 47 - Nuove piantagioni

Salvo patto contrario nella formazione di nuovi impianti e nella sostituzione con nuove piante di quelle vive abbattute, il proprietario provvede all'acquisto: l'affittuario al trasporto di esse dal vivaio o dalla stazione ferroviaria, alla messa a dimora, alla cura colturale di formazione, alla concimazione e trattamento con anticrittogamici. L'acquisto delle piante per la sostituzione di quelle morte durante il periodo di formazione delle piantagioni eseguite per conto del proprietario, non imputabile a negligenza od a imperizia dell'affittuario, resta a carico del proprietario stesso.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 01 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

ANIMALI DA LAVORO E DA ALLEVAMENTO

Art. 48 - Forme di contrattazione

Le contrattazioni di animali si fanno direttamente fra le parti o con l'intervento del mediatore.

Si usa stenderle per iscritto ove si tratti di animali di pregio o di grosse partite oppure quando si richiedono garanzie e condizioni speciali. Negli altri casi avvengono verbalmente.

Art. 49 - Conclusione del contratto

Nei mercati la conclusione viene accertata con la parola « fatto » e con la battuta della mano destra dei contraenti.

Nella contrattazione dei bovini l'acquirente o il mediatore, a compravendita avvenuta, la confermano con un segno visibile sul pelo della bestia.

Art. 50 - Unità di base di contrattazione

I bovini si contrattano per capo, a peso, a gruppo; gli equini per capo, o a peso; gli ovini per capo o per gruppi; i suini per capo, a peso o per gruppi; la selvaggina da allevamento a capo.

Art. 51 - Caparra e pagamento

A garanzia dell'osservanza dei patti contrattuali ed altresì come principio di pagamento, il compratore versa al venditore una caparra.

Il contratto, tuttavia, è valido anche in mancanza della caparra.

Il saldo del prezzo avviene nei termini fissati dall'accordo tra le parti.

Art. 52 - Forme di garanzia

Per animali bovini le garanzie si esprimono con le parole « sano e da galantuomo » e con ciò si garantisce l'animale da qualsiasi vizio o malattia, anche non compresi nella tabella di cui al successivo art. 56, che abbiano, però, carattere di redibitorietà secondo l'art. 1490 del Codice Civile e per effetto del D.P.R. n. 317 del 30.4.1996 e successive modifiche.

Per gli equini le garanzie si esprimono come segue: o si adoperano le parole « sano e sincero » e con ciò si garantisce l'animale esente da bolsaggine, da vizi d'animo o manie periodiche, oppure si adoperano le parole « sano da galantuomo » e in tal caso la garanzia comprende i vizi o i difetti redibitori di cui all'art. 1490 del Codice civile.

Con le parole « sano de fià e dritto » si garantisce l'equino esente da bolsaggine e da zoppie intermittenti.

Per gli equini, se il venditore usa le parole « vendo per la capezza, per la corda », si intende che il contratto è a tutto rischio e pericolo del compratore, tranne il solo caso di malattie infettive e parassitarie contagiose soggette a denuncia ai sensi di legge.

Art. 53 - Durata della garanzia

Salvo diverso accordo espresso fra le parti il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi per la durata di cui al successivo comma del presente articolo e di cui all'art. 56.

Salve le eccezioni di maggiore durata, di cui alla tabella del successivo articolo 56 e salvo diverso accordo fra le parti, la durata della garanzia è di giorni 8 per i bovini; per gli equini, la garanzia, in genere, è limitata a giorni 20 per vizi d'animo e manie periodiche e a 40 per tutti gli altri vizi o difetti.

Per i cavalli sportivi e da sella il contratto va considerato annullato se entro 20 giorni dalla avvenuta compravendita si manifesta una malattia o una sindrome che non era evidente al momento della trattativa, ma che ha tutti gli aspetti di un fatto pregresso (cronicizzato), conosciuto o conoscibile dal venditore e presumibilmente celato attraverso la somministrazione di farmaci, non dichiarata..

Per quel che concerne i cani di razza, va considerato vizio redibitorio con diritto del compratore ad un altro cucciolo di identico valore, il manifestarsi, entro 18 mesi dalla compravendita, di una malattia genetica ereditaria che non sia dimostrabile all'atto della vendita stessa (es.: displasia dell'anca). In tal caso all'acquirente è dovuta la sostituzione del cucciolo malato con un altro cucciolo di identico valore e della stessa età che aveva il primo cucciolo all'atto della vendita; null'altro è dovuto al compratore.

La durata della garanzia si computa dal giorno della consegna. Il termine di giorni 8 è computato comprendendo il giorno della consegna; i termini maggiori di giorni 8 sono computati senza tener conto del giorno della consegna.

Art. 54 - Esclusione e limiti di garanzia

Sono esclusi da garanzia gli animali lattanti e la selvaggina.

Per i suini vi è consuetudine di garanzia solamente per i casi compresi nella tabella di cui al successivo art. 56.

Art. 55 - Malattie infettive e parassitarie contagiose

Le malattie infettive e parassitarie contagiose soggette a denuncia a termine di legge, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono di pieno diritto nullo il contratto, qualora sia possibile accertare la presenza della stessa malattia nell'allevamento o stalla di provenienza, ovvero qualora sia possibile dimostrare la pre-esistenza (anche in fase di incubazione) nell'animale oggetto di compravendita.

Art. 56 - Termini per la garanzia

La garanzia ha luogo per i vizi e le malattie e con la durata di cui alla seguente tabella:

	Giorni di garanzia
A. Per i bovini	
1. Tosse cronica, lesioni croniche respiratorie in genere.	20
2. Alterazioni cardio-circolatorie	8
3. Calcoli urinari (mal della pietra)	40
4. Lesioni croniche, dell'apparato genito-urinario (nefrite, metrite, ematuria, ecc.)	8
5. Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti.	8
6. Coliche intermittenti e gastroenterite cronica, pericardite e peritonite anche da corpo estraneo	40
7. Prolasso abituale della vagina e dell'utero (mostrar la mare)	8
8. Prolasso del retto (cosiddette emorroidi)..	8
9. Sterilità (vacca sterpa). Lesioni varie della sfera genitale ninfomania (vacca torizza)	20
10. Vizio di popparsì	8
11. Vizio di non lasciarsi mungere	8
12. Vizi d'animo: recalcitare, rustichezza nel lasciarsi aggogare, scappare dal giogo, cozzare, dar di corna	40
13. Crampo, arpeggiamento (biro)	8

B - Per gli equini	
1 - Vizi d'animo: mordere, tirare calci, scappare, cozzare ombre	20
2 - Mania periodica (rustichezza, restio)	20
3 - Ticchio o tiro nelle sue diverse forme	8
4 - Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti	8
5 - Mal del garrese,	8
6 - Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo per possibile impiego di farmaci a lunga durata che mascherano la sintomatologia	20
7 - Amaurosi e ambliopia, oftalmite periodica (luna)	40
8 - Epilessia (mal caduco), vertigini,	40
9 - Coliche ricorrenti e calcolosi uretrale ed intestinale	40
10 - Criptorchidia (maschio castrone)	40
C - Per i suini	
1 - Criptorchidia (maschio castrone)	20
2 - Ernie o zoppie	8
D - Per gli ovini	
1 - Strongilosi bronchiale (bronchite verminosa)	8
2 - Cachessia acquosa, marciume, distomatosi (verme al fegato)	8
3 - Piroplasmosi, itterizia	8

Art. 57 - Malattia dell'animale venduto

Quando l'animale si ammala durante il periodo di garanzia, il compratore deve avvisare immediatamente il venditore ed è obbligato a prestare le più urgenti cure, conformandosi ai suggerimenti di un veterinario.

Se il venditore non risponde o non interviene in alcun modo, si intende che egli riconosce ed accetta quanto è stato disposto dall'acquirente per il trattamento dell'animale.

Nel caso di comparsa di malattie infettive ad andamento acuto durante i primi 8 giorni dalla consegna, qualora sia possibile accertare la presenza della stessa malattia nell'allevamento o stalla d'origine il contratto si deve ritenere nullo ed il venditore deve rispondere di eventuali danni.

Art. 58 - Morte dell'animale venduto

Verificandosi la morte o la macellazione d'urgenza dell'animale negli otto giorni dalla consegna, il danno è tutto a carico del venditore se sia provato che la malattia, qualunque essa sia, preesisteva alla vendita.

Ove consti il contrario, il danno è a carico del compratore.

Quando non sia possibile stabilire se la causa della morte sia preesistente o sopravvenuta, i contraenti, di solito, convengono amichevolmente di dividere il danno in parti uguali fra loro.

Se l'animale muore entro 24 ore dalla consegna si presume che la morte sia avvenuta per malattia preesistente alla vendita. Il venditore in tal caso deve restituire il prezzo al compratore, se non provi che l'animale è morto per causa accidentale o in conseguenza di incuria o di omissione da parte del compratore; se il venditore conosceva il vizio o la malattia dell'animale deve risarcire il compratore del danno subito.

Art. 59 - Termini e modi del protesto

Il protesto è fatto dal compratore possibilmente appena riscontrato il difetto o il vizio e comunque entro i termini di cui gli articoli 54 e 56 direttamente al venditore o al mediatore.

Quando all'atto della consegna sia stato affidato il resto del prezzo ad una terza persona, si ritiene sufficiente, per effettuare il protesto, l'avviso dato entro gli 8 giorni al depositario, il quale deve ritenersi diffidato a non consegnare il deposito.

Qualora il protesto del vizio o difetto avvenga entro gli 8 giorni, tutte le garanzie, anche quelle limitate agli 8 giorni, sono protratte a 40 giorni.

Appena ricevuta la notizia del vizio o del difetto reibitorio, il venditore usa procedere alla constatazione del vizio del difetto stesso, prima che scada il termine di garanzia.

Art. 60 - Custodia dell'animale protestato

Scaduto il termine di garanzia senza che il venditore o la persona da lui delegata si sia presentata a verificare il vizio o il difetto, il compratore suole, previo accertamento di un veterinario e previo regolare avviso al venditore, tenere l'animale sotto custodia nella propria stalla.

Durante il tempo che corre tra denuncia e la verifica del vizio o difetto o fra l'accertamento del vizio o difetto e la restituzione non è permesso al compratore di assoggettare l'animale al lavoro. Nel caso si tratti di vacca in lattazione è fatto obbligo all'acquirente di mungere la bovina, ai fini del benessere animale e onde evitare l'insorgenza di complicanze (mastiti, ...); il latte prodotto rimane di proprietà dell'acquirente.

Restano, però, impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l'animale al lavoro prima della denuncia del vizio o difetto reibitorio, a meno che il lavoro non sia diverso da quello per il quale l'animale venne acquistato o il difetto abbia avuto origine da mancate cautele richieste dall'età o dalla forza o dalla condizione dell'animale.

Il compratore non ha diritto di far valere l'azione reibitoria se non ha conservato l'animale nelle identiche condizioni in cui esso si trovava all'atto dell'acquisto indipendentemente dal vizio denunciato, fatta eccezione per le prove diagnostiche previste dai piani di profilassi nazionali e regionali (TBC, BRC, LBE, ...).

Quando il venditore rileva che l'animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impiego non conforme alla sua destinazione, può obbligare il compratore a rimettere l'animale nello stato pristino e anche rifiutarsi di riceverlo; in questo caso è tenuto inoltre ad effettuare la denuncia per maltrattamento alle autorità preposte, ai sensi dell'art 727 c.p. e succ. modifiche.

Art. 61 - Stima dell'animale protestato

Le parti contraenti possono anche, di comune accordo, conguagliare in denaro il minor valore dell'animale, procedendo all'uopo ad una stima richiedendo eventualmente il parere del veterinario.

Art. 62 - Restituzione dell'animale protestato

Qualora il compratore, avendone il diritto, intenda restituire l'animale, ne informa il venditore, se questi nulla dispone o non intervengano accordi, lo riconsegna nello stesso luogo della consegna, dove il venditore ha l'obbligo di ritirarlo. Per le compravendite sul mercato si usa omettere ogni avviso, ma il venditore ha diritto che l'animale sia ricondotto sulla piazza dove fu venduto, al mercato successivo; qualora l'animale non venga ricondotto al mercato, il venditore non è obbligato a riprendere l'animale (o i soldi o la bestia).

Si eccettuano i casi di impedimento fisico dell'animale da comprovare con regolare certificato sanitario.

Art. 63 - Vizi nella vendita per coppia, pariglia, gruppo

Nelle vendite di equini a pariglia la eventuale malattia trasmissibile, constatanti in uno di essi, dà diritto alla risoluzione del contratto della coppia o pariglia e non per il solo animale difettoso.

Se con un solo contratto vengono venduti o permutati più animali in gruppo, il compratore ha il diritto alla risoluzione dell'intero contratto quando riscontrasse, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia di natura contagiosa preesistente alla consegna.

Trattandosi di altre malattie o difetti reibitori si restituiscono i soli animali difettosi. La restituzione del prezzo viene effettuata con riferimento al numero degli animali se il prezzo sia stato determinato per capo, altrimenti la parte di prezzo da restituire è determinata da periti.

Art. 64 - Gravidanza ed aborto

Se una vacca o una cavalla è stata garantita gravida o gestante e si constata, entro 20 giorni dalla compravendita, che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto; se nel contratto viene indicata l'epoca nella quale la vacca o la cavalla si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese; trascorso questo termine si fa luogo a riduzione di prezzo in ragione del maggior ritardo.

Il rischio del parto e dell'aborto, anche se avvenuto in periodo di garanzia, sta a carico del compratore. Stanno a carico del venditore soltanto i rischi di aborto causato da malattia infettiva quando dimostrabile che questa era pregressa nell'allevamento di origine e accertata con esami di laboratorio sul feto o sugli invogli o con esami sierologici sulla madre.

ANIMALI DA MACELLO

Art. 65 - Modalità del contratto

Per gli animali da macello di qualunque specie gli acquisti si fanno «ad occhio» o «a peso vivo» o «a peso morto».

Se i bovini adulti, i vitelli e gli equini si pesano appena macellati (a caldo), è praticata la detrazione del 2 per cento sul peso morto a favore dell'acquirente.

Art. 66 - Unità base e misura della contrattazione

Gli acquisti a peso morto avvengono, per ogni singola specie di animali, nei modi che seguono:

Bovini adulti.

Vengono macellati e pesati in carcassa o in mezzene, completi di rognatura, parti diaframmatiche, e pagati al venditore al prezzo stabilito.

Il quinto quarto, comprensivo della coda, è di proprietà dell'acquirente.

Qualora in tutta o parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo-patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Vitelli.

Possono essere macellati e pesati in carcasse come i bovini adulti. Il quinto quarto è di proprietà dell'acquirente, compresa la coda qualora asportata dalla carcassa. Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo - patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Equini.

Possono essere macellati e pesati in carcasse come i bovini adulti. Il quinto quarto è di proprietà dell'acquirente compresa la coda qualora asportata dalla carcassa.

Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo-patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Agnelli.

La carne con le unite frattaglie, comprese teste e zampe, viene pesata e pagata restando la pelle a beneficio del compratore.

Suini.

Depilato l'animale e levate le interiora e le frattaglie complete del loro grasso, che restano a beneficio del compratore, viene pesato per intero e su questo peso si paga il prezzo stabilito.

Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo-patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o

delle frattaglie stesse non vengono ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Art. 67 – Pesatura

Per gli animali da macello contrattati « a peso vivo » la pesatura è verificata alla pesa pubblica o a quella dell'azienda.

Bovini e vitelli.

I bovini adulti vengono pesati a digiuno, cioè dodici ore dopo il pasto e l'importo viene calcolato su tutto il peso al prezzo stabilito; salvo diverso accordo si deduce dal peso il 4% se pesati subito dopo il pasto. I vitelli vengono venduti a peso vivo e si pratica una detrazione del 2% alla stalla e Kg. 1 per capo al mercato.

Suini.

I suini vengono pesati a digiuno, cioè dodici ore dopo il pasto e l'importo viene calcolato su tutto il peso al prezzo stabilito. Salvo diverso accordo si detrae normalmente dal peso 1 Kg. per gamba oppure il 2%.

Art. 68 - Custodia e consegna

Per gli acquisti nelle stalle di animali da macello, il ricevimento deve effettuarsi entro il termine massimo di 8 giorni, salvo diverso accordo: durante tale periodo gli animali devono essere mantenuti a cura e spese del venditore il quale risponde di tutti i rischi, anche di perdita. Trascorso tale termine i rischi passano a carico dell'acquirente e tra le parti potrà essere concordato il rimborso delle maggiori spese sostenute e dagli eventuali danni subiti dal venditore.

Per gli acquisti a lungo termine, il ricevimento avverrà secondo gli accordi presi tra le parti con una tolleranza di 8 giorni prima o dopo la data fissata. I rischi durante tale periodo sono a carico del venditore.

Gli equini da macello in attesa di consegna non possono essere sottoposti al lavoro.

Art. 69 - Oneri a carico del compratore

Sono a carico del compratore tutte le spese di macellazione, anche nel caso di vendita a peso morto.

Art. 70 - Pagamento – caparra

Il pagamento degli animali da macello si effettua a pronti contanti salvo diversa pattuizione fra le parti. A richiesta del venditore deve essere versata la caparra.

Qualora il venditore non osservi i patti del contratto e questo venga risolto, deve essere restituita al compratore la caparra raddoppiata. Mancando invece il compratore ai patticonvenuti, questi perde la caparra.

Art. 71 - Annullamento del contratto

Per gli animali da macello, oltre a quelle contagiose, producono l'annullamento del contratto le malattie che, pur non essendo provate contagiose né trasmissibili con l'uso della carne, portano tuttavia alterazioni tali da vietarne l'uso alimentare secondo le vigenti disposizioni sanitarie.

Se il divieto di tale uso riguarda singoli organi o parti dell'animale, si pratica una adeguata diminuzione di prezzo.

Qualora nelle carni venga accertata la presenza di sostanze non consentite dalla legge o nocive per la salute umana e ne venga ordinata dall'ispettore delle carni, la distruzione, si produce l'annullamento del contratto.

Art. 72 – Mediazione

Salvo diverso accordo al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di animali spetta la provvigione nelle seguenti misure:

- Bovini (allevamento, lavoro, macello e da latte) 2 %, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore
- Equini (cavalli, muli, bardotti, asini) 2 %, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore
- Ovini (castrati, pecore, agnelli, capretti) 2 %, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore
- Suini da macello 2 %, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore
- Suini lattonzoli: per capo: 5 % (di cui il 3 % a carico del venditore ed il 2 % a carico del compratore); per nidiata: 3 % (di cui il 2% a carico del venditore e 1% a carico del compratore).

Art. 73 - Stima

Salvo diverso accordo la provvigione dovuta allo stimatore da parte di chi ha dato l'incarico per stima di animali è del 2 per cento fino ad un valore di stima di 500 euro; sulla somma eccedente tale valore si applica la provvigione dell'1 per cento.

ANIMALI DA CORTILE

Sezione I: POLLAME

Art. 74 - Modalità di contrattazione

Il pollame destinato alla macellazione si contratta per qualità, in diverse categorie ed a seconda del sistema di allevamento.

Art. 75 - Specie di vendita

Gli acquisti sono fatti su visita o meno della merce; lo scarto, costituito dai capi di pollame non conformi alle condizioni pattuite, viene pagato al 50% del prezzo.

Art. 76 - Prezzo

Il prezzo del pollame destinato alla macellazione s'intende per chilogrammo, per merce posta franco cortile allevamento, posta sul mercato o franco magazzino compratore, a seconda degli accordi presi.

Art. 77 - Ritiro dei pollame destinato alla macellazione

Il ritiro del pollame destinato alla macellazione, qualora trattasi di grosse partite, è effettuato entro sette giorni da quello della contrattazione.

Art. 78 - Pulcini - Garanzie sanitarie

Il commercio dei pulcini avviene con le garanzie sanitarie relative alle malattie infettive trasmissibili. Il periodo di garanzia è di giorni otto.

Art. 79 - Pollame adulto - Malattie infettive

Per il pollame adulto da riproduzione o da reddito le malattie infettive soggette a denuncia, sempre che si possa dimostrarne l'esistenza al momento della consegna, rendono nullo il contratto.

Art. 80 - Pagamento

Salvo speciali pattuizioni, il pagamento si intende a pronti contanti; trattandosi di grosse partite esso può essere nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione o, comunque, entro 8 giorni dall'acquisto della merce, computato in tale termine il giorno della contrattazione.

Sezione II: UOVA

Art. 81 - Contrattazioni

Gli acquisti di norma vengono fatti sulla parola. Le uova di gallina si contrattano per freschezza qualità e colore.

Art. 82 - Acquisti e prezzo

Gli acquisti sono fatti sulla parola o da contratto.

Il prezzo è pattuito ad un tanto per uovo, netto di sconto compreso l'imballaggio, per merce franco su carro stazione ferroviaria partenza o franco su automezzo partenza.

Art. 83 - Consegna

Il termine di consegna viene fissato di comune accordo fra le parti.

Il ritardo nella consegna dà diritto al compratore, salvo i casi di forza maggiore, di rifiutare la merce e chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 84 - Tolleranza

Nelle contrattazioni in cui alla quantità pattuita si fa seguire la parola «circa» è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5 per cento.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che sia di qualità diversa da quella pattuita.

Art. 85 - Pagamento

Per le piccole partite, qualora non siano pattuite speciali condizioni, il pagamento s'intende a pronti contanti; trattandosi di grosse partite esso può essere eseguito nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione o, salvo diversi accordi, entro 8 giorni dall'acquisto della merce, computato in tale termine il giorno della contrattazione, previo adeguato acconto alla consegna della merce in magazzino.

Art. 86 - Avarie

Nel trasporto di uova per ferrovia, merce franco arrivo, quando siano constatate avarie o ammanchi, il destinatario è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirare la merce, previi gli accertamenti del caso ed i reclami da farsi verso il vettore e a darne immediato avviso telegrafico al venditore.

Art. 87 - Reclami

I reclami per la qualità, freschezza e peso, come pure quelli per difetti e per le uova mancanti, devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computati in tale termine i giorni festivi.

Cap. 02 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI

Art. 88 - Forma della contrattazione

La forma scritta viene adottata nei contratti per prodotto in erba e per consegna differita o ripartita, nei contratti su campione e in quelli con dettagliata indicazione delle caratteristiche della merce.

Art. 89 - Documentazione

Nelle contrattazioni in cui vi sia l'intervento del mediatore questi rilascia o fa seguire alle parti «un fissato» o «stabilito» di vendita che contiene la documentazione scritta dell'accordo.

Tale documento viene, di solito, firmato dai contraenti e dal mediatore e, nel caso venga firmato soltanto dal mediatore, è impegnativo per le parti contraenti se non venga respinto a mezzo raccomandata a stretto giro di posta (48 ore), da esse o da una di esse. a causa di errore materiale riconosciuto dal mediatore.

Qualora nelle contrattazioni non intervenga il mediatore, le parti, trattandosi di partite di una certa entità, si scambiano conferma per iscritto.

Art. 90 - Contrattazioni della merce

La contrattazione avviene normalmente per la merce rinfusa posta su veicolo partenza.

Qualora la merce venga venduta insaccata. la contrattazione può avvenire tanto «a peso netto» quanto «tela per merce».

Salva diversa pattuizione il contratto si intende concluso «a peso netto»; nel contratto con clausola «sacco per merce» i sacchi rimangono di proprietà dell'acquirente.

I cereali vanno pesati in colli di peso uniforme su luogo ed al momento della consegna, su pesa privata o, se una delle parti lo richiede, su pesa pubblica.

Salvo che non sia pattuita in modo espresso una tara convenzionale nelle vendite a peso netto si tiene conto della tara reale.

Quando non si tratti di vendita «sacco per merce», il compratore è tenuto a fornire i sacchi e gli spaghi, i quali, sempre a cura del compratore, dovranno farsi pervenire al venditore franco destino ed in tempo utile, con riguardo all'attrezzatura di cui dispone il venditore stesso ed all'entità del contratto.

Art. 91 - Contratti in erba

Nel «contratti in erba» se il venditore cede il prodotto di un suo fondo, indica il fondo di produzione, la varietà seminata e la quantità approssimativa del raccolto; diversamente, di norma, esso si limita ad indicare la varietà e la quantità approssimative.

Quando il «contratto in erba» riflette tutto o parte del prodotto di un fondo di proprietà del venditore, specificato nel contratto, se il venditore dimostra che, per eccezionali avversità atmosferiche, o altre cause di forza maggiore, il raccolto è stato nullo od inferiore alla quantità pattuita, esso è liberato totalmente o per quantità non prodotta, dall'obbligo della consegna, senza essere tenuto ad alcun risarcimento di danni.

Il venditore di «cereali in erba», sia esso produttore o commerciante, che nel contratto non avesse specificato il fondo di provenienza, è invece tenuto in ogni caso alla consegna nei termini pattuiti dall'intero quantitativo contrattato.

Se nel contratto sono state indicate le caratteristiche della merce ed il raccolto risulta di qualità inferiore alla consegna della merce, si conviene un conguaglio di prezzo.

Nelle vendite «in erba» concluse senza che sia stato indicato il fondo di provenienza, il compratore può protestare la merce che non risulti della qualità pattuita o, qualora non sia precisata la qualità, che non sia sana, leale e mercantile a norma del successivo art. 100.

Art. 92 - Clausole usuali

Rispetto alla qualità la merce viene contratta con le seguenti clausole:

- «salvo o previa visita»;
- «per merce vista e gradita»;
- «per merce sui campioni»;
- «per merce su denominazione»;
- «per merce su classificazione».

Art. 93 - Clausola «per merce vista e gradita»

Con la clausola «per merce vista e gradita» il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha visitata la merce ed espresso il proprio gradimento.

Qualora non sia stato precisato il termine entro il quale deve compiersi la visita, si intende che questa abbia luogo entro due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto.

Trascorso tale termine, o altro termine che sia stato eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia proceduto a visitare la merce, questa si intende regolarmente visitata ed accettata.

Art. 94 - Clausola su campione

Con la clausola «su campione» le vendite possono effettuarsi su campione «reale», «tipo» od «indicativo».

«Reale» è il campione tratto dalla merce contratta; tutta la partita deve corrispondervi.

«Tipo» od «indicativo» è invece il campione che non è stato tratto dalla massa contratta, ma che è invece rappresentativo delle principali caratteristiche ad esso inerenti.

Il campione, in ogni caso, deve essere di tale entità da permettere la rilevazione delle caratteristiche delle partite oggetto della compravendita. Si procede al prelevamento di tre campioni identici in contenitori atti alla perfetta conservazione, uno dei quali viene consegnato al compratore, l'altro al venditore ed il terzo a disposizione per eventuali accertamenti. Detti campioni vengono suggellati.

Art. 95 - Clausola su denominazione

Con la clausola «su denominazione» si intende che la merce deve corrispondere alle qualità specificate nel contratto.

Art. 96 - Clausola su classificazione

Si intende che la merce deve corrispondere alle qualità riferite alla buona media dell'annata.

Art. 97 - Spese contrattuali

Le spese inerenti all'esecuzione del contratto ossia quelle di misurazione o pesatura ed insaccatura sono sempre a carico del venditore.

Nel caso in cui la pesatura sia stata effettuata a richiesta del compratore su pesa pubblica, le relative spese sono poste a carico del compratore.

Art. 98 - Classificazione dei cereali

In relazione al grado di stagionatura i cereali vengono classificati in «secco», «essiccati» ed «a stagione». Si intende «secco» il cereale essiccato naturalmente con un grado di umidità non superiore al 14% per il frumento ed al 15% per gli altri cereali, fatta eccezione per l'orzo e l'avena per i quali il grado di umidità non deve essere superiore al 14%.

Si intende «essiccato» il cereale passato all'essiccatoio e portato ad un grado di umidità non superiore al 14% per il frumento, orzo ed avena ed al 15% per gli altri cereali.

Salvo il diritto ad un corrispondente abbuono di prezzo, per i cereali secchi od essiccati viene tollerato un grado in più di maggiore umidità, oltre il quale il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.

Si intende «a stagione» il cereale che non sia stato essiccato né al sole né artificialmente, con un grado di umidità naturale corrispondente a quello normale in rapporto all'epoca della consegna pattuita.

Per il granoturco «a stagione» da essiccare salvo diversa specificazione, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 25%.

Per quanto concerne tolleranze, abbuoni e bonifici vedasi il contratto nazionale.

Art. 99 - Classificazione dei frumento

Il frumento tenero nazionale viene classificato in:

1. superfino: frumento di forza avente caratteristiche alveografiche ritenute migliorative rispetto agli altri tipi di grano;
2. fino: qualitativamente buono in rapporto alla media annuale;
3. buono mercantile: qualitativamente sufficiente in rapporto alla media annuale;
4. mercantile: qualitativamente scadente in rapporto alla media annuale.

Art. 100 - Requisiti della merce

Il contratto si intende sempre stipulato per merce «leale» nel senso che si tratti di merce che non abbia subito manipolazioni atte all'occultamento, in tutto od in parte, dei vizi o difetti.

Qualora il contratto non venga concluso su campione reale, oppure con clausola «merce vista e gradita», in mancanza di diversa indicazione dovrà consegnarsi anche «sana» e «mercantile»; per mercantile deve intendersi il cereale di qualità corrispondente alla media dell'annata, in relazione all'epoca di consegna.

Non si può considerare sano e mercantile il cereale che presenti uno o più difetti eccedenti quelli indicati dalle condizioni generali dei contratti tipo per tipo di merce prevista da rispettivi contratti nazionali.

Art. 101 - Peso

Le contrattazioni si fanno a peso.

Art. 102 - Prezzo

Nel contratto l'indicazione del prezzo è segnata tanto in cifre quanto in lettere. Se non vi è altra indicazione, il prezzo deve intendersi commisurato a peso netto e per merce alla rinfusa franco veicolo partenza dal luogo stabilito per le consegne, escluso ogni onere fiscale.

Art. 103 - Termine di consegna

Per quanto riguarda il termine di consegna si usano comunemente le clausole seguenti:

- consegna prontissima ed immediata: entro tre giorni lavorativi;
- consegna pronta: entro otto giorni lavorativi;
- consegna differita: alla data od entro un periodo predeterminato;
- consegna ripartita: nel corso di periodi di tempo successivi.

Mancando una diversa indicazione si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

Salvo patto contrario la giornata di sabato è considerata a tutti gli effetti festiva.

Art. 104 - Decorrenza dei termine

La decorrenza del termine per la consegna ha inizio dal giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto.

Art. 105 - Consegna differita

In caso di consegna differita, si intende che il venditore è in facoltà di mettere a disposizione del compratore la merce.

Se il termine è indicato con la clausola «ai primi del mese» oppure «agli ultimi del mese», la messa a disposizione del compratore della merce può avvenire entro i primi giorni o entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Qualora nel contratto il termine di consegna sia stato indicato con la clausola «consegna entro un dato mese» oppure per «quindicina di un determinato mese» si intende che il venditore può mettere a disposizione del compratore la merce dal primo all'ultimo giorno lavorativo del periodo di consegna.

Se la «messa a disposizione della merce» viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del termine contrattuale, la comunicazione dovrà essere fatta telegraficamente entro e non oltre le ore 12.00.

Art. 106 - Consegna ripartita

Per i contratti stipulati alle condizioni di «consegna ripartita» le stesse dovranno avvenire suddivise in quantità pressoché uguali nel periodo contrattuale.

Art. 107 - Luogo di consegna

In relazione al luogo della consegna la merce viene di solito venduta franco autocarro o vagone partenza, franco autocarro o vagone arrivo, franco mezzo di trasporto convenuto oppure franco molino o magazzino del compratore. Per gli acquisti effettuati all'estero (extracomunitari), di solito franco magazzino doganale.

Art. 108 - Ritiro della merce

Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al «ritiro» anziché alla «consegna», il compratore ha l'obbligo di ritirare la merce entro i termini indicati al precedente art. 103.

Per i contratti stipulati alle condizioni di «ritiro ripartito» lo stesso dovrà essere effettuato in quantità pressoché uguale nel periodo contrattuale.

Qualora nel contratto sia convenuto il ritiro, il compratore ha facoltà di ritirare la merce in qualsiasi giorno lavorativo, purché nei termini contrattuali e con preavviso al venditore in tempo utile.

Art. 109 - Verifica della merce

Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso deve effettuarsi nel luogo della consegna nel momento della consegna stessa.

Per il ricevimento o la consegna della merce il vettore rappresenta a tutti gli effetti il contraente da cui ha ricevuto l'incarico.

Art. 110 - Tolleranza nella qualità

Nel contratti su campione «tipo», per quanto concerne la qualità, viene tollerata una differenza relativa alle caratteristiche del campione stesso, nella misura stabilita dai contratti nazionali. Il compratore, entro il limite suddetto, è tenuto a ricevere la merce senza abbuono alcuno.

Art. 111 - Tolleranza nella quantità

Se inserita la clausola «tassativo», il quantitativo di merce consegnato deve essere esattamente quello contrattuale.

Con la clausola «circa» il quantitativo può variare del $\pm 5\%$ rispetto a quello contrattuale.

Senza alcuna specificazione è ammessa una tolleranza del $\pm 2\%$ rispetto al quantitativo stabilito nel contratto.

Art. 112 - Tolleranza nei contratti su denominazione

Nei casi su denominazione relativi a rilevanti partite di frumento e talvolta anche di avena e segala, specialmente se conclusi fra commercianti ed industriali, si conviene un minimo di peso specifico ed un massimo di umidità e di corpi estranei.

Nel caso venga riscontrato, in contraddittorio fra le parti, che la merce presenta un peso specifico inferiore oppure umidità e corpi estranei superiori a quelli convenuti, l'acquirente ha soltanto diritto ad un abbuono di prezzo in conformità alle condizioni generali dei contratti tipo nazionali.

Se il peso specifico risulta invece superiore l'umidità ed i corpi estranei inferiori, salvo esplicito patto in contrario, l'acquirente medesimo non ha l'obbligo di corrispondere alcuna maggiorazione di prezzo.

Allo scopo di determinare il peso specifico, il grado di umidità o la quantità di corpi estranei, nel momento della consegna, le parti contraenti od i loro eventuali incaricati effettuano il campionamento in contraddittorio ed i campioni saranno rappresentativi delle partite consegnate.

Art. 113 - Tolleranze sui termini di esecuzione del contratto

Le tolleranze sui termini di esecuzione del contratto devono ritenersi quelle previste dalle condizioni generali dei contratti tipo nazionali.

Art. 114 - Caparra

Qualora le parti convengano il versamento di una caparra, questa ha sempre valore di principio di pagamento.

Art. 115 - Pagamento

Salvo diverso accordo tra le parti il pagamento viene effettuato al domicilio del venditore entro gli otto giorni successivi alla consegna della merce.

Art. 116 - Denuncia di difetti, differenze o vizi occulti

Per quanto riguarda i reclami per differenza di qualità rispetto a quelle pattuite il compratore si atterrà a tutte le condizioni previste dai contratti-tipo nazionali.

Art. 117 - Riduzione del prezzo

In caso di constatata differenza di qualità, il compratore può pretendere soltanto una congrua riduzione di prezzo e gli abbuoni saranno conteggiati in base alle modalità previste dai contratti-tipo nazionali salvo quanto precisato dal successivo articolo 118.

Quando però il contratto sia stato stipulato su campione reale le differenze di qualità, che non importino una diminuzione del valore complessivo della partita superiore all'1%, non danno diritto ad alcun abbuono a favore del compratore.

Art. 118 - Risoluzione del contratto

Il compratore può pretendere la risoluzione del contratto quando il cereale venduto come sano, leale e mercantile, presenti difetti per cui non possa essere considerato tale a norma dell'art. 100, oltretutto quando la merce non corrisponda alla denominazione specifica del contratto.

Art. 119 - Inadempienza nei contratti ad esecuzione ripartita

Nei contratti ad esecuzione ripartita l'inadempienza relativa ad un singolo lotto può essere fatta valere soltanto limitatamente a tale lotto e non a quelli successivi.

Art. 120 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di cereali spetta la provvigione stabilita nell'entità, nei modi e nei termini della Federazione Nazionale di Categoria.

ORTAGGI E FRUTTA

Art. 121 – Modalità della contrattazione

Le contrattazioni si fanno direttamente o con l'intervento del mediatore, come segue:

- a) al domicilio del produttore, su visita della merce, sia raccolta che sulla pianta o sul terreno, dietro versamento di adeguata caparra;
- b) nel pubblico mercato, su visita della merce;
- c) nel magazzino del commerciante, su visita della merce;
- d) su campione (per la frutta secca);
- e) su indicazione dell'ordine, della varietà della classifica e pezzatura.

Quando la vendita abbia per oggetto il prodotto sulla pianta o sul terreno, le contrattazioni possono farsi a peso.

Art. 122 – Unità di base di contrattazione

La merce si contratta a peso, a collo e a calibro per i frutti di importazione e per alcuni frutti locali (es. kiwi da 3, 5, 10 kg). Talvolta anche a numero (es. carciofi) e, limitatamente ad alcuni ortaggi (es. prezzemolo), a mazzetto.

Art. 123 – Requisiti della merce

Se non è possibile all'atto del contratto il controllo della merce, si intende, comunque, che essa deve essere: commercialmente matura, sana, fresca, pulita, atta all'alimentazione umana. Qualora il contratto abbia per oggetto merce destinata all'esportazione, la merce stessa deve avere una maturazione adeguatamente meno avanzata della merce destinata ai mercati locali.

Effettuandosi, invece, il controllo della merce, nelle contrattazioni si includono le parole "sana, vista e piaciuta".

Art. 124 – Consegna

Con riguardo al luogo, la consegna della merce normalmente può essere:

- a) franco venditore (sul campo, sull'albero o al magazzino);
- b) franco partenza;
- c) franco destino (stazione o magazzino del compratore).

Con riguardo al tempo, la consegna può essere:

- partenza;
- arrivo.

Art. 125 – Abbuono sul peso

A titolo di compenso per calo, eventuali ammanchi, deperimenti, manomissioni, ecc., è uso pattuire a favore del compratore, nelle campagne, della provincia e limitatamente agli ortaggi ed alla frutta appena raccolti, un abbuono del 2% sul peso netto.

Art. 126 – Pagamento

Il pagamento si fa alla consegna della merce.

Art. 127 – Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di ortaggi e frutta, spetta la provvigione del 3 per cento, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

UVE

Art. 128 – Modalità della contrattazione

Si contrattano a peso: verbalmente per le piccole quantità; per iscritto per le grosse partite, servendosi di appositi stabilimenti che si scambiano fra le parti contraenti. La pesatura si effettua alla presenza dei contraenti, oppure alla pubblica pesa.

Art. 129 – Qualità dell'uva

La qualità di uva da consegnare è quella stabilita dal contratto; in assenza di speciali pattuizioni, l'uva si intende sana e matura.

Art. 130 – Clausola franco domicilio

Se l'uva viene venduta "franco domicilio" del compratore, la mostatura che si manifesta durante il trasporto deve avere la stessa gradazione in zuccheri del mosto derivante dalla pigiatura.

In caso di comprovato avvio della fermentazione della mostatura, la gradazione complessiva della stessa deve corrispondere a quella del mosto derivante dalla pigiatura.

Art. 131 – Compravendita in erba

Nel contratto di compravendita in erba suole essere inserita la clausola riguardante il rischio per danni derivanti dalla grandine o da altre calamità atmosferiche eccezionali.

In mancanza di pattuizioni al riguardo e qualora non intervengano successivi accordi fra le parti, il contratto si considera annullato se si verifica il danno di cui sopra, sempre che non sia accertata la responsabilità dell'uno o dell'altra parte, per quanto attiene il rispetto dei termini di uso per raccolta che per il ritiro.

Art. 132 – Tolleranza sulla qualità

Se nella indicazione del quantitativo è aggiunta la parola "circa", si tollera nella consegna una differenza, in più o in meno, fino al 10% sulla quantità contrattata.

Art. 133 – Spese di carico

Le spese di carico di norma sono sostenute dal venditore.

Art. 134 – Pagamento

Salvo patto contrario, il pagamento è fatto senza deduzione dal peso.

Art. 135 – Mediazione

Salvo speciali pattuizioni, al mediatore spetta la provvigione del 3%, di cui l'1,5% a carico del venditore e l'1,5% a carico del compratore.

ERBE, SEMENTI E FORAGGI

1) FIENO

Art. 136 - Modalità della contrattazione

Il fieno si vende in piedi (non tagliato), pressato o in rotoballe. Il fieno in piedi si vende prima del taglio, oppure tagliato sul campo del venditore con l'accordo delle parti contraenti.

Il fieno si vende sul campo od in cassero; quello pressato si vende, salvo diversa pattuizione, al domicilio del venditore franco partenza o franco veicolo partenza.

Art. 137 - Unità di base di contrattazione

Il fieno, pressato o in rotoballe si contratta, d'ordinario, per tonnellate.

Art. 138 - Vendita a campo

Nel caso il fieno venga acquistato «in piedi», la quantità contrattata viene stimata a vista.

Art. 139 - Responsabilità del venditore fino alla consegna

Il venditore risponde della qualità e della sanità della merce fino alla sua consegna.

Il fieno s'intende assicurato dal venditore contro i danni dell'incendio e, salvo il caso di clausole in contrario pattuite nel contratto di compravendita, la responsabilità del venditore cessa con la consegna della merce nel luogo prestabilito.

Art. 140 - Tolleranze

E' ammessa una tolleranza del 2% nei mesi di giugno, luglio e agosto e dell'1% negli altri mesi, per calo di peso proveniente dal trasporto.

Sulla quantità fissata nello stabilito è ammessa nelle consegne una tolleranza del 10%, in più o in meno.

Art. 141 - Pagamento

Il pagamento si effettua all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

Art. 142 - Obblighi di garanzia

Nella maggior parte dei casi il compratore visita il monte del fieno. Incombe però sempre al venditore l'obbligo di garantire che la qualità della partita intera corrisponda allo stato esterno visibile della medesima, restando inteso che il fieno guasto, per qualsiasi causa, compresa la successiva fermentazione, non deve ritenersi compreso nella vendita e quindi escluso dalla consegna.

Art. 143 - Difetti del fieno

Sono ritenuti difetti del fieno: l'essere inquinato da prodotti chimici, insetticidi e antiparassitari; l'aver preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione così che ne siano modificati, in modo evidente, il valore ed il profumo; l'essere il fieno ammuffito o aver subito eccessiva fermentazione; il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (spine, semi pungenti, ecc.); l'essere mescolato a stramaglie. Questi difetti non menzionati nel contratto, possono dar luogo a diminuzione di prezzo oppure alla rescissione del contratto medesimo.

Art. 144 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di fieno spetta la provvigione del 2 per cento, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

2) PAGLIA

Art. 145 - Oggetto del contratto

Formano oggetto del contratto la paglia di frumento e di orzo pressata e in rotoballe, consegnata sul campo o su mezzi di trasporto.

Art. 146 - Obblighi di garanzia

La paglia deve essere sana, asciutta e del colore naturale paglierino. E' ritenuto difetto della paglia il contenere pula od erba ed altre materie eterogenee.

S'intende, poi, che il venditore garantisce la qualità dell'intera partita in corrispondenza allo stato esterno della medesima e salvo patti contrari, la paglia non sana e bagnata non è compresa nella vendita e, quindi, esclusa dalla consegna.

Art. 147 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di paglia, strame e prodotti inferiori, spetta la provvigione del 2 per cento, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Art. 148 - Rinvio

Valgono, inoltre, per la paglia, per lo strame e per i prodotti inferiori, le stesse consuetudini stabilite per il fieno in ordine alle persone che intervengono nel contratto, ai termini e luogo di consegna, alle modalità di pagamento, alla pesatura e relativa spesa.

3) FARINE PROTEICHE VEGETALI E FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA

Art. 149 - Modalità della contrattazione

Le farine proteiche vegetali vengono commerciate in forme se trattasi di pannelli, in sacchi od alla rinfusa negli altri casi.

La farina di erba medica disidratata viene venduta in sacchi carta di Kg. 25 circa, peso netto, franco partenza stabilimento produttore, oppure se «pellettata» anche alla rinfusa.

Art. 150 - Vendita su denominazione

La merce è contrattata, sia a mezzo di mediatore che direttamente, su «denominazione».

Art. 151 - Unità base di contrattazione

L'unità di misura per le contrattazioni è il chilogrammo o la tonnellata e il prezzo della merce si riferisce al peso netto se viene venduta in sacchi.

Art. 152 - Requisiti della merce

La merce s'intende sempre venduta alla condizione di «sana» e «mercantile».

Art. 153 - Termine per la consegna

Il termine per la consegna è convenuto all'atto della contrattazione. Esso può essere per consegna «pronta» oppure «ripartita» nel corso di più periodi successivi. In mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre «pronta». La consegna «pronta» deve essere effettuata, nel luogo convenuto, entro 8 giorni a partire da quello successivo alla data del contratto. La consegna «ripartita» deve risultare dal contratto e va effettuata entro i termini convenuti.

Nelle vendite per consegna «ripartita» i singoli quantitativi sono considerati, anche agli effetti della consegna, come se si trattasse di contratti distinti.

Quando il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto la inserzione della clausola «richiesta del compratore»; in tal caso il compratore è tenuto ad impartire le necessarie disposizioni non meno di 8 giorni prima della scadenza del termine di consegna.

Art. 154 - Inosservanza dei termini di consegna

I termini di consegna sono tassativi. Il ritardo da parte del venditore non dà però diritto al compratore di ritenere risolto il contratto o di rifiutare la merce prima della «messa in mora».

Resta però impregiudicato il diritto del compratore al risarcimento degli eventuali danni, fatta eccezione per il ritardo giustificato da cause di forza maggiore o di provata mancanza di mezzi di trasporto, nei quali casi il venditore è tenuto a dare di ciò notizia al compratore entro le 48 ore successive all'impedimento e, inoltre, a mettere a disposizione del compratore medesimo, a richiesta di questi, nel luogo di consegna, la merce venduta.

Se il compratore ritarda nel dare le disposizioni per la spedizione della merce, il venditore non può risolvere il contratto prima della «messa in mora» del compratore.

Art. 155 - Pagamento

Salvo patti in contrario il pagamento va effettuato al domicilio del venditore.

In caso di ritardo nel pagamento, anche se riferibile a precedenti contrattazioni, come pure nel caso d'insolvenza del compratore, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o differire le spedizioni della residua merce e chiederne il pagamento alla consegna.

Art. 156 - Clausole di trasporto

La merce è venduta franco partenza.

Il venditore dovrà curare il perfetto carico della merce, nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

E' valido il peso dichiarato in partenza, salvo prova in contrario.

Art. 157 - Cali ed avarie della merce

Qualora il compratore ritenga imputabile a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a compiere la constatazione di tali differenze in presenza del vettore.

Art. 158 - Reclami

Il compratore deve, però, prendere in consegna la merce a scampo di danni e spese di giacenza, nonostante la constatazione di cui al precedente articolo, salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per eventuali differenze di peso e di qualità.

Verificandosi differenza nella qualità, tra la merce contratta e quella ricevuta, il compratore deve darne comunicazione al venditore non appena ricevuta, la merce o, al massimo, entro le successive 48 ore.

I reclami fondati sul responso di analisi possono, invece, essere inoltrati al venditore non oltre 15 giorni dal ricevimento della merce e, in ogni caso, non oltre i tre giorni lavorativi dalla data del responso.

Art. 159 - Mediazione

Qualora nel contratto di compravendita intervenga il mediatore, spetta a questi una provvigione concordata fra le parti.

4) POLPE SECCHHE DI BARBABIETOLA PER L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

Art. 160 - Specie della contrattazione

Polpe secche di barbabietola si denominano i sottoprodotti essiccati dalla fabbricazione dello zucchero.

La merce è contrattata su campione tipo o su denominazione: in questo ultimo caso, alla denominazione polpe secche di barbabietole si fa seguire la località dello stabilimento produttore; la merce così venduta deve essere conforme al tipo ed alla marca di normale produzione dello zuccherificio produttore.

La merce contrattata su «campione tipo» deve corrispondere ad esso in modo approssimativo.

Art. 161 - Clausola sacco per merce

Si contrattano, generalmente «sacco per merce», peso netto, tanto se vendute in «tele del compratore» quanto se vendute in «tele del venditore».

Quando le tele vengono fornite dal compratore, esse sono spedite al venditore in porto franco ed in tempo utile per l'esecuzione delle consegne. Se la spedizione delle tele non ha luogo in tempo debito, il venditore può ascrivere a fatto e colpa del compratore il mancato adempimento dei suoi obblighi tenendolo responsabile delle relative conseguenze.

Art. 162 - Requisiti della merce

Le polpe secche di barbabietola s'intendono sempre vendute alla condizione di merce «sana» e «mercantile».

Le polpe secche sono «sane» quando non abbiano odori sgradevoli, non siano «riscaldate», fermentate o ammuffite.

Art. 163 - Merce alla rinfusa

Per merce alla rinfusa s'intende merce senza imballo.

Art. 164 - Termini e luogo di consegna

I termini di consegna sono tassativi. La mancanza di mezzi di trasporto giustifica il ritardo solo quando essa sia ineccepibilmente comprovata.

Art. 165 - Modalità della consegna

La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Può essere «pronta» o «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi, oppure a «richiesta del compratore» entro un dato periodo di tempo. In mancanza di diversa designazione la consegna s'intende sempre «pronta».

Art. 166 - Consegna pronta

La consegna «pronta» deve effettuarsi nel luogo stabilito entro otto giorni, esclusi i festivi, a partire da quello successivo alla data del contratto di compravendita.

Art. 167 - Consegna ripartita

La consegna «ripartita» deve risultare in contratto e va effettuata entro i termini convenuti, salvo i casi di forza maggiore o di provata mancanza di mezzi di trasporto.

I singoli quantitativi venduti per consegna «ripartita» sono considerati, anche agli effetti della consegna, come se si trattasse di altrettanti contratti separati.

Quando nel contratto sia pattuita la consegna in un dato mese e non vi siano ulteriori precisazioni, la merce verrà consegnata a piacere del venditore nel corso del mese indicato; in tal caso il venditore ha diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione.

Quando, invece, il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento egli deve esigere nel contratto l'inserimento della clausola «a richiesta del compratore». In tal caso, salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero impartite le necessarie disposizioni e sono analoghi a quelli della consegna «pronta».

Art. 168 - Tolleranza sul peso

Nella consegna è ammessa una tolleranza fino al 5 per cento, in più o in meno, dalla quantità contrattata.

Nelle vendite per consegna ripartita i singoli quantitativi sono considerati indipendenti l'uno dall'altro, agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

Il peso dei colli deve essere uniforme e normalmente è di Kg. 30 per collo lordo per netto; il prodotto «pellettato» è commercializzato in colli da Kg. 30 apponendo la dicitura: va movimentato da due persone.

Art. 169 - Spedizione

La merce è venduta franco partenza.

Il venditore dovrà curare il perfetto carico della merce nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

Art. 170 - Cali ed avarie della merce

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto e colpa del venditore eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a compiere la constatazione delle differenze in presenza del vettore.

Il compratore deve, però, prendere in consegna la merce, a scanso di danni e spese di giacenza, nonostante le constatazioni di cui sopra e salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per eventuali differenze di peso e di qualità.

Art. 171 - Pagamento

Il pagamento, salvo patti speciali, deve essere effettuato alla consegna della merce o contro buono di consegna o ritiro.

Il luogo di pagamento s'intende sempre presso il domicilio del venditore.

In caso di ritardato pagamento, anche se riferentesi a precedenti contratti o, comunque, se il compratore si rendesse insolvente, il venditore previa regolare diffida, può sospendere o differire le spedizioni e chiudere il pagamento della merce alla consegna.

Art. 172 - Reclami

Gli eventuali reclami per ammanco di peso o per qualsiasi altra irregolarità non esimono il compratore dall'osservanza della condizione pattuita per il pagamento.

Art. 173 - Vizi della merce

Nei casi di differenza di qualità tra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore deve darne comunicazione al venditore non appena ricevuta la merce o, al massimo, entro le successive 48 ore.

Se la differenza di qualità, rilevata all'arrivo, è riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente sia col concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo tra le parti, il compratore può rifiutare la merce contrattata.

Art. 174 - Mediazione

Qualora nel contratto di compravendita intervenga il mediatore, spetta a questi, salvo speciali pattuizioni, la provvigione del 2%.

5) SEMENTI

Art. 175 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni avvengono:

- a) su campione reale della partita;
- b) su campione tipo;
- c) su dicitura;
- d) su attestazione di un laboratorio autorizzato.

Qualora il venditore lasci il campione totale nelle mani del compratore, il campione di vendita viene solamente diviso in due parti; se la vendita è fatta tramite un pubblico mediatore, una parte è consegnata al compratore, mentre l'altra viene trattenuta dal mediatore. Quest'ultimo campione farà fede in caso di contestazione.

Qualora il venditore lasci il campione totale nelle mani del compratore, anche nel caso che non abbia proceduto al preventivo suggellamento, questo fa fede.

Nei contratti stabiliti su «campione reale» la semente consegnata deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

La semente contratta su «campione tipo» deve corrispondere al medesimo per le caratteristiche essenziali della specie contratta. E' tollerata una leggera differenza nel colore, grossezza e contenuto di corpi e semi estranei. Fra la merce fornita ed il campione tipo è ammessa una differenza in meno che non superi il 2% del suo valore reale. Sino a questo limite il compratore è obbligato ad accettare la merce consegnata, senza alcun diritto di abbuono. Quando la differenza di valore non superi il 5%, è obbligo del compratore accettare la merce salvo compenso per la differenza superiore alla tolleranza. Se la differenza supera il 5%, è in facoltà del compratore accettare o rifiutare la merce.

La merce contratta «su dicitura» deve essere consegnata conformemente alle caratteristiche indicate sul contratto.

Qualora siano incluse determinate percentuali di purezza e germinazione ed oltre garanzie particolari (contenuto sementi di piante coltivate estranee e di male erbe e di corpi estranei, ecc.) le sementi consegnate devono possedere le garanzie specificate che, in caso di contestazione, saranno attestate a mezzo di un certificato rilasciato da un laboratorio governativo autorizzato, designato di comune accordo, con prelevamento di campioni da effettuarsi in contraddittorio.

Nei contratti di compravendita di sementi garantite «piombate attestate», la merce deve essere accompagnata da un certificato rilasciato da un laboratorio di analisi riconosciuto dallo Stato. Qualora non venga indicato nel contratto alcun laboratorio, s'intende che il certificato deve essere rilasciato dal Laboratorio di Ricerca Analisi Sementi. DISTA – Dipartimento di scienze e Tecnologie Agroalimentari – Università degli Studi di Bologna.

Art. 176 - Validità dei certificati relativi alle sementi

La validità dei certificati, di cui gli articoli precedenti, decade, per quanto riguarda la germinazione, secondo i termini stabiliti dall'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette).

Art. 177 - Clausola franco partenza

Con denominazione «franco partenza» s'intende che la merce deve essere caricata e stivata sul veicolo a spese, rischio e conto del venditore.

Art. 178 - Clausola franco di porto o reso franco destino

Sotto la denominazione «franco di porto» o «reso franco destino» si intende che il venditore prende a suo carico le spese di trasporto assumendone ogni rischio. Il controllo del peso sarà effettuato al luogo del destino.

Art. 179 - Requisiti della semente

La semente deve avere i requisiti richiesti dalla legge 1096 del 25 novembre 1971 e dal relativo regolamento.

La semente deve essere consegnata «sana» «leale», «mercantile».

- a) S'intende per «sana» la semente che:
1. non abbia odori sgradevoli od impropri a quelli della specie contratta, fatta eccezione per gli odori dovuti a trattamenti insetticidi od antimuffa resi noti al compratore;
 2. non abbia subito alterazioni per cause fisiche o microbiologiche;
 3. non sia stata danneggiata o infestata da insetti;
- b) la semente s'intende «leale» quando non abbia subito manipolazioni, colorazioni, aggiunte, ecc. atte ad occultare in tutto o in parte i suoi difetti o la sua origine;
- c) s'intende «mercantile» la semente priva di difetti speciali, che impediscano la sua classificazione, data la sua provenienza, nella qualità buona media dell'annata di produzione all'epoca della consegna.

Art. 180 - Modalità della consegna

Il peso dei colli deve essere uniforme per ogni consegna.

Le sementi contrattate fra commercianti devono essere consegnate in sacchi piombati col sigillo del venditore e dell'ENSE.

Le sementi vendute direttamente dal produttore devono essere piombate a norma di legge.

Art. 181 - Imballaggio

Se non viene contrariamente fissato, i sacchi devono essere di canapa, juta, carta o materiale sintetico telato, sempre di robustezza tale da essere adatti a contenere il seme contrattato.

I sacchi per le sementi selezionate, vale a dire «attestate» e «piombate» a termini delle vigenti disposizioni da un laboratorio governativo autorizzato, devono essere nuovi e il loro costo non viene calcolato in fattura.

Art. 182 - Obbligo di uniformità delle consegne

Le consegne devono essere uniformi in qualità per tutta l'intera partita, anche se consegnate in più volte ed il compratore avrà diritto di contestare la consegna per la sola parte non corrispondente alle condizioni di vendita pattuite.

Art. 183 - Consegna o ritiro immediato

Se la consegna od il ritiro sono convenuti come «immediati», s'intende che devono essere eseguite entro tre giorni feriali dalla data della conclusione dell'affare.

Art. 184 - Clausola consegna pronti o a termine

Se la consegna od il ritiro sono convenuti come «pronti» si intende che devono essere eseguiti entro gli otto giorni feriali dalla data della conclusione dell'affare.

In caso di mancata indicazione nel contratto sull'epoca di ritiro o di consegna, gli stessi s'intendono sempre «pronti».

Se la consegna od il ritiro sono convenuti «a termine» s'intende che gli stessi non devono aver luogo oltre i termini fissati.

Art. 185 - Varie clausole di consegna a termine

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «entro un dato mese» senza specificare altri termini più definiti, essa può essere effettuata a piacere del venditore (o del compratore) in un giorno qualsiasi del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «entro i primi giorni del mese», deve essere effettuata entro i primi dieci giorni del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «per fine mese» può essere effettuata entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «nella prima quindicina» o «nella seconda quindicina» di un dato mese, essa deve essere effettuata in giorni compresi nella quindicina indicata; il 16 è compreso tanto nella prima come nella seconda quindicina.

Quando la consegna «differita» è scaglionata in più settimane o mesi deve essere effettuata ripartitamente nelle epoche fissate in quantità praticamente uguali.

Le consegne (o i ritiri) vanno effettuati in giorni lavorativi con preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 186 - Consegne ripartite

Le sementi contrattate per consegne ripartite sono considerate a tutti gli effetti separatamente per ogni singola consegna.

Art. 187 - Clausola circa

Quando venga indicata nelle quantità la clausola «circa», sul quantitativo è ammessa una tolleranza, a favore del venditore, del 5% in più o in meno.

Art. 188 - Modalità di pagamento

In difetto d'indicazione sulla modalità di pagamento, lo stesso deve essere effettuato per pronta cassa o per contanti, vale a dire senza sconti o deduzioni, a consegna effettuata oppure in occasione del mercato della piazza di contrattazione immediatamente successivo al giorno di consegna della merce, nelle mani del venditore o della persona dallo stesso autorizzata.

Art. 189 - Termine di pagamento

Il termine fissato per il pagamento è improrogabile.

In caso di tardato pagamento, anche se riguarda altro contratto, il venditore può sospendere o posticipare le spedizioni e chiedere il pagamento anticipato all'atto della consegna con diritto, previa regolare diffida, alla risoluzione del contratto, in caso di rifiuto.

Art. 190 - Reclami sulla quantità e qualità esteriore delle sementi

Se trattasi di differenza della quantità e della qualità esteriore delle sementi il compratore dovrà, entro i due giorni lavorativi successivi, sollevare reclamo direttamente al venditore con lettera raccomandata con telegramma o con fax oppure per tramite dell'intermediario.

Per le differenze, accertabili solo attraverso analisi, il compratore dovrà comunicare il proprio reclamo al venditore entro:

- 5 giorni esclusi i festivi per le ricerche di cuscuta;
- 10 giorni esclusi i festivi per la germinabilità dei cereali e crocifere;
- 15 giorni esclusi i festivi per la germinabilità delle leguminose e tutte le altre specie;
- 20 giorni esclusi i festivi per la germinabilità delle graminacee foraggere.

Per l'analisi, il campione verrà prelevato nella quantità e con le modalità d'uso del Laboratorio di Ricerca Analisi Sementi. DISTA – Dipartimento di scienze e Tecnologie Agroalimentari – Università degli Studi di Bologna.

Salvo accordi speciali stabiliti fra le parti, od in assenza dell'intermediario, al quale il campione sigillato deve essere solitamente consegnato, affinché venga spedito o portato al laboratorio analisi sementi prescelto dalle parti, od al quale viene domandata l'analisi inappellabile del campione, questo dovrà essere spedito o portato al laboratorio d'analisi dal venditore, A quale deve assumersi la responsabilità dell'integrità dei sigilli.

Qualora il laboratorio d'analisi riscontrasse alla consegna o ricevimento del campione manomissioni od irregolarità della confezione del campione stesso, la constatazione per cuscuta, sollevata dal compratore, sarà valida ad ogni effetto ed il venditore non potrà domandare un nuovo campionamento in contraddittorio.

Art. 191 - Reclami sulla purezza e germinabilità

Se la constatazione si limita alla purezza e germinabilità, pur conservando, per il prelevamento del campione contestato, le modalità dell'articolo precedente, basterà portare o spedire al laboratorio di analisi un campione di 100/200 grammi per ogni partita contestata. In caso diverso, per la ricerca della purezza e germinabilità, verrà sempre il campione prelevato per l'analisi di cuscuta.

Art. 192 - Prelievo di campione

La merce, in caso di contestazione, dovrà essere ritirata dal compratore e da questi conservata diligentemente salvo ed impregiudicato ogni suo diritto.

Qualora il venditore dopo tre giorni dalla data dell'avviso della notifica della contestazione ed all'invito di presentarsi al campionamento in contraddittorio, non si sia presentato o non abbia delegato persona per il campionamento, il compratore farà eseguire d'ufficio dal laboratorio d'analisi più prossimo, un prelievo di campione, sul quale verrà fatta l'analisi.

Il prelievo potrà essere fatto anche a mezzo di pubblico ufficiale che dovrà provvedere all'invito del campione al laboratorio d'analisi. Il risultato dell'analisi é anche in questo caso definitivo ed inappellabile.

Art. 193 - Mediazione

Salvo speciali pattuizioni, al mediatore, che interviene nel contratto di compravendita di sementi, spetta la provvigione del 1%, per metà a carico di ciascuna delle parti contraenti.

6) SEMI OLEOSI

Art. 194 - Fonti della disciplina

Le contrattazioni per compravendita di semi oleosi sono regolate dalle norme d'uso, qui di seguito formulate, talvolta anche con riferimento alle condizioni dei contratti-tipo della «I.O.S.A.» (The Incorporated Oil Seed Association) di Londra, della Associazione Commercio Cereali di Genova e più frequentemente dalla Associazione Granaria di Milano.

Art. 195 - Contrattazione diretta

Quando la contrattazione avviene direttamente le parti stipulano un regolare contratto sugli appositi moduli-tipo, oppure su moduli propri.

Art. 196 - Contrattazione con intervento del mediatore

Quando la contrattazione avviene a mezzo mediatore, questi rilascia od invia alle parti uno stabilito o fissato di vendita contenente tutti gli estremi dell'affare, sulla scorta dei quali i contraenti stipulano, talvolta, regolare contratto su moduli-tipo all'uopo predisposti. In mancanza dello stabilito o fissato di vendita, vale la testimonianza del mediatore.

Art. 197 - Specie di vendita

La merce è contrattata «su campione reale», «su campione tipo» o «su denominazione».
Nelle contrattazioni:

- a) «su campione reale» la merce deve corrispondere al campione in base al quale è stata conclusa la vendita;
- b) «su campione tipo» la merce deve corrispondere in modo approssimativo alla quantità contratta avendone comunque le caratteristiche essenziali. E' solo tollerata, senza farsi luogo ad abbuono, una differenza di qualità non superiore all'1% del valore della merce.
- c) «su denominazione» la merce deve essere conforme alla qualità nominata, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna ed alla provenienza.

Art. 198 - Altre clausole speciali

Quando le contrattazioni si fanno alla condizione:

- a) «cif» - sono a carico del compratore tutte le spese di sbarco, di pesatura, campionamento (secondo gli usi del porto), messa a vagone o su automezzo, sdoganamento quando occorre, dazio, tele, diritto di statistica;
- b) «su banchina» - il compratore ha diritto di ricevere la merce sbarcata a banchina, restando a suo carico tutte le altre spese di pesatura e seguenti come da lettera a),
- c) «su vagone transito (diretta all'estero)» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone senza alcuna spesa, restando peraltro nella condizione di «estera» ad ogni e qualsiasi effetto;
- d) «su vagone o automezzo transito o in esenzione del dazio sul seme (per l'interno)» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone o automezzo senza alcuna spesa, restando a carico del venditore il diritto di statistica il dazio doganale e tele. Compete al compratore l'obbligo di effettuare il prescritto deposito cauzionale;
- d) «su vagone nazionalizzata» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone, libera da qualsiasi diritto governativo e spese.

Art. 199 - Unità base di contrattazione

La quantità della merce venduta è espressa in chilogrammi o tonnellate.

Art. 200 - Requisiti della merce

La merce si intende sempre venduta alla condizione di «leale», «sana», «secca» e «mercantile».

La merce si intende «leale» quando non ha subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.

La merce si intende «sana» quando non ha odori sgradevoli o impropri al seme contrattato, non sia «riscaldata» o fermentata, non abbia «grane cotte» o macchie di muffa.

La merce si intende «mercantile» quando non ha difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella media del prodotto dell'annata al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.

La merce si intende «condizionata» quando ha il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza o stato di conservazione dipendenti dal modo con cui la merce fu prodotta, conservata e consegnata. La merce deve essere di qualità uniforme.

Il compratore non può rifiutare merce migliore di quella contrattata quando essa corrisponda alle caratteristiche essenziali di qualità e varietà.

Art. 201 - Imballaggio

L'imballaggio, normalmente, è effettuato:

- «peso netto», se merce nazionale;
- «tela d'origine», peso lordo, se merce estera.

Le tele devono essere sempre atte al viaggio ed all'uso al quale sono destinate.

Art. 202 - Termini della consegna

Il termine di consegna della merce è convenuto all'atto della contrattazione. Esso può essere per consegna «prontissima», «pronta», «entro un termine prefissato», «differita», oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa designazione, la consegna s'intende sempre «pronta».

La consegna «prontissima» e «pronta», viene eseguita rispettivamente entro tre o otto giorni a partire dal giorno successivo alla data del contratto del luogo da esso stabilito. Contemporaneamente alla stipulazione del relativo contratto, il compratore dà le necessarie disposizioni per la spedizione della merce.

La consegna entro un termine prefissato deve essere effettuata improrogabilmente entro la data prestabilita.

La consegna «differita» o «ripartita» risulta dallo stabilito o dal fissato di vendita del mediatore o dal contratto scambiato fra le parti.

Le quantità vendute per consegna, ripartite mensilmente vengono considerate, anche agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.

Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa deve rimanere nel magazzino del venditore che assume l'obbligo di conservarla e consegnarla a tempo debito secondo le intese e secondo le garanzie relative alla qualità.

Quando lo stabilito od il contratto dicono semplicemente «consegna entro un dato mese», senza fissare termini più definiti, la consegna avviene a piacere del venditore nel corso del mese indicato.

Il venditore, in tal caso, ha diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, non oltre i primi otto giorni del mese di consegna; mancando alle disposizioni, malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto.

Qualora il compratore desideri riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto o sul fissato di vendita l'inserzione della clausola «consegna a richiesta del compratore», oppure «ritiro a piacere del compratore».

In tali casi, salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui il compratore ha impartito le necessarie disposizioni - sempre però date nei termini pattuiti - e sono i medesimi previsti per la consegna «pronta».

Art. 203 - Scadenze dei termini

I termini di consegna sono tassativi. Trascorsi i termini prescritti per la consegna della merce, questa può essere consegnata in ritardo, solo col consenso del compratore, oppure se il ritardo stesso è dovuto a casi di forza maggiore od a comprovata mancanza di mezzi di trasporto, purché in quest'ultimo caso, il venditore, a richiesta del compratore, metta a sua disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa trovasi, previo conguaglio delle spese normali di trasporto.

Tuttavia per le consegne dilazionate (differite o ripartite) se il compratore, e almeno 48 ore prima dello spirare del termine di consegna, non ha diffidato il venditore ad osservare inderogabilmente tale termine, il compratore, stesso deve, prima di ritenere risolto il contratto, mettere in mora il proprio venditore concedendogli un ulteriore termine di 48 ore, esclusi i festivi, per la esecuzione del contratto.

Trascorsi 5 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna o delle eventuali proroghe, anche senza che la parte abbia provveduto a mettere in mora il proprio contraente, il contratto medesimo s'intende senz'altro risolto ferma restando la responsabilità della parte inadempiente.

Il ritardo nei termini di consegna, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, dà sempre il diritto al compratore di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza prezzo nei confronti del venditore.

Quando il compratore ritarda il ritiro della merce acquistata o l'invio delle disposizioni per la spedizione della medesima, oppure in ambedue i casi, il venditore si comporta nei confronti del compratore così come è previsto per i ritardi nei termini di consegna.

Quando il compratore ritarda l'invio delle disposizioni per la spedizione della merce, il venditore ha diritto di ritardare tale spedizione di tanti giorni quanti ne ha tardati il compratore nel fornire le disposizioni medesime.

Art. 204 - Luogo della consegna

Agli effetti del trasporto, il luogo della consegna è quello stabilito dal contratto.

La consegna a domicilio è fatta allo stabilimento od al magazzino del compratore a cura del venditore.

La merce venduta, franco partenza, si intende resa al luogo convenuto. Il venditore dovrà curarne il perfetto carico e tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

Art. 205 - Verifica della merce

Il peso si presume quello dichiarato in partenza, salvo prova in contrario, mentre la qualità della merce viene accertata al domicilio del compratore.

Nel casi di ammanco di peso e di differenza di qualità tra la merce contratta e quella ricevuta, il compratore ne dà comunicazione al venditore od all'incaricato della consegna od al mediatore. non appena ricevuta la merce, specie se trattasi di semi facilmente deperibili, o al massimo, entro le successive 48 ore.

Se la differenza di qualità rilevata all'arrivo viene riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente.

In difetto di accordo fra le parti, l'abbuono stesso viene stabilito a mezzo arbitrato amichevole.

Se l'abbuono determinato dell'anzidetto arbitrato a favore del compratore supera il 10% del valore della merce, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova per conto e rischio del venditore. In questo caso il venditore deve ritirarla entro i 5 giorni successivi alla notifica del compratore di esercitare detto diritto previo rimborso delle somme riscosse e di tutte le spese normali erogate dal compratore stesso.

Detta facoltà di rifiuto compete pur sempre al compratore quando si tratta di sofisticazione dolosa della merce, salvo ogni azione di danni.

Art. 206 - Tolleranza sul peso

Soltanto nella vendita fatta con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 5% in più o in meno della quantità contratta. In tutti gli altri casi la quantità contratta s'intende bloccata.

Art. 207 - Tolleranza di corpi estranei

La tolleranza di corpi estranei (impurità) per i semi di produzione nazionale è del 2% salvo per i vinaccioli, che è del 3% se secchi od essiccati e del 4% se verdi; per quelli di produzione estera essa varia a seconda della specie dei semi e delle regioni di loro produzione; essa deve essere sempre specificata in ogni singola trattativa ed in ogni contratto di vendita. Per le eventuali eccedenze è concesso al compratore un abbuono commisurato alle percentuali previste dal contratto tipo dell'Associazione Granaria di Milano.

Art. 208 - Tolleranza di umidità e acidità

L'umidità dei semi oleosi venduti alla condizione di merce «sana - secca» non deve superare il 7% per il seme lino ed il 9% per tutti gli altri semi oleosi, ad eccezione dei vinaccioli per i quali è tollerato, senza abbuono, un contenuto massimo del 10% se secchi e del 35% se verdi.

L'acidità (espressa in acido oleico) dei vinaccioli secchi, essiccati e verdi è tollerata senza abbuono fino al 4% e con abbuono fino al 6%.

Le eccedenze di umidità ed acidità danno luogo ad abbuoni a favore del compratore nelle misure e nei modi previsti dal contratto tipo dell'Associazione Granaria di Milano.

Art. 209 - Spedizione e trasporto

La merce spedita per ferrovia o automezzo viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore anche quando la vendita è fatta «franco destinazione», intendendosi in questo caso che è a carico del venditore solo il trasporto e non il rischio del viaggio.

Quando il compratore ritiene di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio riscontrati all'arrivo della merce, è tenuto a farli constatare dal vettore con apposito verbale o dichiarazione, dandone immediato avviso al venditore, comunque senza sollevare dalle responsabilità eventuali il vettore stesso.

Il compratore è tenuto, in ogni caso, a prendere in consegna la merce a scanso di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui al precedente comma e salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per la eventuale differenza di peso o di qualità.

Art. 210 - Componenti fiscali del prezzo

Per la merce venduta sdaziata, qualora all'atto delle singole consegne vi fossero variazioni di dazi doganali sulla merce stessa o sugli imballaggi o di altre tasse comunque gravanti sulla merce contratta, gli eventuali aumenti o diminuzioni danno luogo a corrispondenti aumenti o diminuzioni del prezzo di contratto. Nello stesso modo viene proceduto in caso di istituzione di nuovi aggravi fiscali o di abolizione di quelli esistenti.

Art. 211 - Pagamento pronta cassa

Salvo patti contrari, il pagamento si intende a pronta cassa o per contanti se trattasi di merce nazionale o nazionalizzata.

Con l'espressione a pronta cassa o per contanti s'intende che il pagamento deve essere fatto in valuta contante o con assegno circolare senza sconto e senza deduzioni, a consegna effettuata oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento dalla merce.

Il pagamento per pronta cassa o per contanti è fatto nelle mani del venditore o al suo domicilio. L'emissione di tratte sul compratore, sia pure per espresse condizioni contrattuali, non modifica, agli effetti della competenza, la condizione del domicilio presso il venditore. Per la consegna a mezzo carri od automezzi, il pagamento viene effettuato eseguendo la condizione generale di cui al precedenti commi del presente articolo.

Art. 212 - Pagamento contro reversali

Il pagamento contro reversali è fatto a presentazione della ricevuta di spedizione.

Art. 213 - Pagamento ritardato

Il termine fissato per il pagamento è prorogabile.

In caso di ritardato pagamento, anche se riguarda altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore può sospendere o posticipare le spedizioni e chiedere il pagamento alla consegna con diritto, previa regolare diffida, a far luogo alla risoluzione contrattuale.

Salvo patti in contrario, nei casi di ritardato pagamento, i danni per l'eventuale fluttuazione dei cambi sono ripetibili dall'adempiente contro la parte inadempiente.

Art. 214 - Reclami

I possibili reclami per ammanco peso o differenza di qualità, oppure in ambedue i casi, non esonerano il compratore dall'osservanza delle condizioni pattuite di pagamento. E' ammissibile che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente al danno presunto, effettuando il saldo a controversia risolta.

Art. 215 - Risoluzione del contratto

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inadempimento del contratto o di parti di esso, dà luogo, per la parte non eseguita, alla risoluzione del seguente contratto in base al prezzo ufficiale sulla piazza di Milano del mercato susseguente al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente o tale sia stata dichiarata dalla controparte.

Art. 216 - Mediazione

Qualora nel contratto di compravendita intervenga il mediatore, spetta a questi, salvo speciali pattuizioni, la provvigione nella misura dell'1%, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

PIANTE

Art. 217 - Unità di base di contrattazione

Si contrattano a «numero».

Art. 218 - Requisiti delle piante

Le piante, oltre ad essere in condizioni da rispondere alle vigenti disposizioni della legislazione fitosanitaria, devono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e forma normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alla specie ed alla varietà cui appartengono.

Art. 219 - Circonferenza

Per le piante vendute in base alla circonferenza del loro fusto, questo deve essere misurato ad un metro dal colletto, ad eccezione degli ulivi la cui misurazione va fatta a 5 cm. dall'innesto.

Art. 220 - Viti innestate

Le viti innestate devono avere il porta innesto della lunghezza minima di 30 cm. con almeno tre radici carnose, con una vegetazione aerea bene lignificata della lunghezza minima di 15 cm. e con l'innesto totalmente saldato, resistente alla torsione (saldo in testa).

Art. 221 - Tolleranze

Qualora nella quantità della merce contrattata si indichi «circa» è ammessa una tolleranza del 10% a favore del venditore purché trattasi di giovani piante di semenzaio vendute a migliaio.

Art. 222 - Imballaggio

L'imballaggio viene eseguito a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo tale da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenute presenti l'epoca di consegna, le specie e le varietà contrattate, la loro destinazione e le zone da percorrere.

Le piante da semenzaio vengono vendute con il pane di terra, nel vasetto o a radice nuda.

Art. 223 - Clausole di consegna

Per consegna «pronta» si intende che essa deve essere eseguita entro tre giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a «data fissata» od «entro un determinato termine», essa deve avvenire sempre alla data indicata od entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore.

Nelle contrattazioni fissate con consegna «francovivaio» la merce deve essere data a spese e cura del venditore «franco veicolo partenza».

Art. 224 - Consegne ripartite

In caso di «consegne ripartite» di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a sè stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

Art. 225 - Forza maggiore

Se casi di forza maggiore impedissero la consegna nel termine fissato, il venditore è tenuto ad informare di ciò l'acquirente a mezzo raccomandata o fax specificando le cause che hanno impedito la consegna.

La consegna sarà effettuata quando sarà cessata la causa di forza maggiore e purché l'epoca sia ancora adatta al trapianto relativamente alla località di destino.

Trascorsa tale epoca, sarà in facoltà delle parti di rimandare la consegna alla stagione successiva o di stornare il contratto, senza indennizzi di sorta per ambo i contraenti.

Art. 226 - Rinvio della consegna

Qualora la consegna delle piante venga rimandata alla stagione successiva a quella stabilita nel contratto, le piante devono essere pagate per intero entro la stagione in cui la consegna avrebbe dovuto effettuarsi ed in ogni caso, non oltre il 31 maggio.

A carico del compratore restano tutti i rischi e le spese per la cura delle piante nonché il fitto del terreno occupato, da corrispondersi all'atto dell'escavo delle piante dal terreno.

Art. 227 - Modalità del pagamento

Le vendite delle piante si effettuano verso pagamento a pronti contanti.

Le piante vendute sul pubblico mercato devono essere pagate «per contanti» nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna od, al più tardi, in occasione del primo mercato successivo alla consegna.

In caso di «consegne ripartite», qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di posticipare le consegne sino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

Art. 228 - Garanzia

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante qualora siano state accettate dal compratore.

Le piante devono essere altresì vendute «leali», cioè senza vizi occulti, senza aver subito manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

La garanzia sulla autenticità delle varietà compra-vendute, si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo.

La caparra, in caso di vendita per «consegna ripartita», va conteggiata per l'intero ammontare sull'ultima consegna.

Art. 229 - Reclami

Ogni reclamo riflettente le condizioni vegetative delle piante deve essere fatto a mezzo raccomandata o fax entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine la merce si considera accettata ad ogni effetto.

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle piante, l'acquirente non è autorizzato a fare una scelta di una partita di un dato articolo, ma, una volta accettata da parte del fornitore la contestazione, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere messa a disposizione del fornitore stesso.

Art. 230 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di piante spetta la provvigione del 2%, per metà a carico di ciascuna delle parti contraenti.

Cap. 03 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

LEGNA DA FUOCO

Art. 231 - Modalità di contrattazione

Le contrattazioni all'ingrosso di solito si fanno verbalmente che per iscritto.
Quelle al minuto, solo verbalmente.

Art. 232 - Unità di base di contrattazione

Il prezzo è fissato sia a quintale che a metrostero (metratura cubica comprensiva di vuoti).
Al minuto può essere contrattato anche a confezione.

Art. 233 - Classificazione della merce

Si classifica in base alla qualità (forte e dolce) e dalla provenienza:

- è legna da fuoco: l'acacia (robinia), l'acero, il caprino, il cerro, l'elice, il faggio, il frassino, il noce, l'olivo, l'olmo, l'oppio, l'orno, il rovere;

- è legna da fuoco dolce: l'abete, l'ontano, il pino, il pioppo, il platano, il salice.

Per la legna da fuoco stagionata s'intende quella tagliata da almeno 6 mesi.

Per la legna da stufa s'intende lo «spacco ed il tondello» di essenza forte, ridotti, per lo più, nel diametro da 5 a 15 cm. e nella lunghezza di 25 cm. circa.

La legna da fuoco da trasportarsi per ferrovia si contratta, di regola, a numero di vagoni, ed il vagone s'intende corrispondente, in media, a 12-15 tonnellate.

Art. 234 - Consegna al minuto

Il prezzo della legna da fuoco al minuto si intende franco magazzino partenza.

Art. 235 - Pagamento

Il pagamento della legna da fuoco per vendite al minuto, salvo patto contrario, si intende per contanti alla consegna della merce.

Art. 236 - Mediazione

Qualora nel contratto di compravendita intervenga il mediatore, spetta a questi la provvigione del 2% sul prezzo partenza, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Cap. 04 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA - Non sono stati accertati usi.

Cap. 05 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE - Non sono stati accertati usi.

Cap. 06 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 237 - Forma del contratto

Le contrattazioni di farine per consegna pronta avvengono sia in forma scritta che in forma orale; quelle per consegna ripartita nel tempo si effettuano sempre per iscritto.

Art. 238 - Documentazione

Quando il contratto verbale sia stato concluso a mezzo intermediario, questi rilascia o fa seguire alle parti contraenti documentazione scritta dell'accordo avvenuto.

Art. 239 - Contrattazione alla rinfusa o sacco per merce

Le farine e i sottoprodotti della macinazione si contrattano tanto «alla rinfusa» che «sacco per merce»,

Nessuna tolleranza è ammessa rispetto alla quantità contratta.

Art. 240 - Specie di vendita

Gli sfarinati ed i sottoprodotti della macinazione si intendono contrattati su denominazione, salvo diversa pattuizione.

Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata sul contratto ed essere accompagnata da scheda tecnica almeno una volta all'anno ove richiesto.

Nei contratti su campione il venditore spesso precisa le caratteristiche della merce.

Di solito però gli sfarinati ed i sottoprodotti della macinazione si trattano con preferenza su campione tipo.

Art. 241 - Requisiti della merce

Il contratto s'intende sempre stipulato per «merce leale» nel senso che si tratti di merce che non abbia subito manipolazioni atte ad occultamento, tutto o in parte, dei vizi o difetti.

Qualora il contratto non venga concluso su campione reale, in mancanza di diverse indicazioni la merce dovrà consegnarsi «sana», intendendosi per tale quella che non è riscaldata o fermentata e che non presenta né muffa né parassiti né tracce di trattamenti chimici, al di fuori di quelli tollerati per legge.

Art. 242 - Termine della consegna

La decorrenza del termine stabilito per la consegna ha inizio dal giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto

La giornata del sabato è considerata a tutti gli effetti festiva.

Art. 243 - Luogo della consegna

Per quanto ha riguardo al luogo di consegna, di solito la merce viene venduta o franco autocarro molino del venditore, o franco barca o vagone, o franco domicilio del compratore.

Art. 244 - Spese per la consegna

Sono sempre a carico del venditore le spese per la insaccature e pesatura. Se però, su richiesta del compratore, la pesatura viene effettuata su pesa pubblica, le spese relative sono a carico del compratore medesimo, salvo che non si riscontri un difetto di peso superiore a quello ammesso per tolleranza. In quest'ultimo caso le spese di pesatura vanno ripartite tra compratore e venditore in parti uguali.

Art. 245 - Tolleranza

La tolleranza massima per calo di viaggio è dello 0,20%.

Art. 246 - Risoluzione del contratto, riduzione del prezzo o sostituzione della merce

Salvo patto contrario, l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto quando la merce, venduta come sana e leale, presenti difetti per cui non possa essere considerata tale a termine del precedente articolo (241) nonché delle vigenti norme di legge.

Quando trattasi di sfarinati di grano tenero o di grano duro, se la merce presenta caratteristiche di poco diverse da quelle convenute, le parti concordano un corrispondente abbuono sul prezzo pattuito.

Art. 247 - Mediazione

Al mediatore che interviene nei contratti di compravendita dei prodotti della macinazione spettano, salvo diverse pattuizioni, le seguenti provvigioni: per le farine o sfarinati e per i prodotti della macinazione (escluso il germe) 1% al quintale, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Art. 248 - Rinvio

Circa le farine e sottoprodotti della macinazione si richiamano per quanto non contemplato e siano compatibili, gli artt. 88, 90, 95, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 114, 117, 118, 120 degli usi riguardanti i cereali.

PASTE E PASTICCERIA

Art. 249 - Vendita a pezzo

I prodotti di pasticceria fresca (paste, torte e semifreddi) possono essere venduti anche a pezzo.

LATTE BURRO E FORMAGGIO

Art. 250 - Pagamento

Il pagamento del latte viene effettuato una volta al mese entro i 30 giorni del mese successivo alla consegna, salvo diverso accordo.

Art. 251 - Mediazione

Al mediatore che interviene nelle compravendite di burro e formaggio spetta una provvigione del 2%, per metà a carico di ciascuno dei contraenti.

VINI

Art. 252 - Forma e modalità della contrattazione

Si contrattano verbalmente per le piccole quantità e in scritto per le grosse partite, servendosi di appositi stabili che le parti contraenti si scambiano tra loro. Le contrattazioni si fanno per assaggio, compiuto nella cantina del venditore, oppure su campione, a meno che il compratore non si riservi la visita della partita.

Il vino si vende franco partenza o franco arrivo.

Art. 253 - Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno a quintale-grado. La gradazione viene determinata come segue:

- a) per i vini secchi, per la distillazione (metodo O.I.V.);
 - b) per i vini dolci o pastosi, gradazione complessiva (zuccheri in peso più alcool per distillazione).
- Si accorda a tara reale pesando i recipienti.

Art. 254 - Preavviso per la consegna

Il compratore, per il ritiro del vino, deve preavvisare il venditore.

Art. 255 - Tolleranza sulla quantità

La quantità di vino da consegnare è quella stabilita nel contratto; se alla indicazione del quantitativo è aggiunta la parola «circa» si tollera nella consegna una differenza, tanto in più quanto in meno, del 5% della quantità contratta.

Art. 256 - Tolleranza sulla gradazione alcolica

Nelle contrattazioni in base alla gradazione alcolica, agli effetti del prezzo, e ammessa una tolleranza di due decimi di grado, in più o in meno, della gradazione pattuita.

La gradazione alcolica viene accertata col prelevamento del campione dai recipienti nella località fissata per la consegna, alla presenza dei contraenti o loro rappresentanti.

Art. 257 - Campioni

Al momento del ritiro vengono prelevati quattro campioni (due per il venditore e due per il compratore) suggellati reciprocamente, che servono per stabilire le caratteristiche organolettiche e sostanziali della merce contratta nonché per la determinazione della gradazione alcolica.

Art. 258 - Caparra e pagamento

Salvo diverse pattuizioni, la caparra, che è considerata anche principio di pagamento, è del 10% del prezzo di acquisto e si versa al momento della contrattazione. La caparra viene scontata all'ultima consegna.

I pagamenti si fanno alle singole consegne, salvo patti contrari.

Art. 259 - Clausole di garanzia

I contratti si fanno per vino «sano, genuino e senza difetti» a termini legge ed, eventualmente, per vino conforme a campione.

Art. 260 - Mediazione

Salvo speciali pattuizioni, al mediatore spetta la provvigione del 3%, cui il 2 % a carico del venditore e l'1 % a carico del compratore.

ALCOOL (buon gusto e denaturato), ACQUAVITI, GRAPPA DI VINACCIA E DISTILLATI DI VINO E DI ALTRE MATERIE

Art. 261 - Unità di base della contrattazione in genere

Si contrattano a volume-anidro.

L'alcool (buon gusto e denaturato) si vende in fusti di ferro di proprietà del fornitore o in cisterne. Le acquaviti, grappa ed i distillati si vendono in fusti di legno di proprietà del fornitore. Tali prodotti si vendono anche in bottiglie di vetro.

Art. 262 - Unità di misura

L'unità di misura è l'ettolino anidro detto anche ettanidro (cento gradi).

Le contrattazioni si fanno ad ettanidro ed i relativi pagamenti vengono effettuati per i fusti, in base alla reale gradazione indicata nella bolletta di legittimazione rilasciata dalla Finanza dello Stato e per le bottiglie in base alla gradazione dichiarata sull'etichetta, di grado, in più o in meno, della gradazione pattuita.

Art. 263 - Gradazione

La gradazione si misura con densimetro (alcoometro), ufficiale.

BIRRA

Art. 264 - Unità base della contrattazione

La birra viene venduta in fusti e bottiglie di proprietà del fornitore.

Art. 265 - Clausole speciali

Nelle vendite al concessionario (grossista) viene ceduta prevalentemente franco fabbrica, mentre nelle vendite al dettagliante (esercente) viene ceduta franco domicilio del compratore, con mezzi del fornitore.

Art. 266 - Forniture accessorie

Il venditore, a seguito di contratto di forniture esclusive pluriennali, fornisce all'esercente, in comodato, apparecchi da spillaggio, tavoli, sedie, ghiacciaie, targhe, insegne luminose ed altri mezzi pubblicitari.

Art. 267 - Recipienti

Salvo patto contrario, i recipienti sono dati in comodato ed il compratore è tenuto a rimborsare il prezzo di quelli mancanti o rotti.

Art. 268 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato per contanti, alla consegna, o secondo accordi.

ACQUE MINERALI E BIBITE CON SCIROPPI O MENO, SEMPLICI O GASSATE

Art. 269 - Rinvio

Per le acque minerali e bibite con sciroppi o meno, semplici o gassate, vengono praticate le consuetudini per la birra.

CAFFE'

Sezione I: CAFFE' CRUDO in natura

a) *compravendita di merce «cif» oppure «fob» Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta o differita).*

Art. 270 - Modalità di contrattazione

Si contratta in base a denominazione e campione tipo (cfr. anche artt. 94 e 95).

Art. 271 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di 50 Kg.

Art. 272 - Pagamento

Il pagamento si effettua (nella valuta convenuta) tanto su presentazioni di documenti: polizza di carico - certificato d'origine - polizza di assicurazione - fattura, senza sconto, quanto a 90 giorni pure senza sconto, contro accettazione dei documenti e, più di rado, mediante apertura di credito confermata e irrevocabile, su Londra, New York o Amsterdam, a seconda della provenienza.

Art. 273 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%. In caso di contestazione è obbligatorio l'arbitraggio a Londra o a New York.

Art. 274 - Clausola «cif ripesato»

Nella vendita «cif ripesato» il venditore rimborserà all'acquirente la differenza peso eventualmente riscontrata in base alla nota peso ufficiale de merce arrivata.

b) *Compravendita di merce resa franco banchina o vagone a Venezia, Trieste o Genova o franco magazzino generale a Padova, Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta o differita).*

Art. 275 - Specie di contrattazioni

Si contratta in base a denominazione e campione tipo. (cfr. anche 94 e 95).

Art. 276 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di 100 Kg.

Art. 277 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%.

Art. 278 - Arbitraggio

In caso di contestazione, è obbligatorio l'arbitraggio a Trieste o Genova per le consegne fatte su tali piazze.

c) *compravendita da uno a più sacchi per merce resa a Padova, Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta).*

Art. 279 - Modalità di contrattazione

Si contratta in base a campione effettivo di esecuzione.

Art. 280 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di chilogrammo, sia per costo merce e imposta doganale unitamente, che per costo merce, imposta doganale esclusa.

Art. 281 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%.

Art. 282 - Arbitraggio

In caso di contestazione, è obbligatorio l'arbitraggio a Trieste o Genova per le consegne fatte su tali piazze.

Sezione II: CAFFE' COTTO (tostato)

Art. 283 - Modalità della contrattazione

Si contratta in base a denominazione; raramente in base a campione.

Art. 284 - Consegna

La merce è resa franco domicilio del compratore.

Art. 285 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di chilogrammo.

Art. 286 - Tara

Viene calcolata la tara reale.

Cap. 07 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO - Non sono stati accertati usi.

Cap. 08 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Sezione I: PELLI PER SUOLA, TOMAIA, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO

1) Pelli grezze fresche (bovine ed equine)

Art. 287 – Pesatura

Le pelli vengono pesate fredde dopo la scuoiatura e consegnate dal macellaio al raccoglitore a prezzo di giornata od anche a prezzo da stabilire a fine di ciascun mese.

Art. 288 - Classificazione

Le pelli di animali sono contrattate a peso ed i prezzi vengono stabiliti secondo la seguente classificazione:

1. pelli di vitello del peso da più di kg. 6 fino a kg. 8;
2. pelli di vitello del peso da più di kg. 8 fino a kg. 12;
3. pelli di vitello del peso da più di kg. 12 fino a kg. 20;
4. pelli di scottone e bovetti del peso fino a kg. 30;
5. pelli di scottone e bovetti del peso di più di kg. 30;
6. pelli bovine (vacche e buoi) del peso fino a kg. 35;
7. pelli bovine (vacche e buoi) del peso da più di kg. 35;
8. pelli di toro pesanti fino a kg. 45;
9. pelli di toro pesanti più di kg. 45.

Art. 289 - Abbuoni sul peso

Se le pelli presentano difetti, si accorda, secondo l'entità di questi ultimi, un abbuono (tara) sul peso della pelle.

Art. 290 - Prezzo

Il prezzo varia secondo l'età dell'animale dal quale proviene la pelle e lo scacco di peso. Il prezzo da raccoglitore a produttore viene pagato per contanti. Quello da raccoglitore a conciatore viene fissato «base cassa». Qualora il pagamento venga differito, il conciatore, di regola, riconosce al raccoglitore gli interessi per il ritardato pagamento.

Art. 291 - Abbuoni sul prezzo

Trattandosi di pelli ricavate da bestiame importato dall'estero, oppure da regioni che danno una pelle meno pregiata, verrà applicato un congruo abbuono.

Art. 292 - Caparra

Qualora il raccoglitore versi una caparra, questa viene scontata al momento del pagamento.

2) *Pelli grezze salate (bovine ed equine)*

Art. 293 - Conservazione delle pelli grezze

La conservazione e la salatura delle pelli comportano un calo di peso che varia, a seconda della stagione, della condizionatura, dell'origine e della natura della pelle, nella misura massima del 6% per le pelli vitelline, del 10% per le pelli equine e del 17% per le pelli bovine pesanti.

Art. 294 - Specie di contrattazione

Le contrattazioni fra raccoglitore e il conciatore si fanno tanto a «peso coda» quanto a «peso reale salato»; per «peso coda» si intende il peso di macello; per «peso reale salato» si intende il peso reale delle pelli spazzate dal sole dopo circa 12 o 24 ore di scolo a mezzo di impillaggio, secondo la qualità della pelle e la maniera di salatura (salatura a secco od in vasca chiusa).

Art. 295 - Modalità della spedizione

Il venditore consegna la merce franco automezzo o vagone partenza e raramente franco destino.

Art. 296 - Prezzo

Il prezzo è in relazione all'origine e allo scacco di peso della pelle. Per le pelli difettose verranno applicati abbuoni sul peso, in corrispondenza ai difetti; per le pelli provenienti da bestiame importato dall'estero, o da regioni che danno una pelle meno pregiata, verrà applicato un congruo abbuono.

Art. 297 - Pagamento

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato a presentazione di fattura corredata dai documenti di spedizione.

Art. 298 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di pelli grezze (bovine ed equine) spetta la provvigione del 2%, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

3) *Pelli conciate*

Art. 299 - Forma e modalità della contrattazione

I contratti si stipulano direttamente, oppure per il tramite del rappresentante o del viaggiatore, sia verbalmente, sia per iscritto.

Art. 300 - Unità di base di contrattazione

Le pelli conciate da suola si contrattano a chilogrammo e quelle conciate da tomaia abbigliamento ed arredamento a piede quadrato inglese (cmq. 929) o a dmq.

Le pelli di lucertola a cm. di larghezza, misurate al centro della pelle. Le pelli di coccodrillo a misura (pollice inglese equivalente a metri 0,0254) eseguita al centro della pelle. Le pelli di serpente a metro lineare.

Art. 301 - Contestazioni sulla misura – Tolleranza

In caso di contestazioni sulla misura, le parti si rimettono al controllo della Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Torino e Napoli.

I campioni o le partite da sottoporre al controllo dovranno essere prelevati osservando le cautele che ne garantiscono il perfetto stato originario. Nelle pelli vendute a misura è ammessa, sul totale della partita, una tolleranza del 2% per le pelli conciate in genere; per le pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate o conciate col pelo (ed in genere per le pelli a cuoio morbido) la tolleranza è del 3%.

Su peso dichiarato è ammessa una tolleranza del 1 % per le pelli conciate per suola.

Art. 302 - Caratteristiche della merce

Le pelli vengono anche vendute come appresso, e cioè: gropponi interi; mezzi gropponi; spalle intere; mezze spalle; frassame (fianchi e teste); sezionati (groppone e fianco unito e spalle intere).

Inoltre sono poste in commercio anche spaccature (croste) delle pelli. Le pelli di vitello ovine e caprine si vendono comunemente intere.

Art. 303 - Distinzioni e classificazioni

Si distinguono in pelli conciate da suola e pelli conciate da tomaie, abbigliamento ed arredamento. Si classificano a seconda della provenienza, in nazionali ed estere.

In base ai difetti si suddividono in pelli di la scelta - 2a scelta - 3a scelta - 4a scelta - «scarto».

Art. 304 - Consegna

Salvo diverse pattuizioni, la consegna è fatta al magazzino del venditore.

Art. 305 - Spese di imballaggio e trasporto

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 306 - Pagamento

Qualora siano pattuite speciali condizioni di pagamento, queste vanno indicate nella copia di commissione e nella fattura.

In mancanza di pattuizioni, il pagamento si effettua:

- a) per pronta cassa, contro 3%;
- b) a 30 giorni, sconto 2%;
- c) a 60 giorni, netto, senza sconto.

Sezione II: PELLI PER PELLICCERIA

1) Pelli grezze per pellicceria

Art. 307 - Modalità della contrattazione

Le pelli per la pellicceria grezze si contrattano dopo esame fatto dall'acquirente o da persona di sua fiducia oppure su descrizione ed il prezzo viene stabilito per pelle.

Le pelli scelte dall'acquirente o da un suo delegato possono essere contrassegnate mediante punzone, o marchio indelebile, dalla parte del cuoio.

Art. 308 - Prezzo e imballaggio

Il prezzo si riferisce a merce franco magazzino del venditore o «fob»; imballo a carico del compratore.

Art. 309 – Pagamento

Salvo patto contrario il pagamento deve essere anticipato per le pelli importate dall'estero e in contanti per le pelli nazionali.

Art. 310 - Rischi della spedizione

La merce viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del compratore.

Art. 311 - Mediazione

Al mediatore spetta una provvigione dell'1% per parte sulla vendita di pelli grezze di produzione nazionale. Per le pelli di importazione, la provvigione è del 3 % ed è a completo carico del compratore.

2) Pelli conciate; pelli conciate e tinte per pellicceria

Art. 312 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni si fanno in presenza per merce «vista e piaciuta». Tale clausola vale anche nella contrattazione all'ingrosso di pellicce confezionate. Dalla copia controfirmata dall'acquirente risultano i prezzi pattuiti e le condizioni di pagamento. L'acquirente privato di una pelliccia da confezionare può contrassegnare le pelli da lui scelte con una firma, o altro segno indelebile, dalla parte del cuoio.

Art. 313 - Unità base di contrattazione

Le pelli per pellicceria conciate, o conciate e tinte, vengono contrattate a numero oppure a pacco o a mazzo. Nel caso di contrattazione all'ingrosso di pellicce confezionate, per consegna a termine, il compratore ed il venditore dovranno accordarsi su una descrizione qualitativa di taglia e di modello corrispondente ad un prototipo esaminato, visto e piaciuto.

Art. 314 - Alterazioni di tinta e concia

Il venditore al pubblico risponde di eventuali alterazioni di tinta o di concia delle pelli, salvo non risulti evidente e provato che l'alterazione dipenda da cattiva conservazione o da inappropriato uso da parte dell'acquirente.

Cap. 09 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI- Non sono stati accertati usi.

**Cap. 10 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO** - Non sono stati accertati usi.

Cap. 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA OPERA

1) *LEGNAMI RESINOSI*

Art. 315 - Forma del contratto e unità base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno verbalmente ed anche per iscritto, sulla base del metro cubo o del metro quadrato od a peso oppure con riferimento a listini speciali.

Nel contratti per gli scorzi, gli scorzoni e le sottobanche, ordinariamente si fa riferimento al numero dei pezzi o al peso.

Art. 316 - Collaudo

Salvo eccezioni, il compratore od un suo incaricato sceglie la merce nel deposito del venditore siglandola e martellandola. Il collaudo e la visita creano preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.

Art. 317 - Condizioni di vendita

Le vendite si fanno: «franco vagone od automezzo», intendendosi che il facchinaggio di carico viene eseguito a spese del venditore.

Nelle condizioni di vendita si stabilisce di volta in volta fra le parti se la merce è venduta «franco partenza» o «franco arrivo».

Art. 318 - Obblighi nella consegna non immediata

Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservare la merce in modo che essa non deperisca fino a quando il compratore non cada in mora rispetto ai termini per il ritardo.

Nei documenti deve essere evidenziata la data di consegna.

Art. 319 - Clausola franco confine

Con la clausola «franco confine non sdoganato» s'intende che il compratore assume a suo carico le spese di trasporto dal confine di transito in poi e doganali, nonchè le spese dello spedizioniere italiano.

Con la clausola «franco confine sdoganato» s'intende che il compratore si assume solo le spese di trasporto dal confine di transito in poi.

Art. 320 - Clausola franco destino

Con la clausola «franco destino» si intende che tutte le spese di trasporto restano a carico del venditore; salvo diversa pattuizione le spese doganali restano a carico del compratore.

Art. 321 - Clausola per vagone o per automezzo

Allorché il contratto è fatto «per vagone» o per «automezzo» senza altra specificazione, s'intende vagone ferroviario con carico variante da 14 a 25 tonnellate, e automezzo con carico corrispondente ai tipi normalmente in uso, qualora non sia stato precisato il tonnellaggio in sede di ordinazione.

Art. 322 - Clausola circa

La clausola «circa» riferita al quantitativo, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito.

Per le ordinazioni con misure obbligate è ammessa una tolleranza di quantità del 5%.

Art. 323 - Rischio della spedizione

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino.

La maggiore o minore spesa effettivamente verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe dei trasporti, delle dogane e delle tasse, va a carico o a favore del compratore se la variazione è avvenuta dopo la conclusione della vendita.

Qualora un aumento delle spese, come indicato al comma precedente, colpisca la merce spedita in ritardo dal venditore, quando vi sia un termine fisso per la consegna e, salvo il caso di forza maggiore, questi ne è responsabile.

Art. 324 - Peso

Per il legname da costruzione e da opera venduto a peso deve essere riconosciuto il peso accertato dalle ferrovie in partenza. Nelle spedizioni effettuate con altri mezzi deve essere riconosciuto il peso fatto con regolare bolletta della pesa pubblica più vicina al luogo di partenza.

Art. 325 - Obblighi nella spedizione

Il venditore è tenuto a spedire la merce e cioè a caricarla e consegnarla al vettore entro i termini contrattuali, esclusa ogni responsabilità circa l'epoca dell'arrivo.

Salvo rare eccezioni, le spedizioni per la ferrovia vengono effettuate in porto assegnato a piccola velocità.

Art. 326 - Clausole di spedizione

- a) Per «consegna e spedizione pronta» s'intende che la merce deve essere spedita in una o più volte, entro il termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto;
- b) Per «consegna o spedizione appena pronta od appena possibile» riferita a merce da apprestare, s'intende che il venditore deve spedire la merce entro il termine di 45 giorni dal perfezionamento del contratto in una o più volte;
- c) Per «consegna o spedizione entro ... » s'intende che entro il termine stabilito il venditore deve spedire la merce in una o più volte;
- d) Per «consegna o spedizione a richiesta entro ... » si intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce, in una o più volte, a mezzo disposizioni da darsi con lettera o telegramma entro il termine contrattuale. Le singole spedizioni devono essere fatte entro otto giorni dal ricevimento della disposizione relativa.
- e) Per la merce proveniente direttamente da Paesi Europei è tollerato, nel termine di spedizione, un ritardo fino a 60 giorni.

Art. 327 - Reclami

I reclami di qualsiasi genere per la qualità o dimensione della merce vanno fatti al venditore o al suo legittimo rappresentante con lettera raccomandata o telegramma entro 8 giorni dal ricevimento della merce; per vizi occulti il termine predetto decorre dalla scoperta.

Per la differenza di quantità (numero dei pezzi), se la spedizione è avvenuta a mezzo ferrovia, il compratore ha l'obbligo di presentare subito reclamo all'amministrazione ferroviaria. Se il trasporto è

avvenuto per automezzo, gli eventuali ammanchi devono essere fatti risultare per iscritto sulla nota accompagnatoria della merce per modo che il venditore possa rivalersi su chi ha effettuato il trasporto, se il nolo è franco; se, invece, il nolo è assegnato, il compratore si rivale direttamente sull'autotrasportatore, in difetto di che non ha più il diritto di reclamare verso il venditore. Il reclamo relativo alla qualità deve essere sempre motivato.

Il compratore che ha sporto reclamo deve tenere a disposizione tutta la merce ricevuta, senza farne alcun uso, e custodirla gratuitamente da buon commerciante. Qualora il compratore non ottemperi a tali obblighi il reclamo sarà inefficace ed egli avrà quindi tutti i doveri derivanti dal contratto.

Il venditore che ha ricevuto un reclamo, entro 8 giorni dalla data del reclamo stesso, deve precisare il proprio punto di vista in merito. In caso contrario il reclamo si intende accettato.

Se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tale caso le spese per la custodia della merce, cui dovrà provvedere il compratore, salvo diversa disposizione dei giudici, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

Art. 328 - Pagamento

I pagamenti e le rimesse devono essere fatti al domicilio del venditore; i pagamenti o regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc., non espressamente autorizzati per iscritto dal venditore, non sono liberatori.

L'eventuale sconto contrattuale nel pagamento a contanti va calcolato sull'importo netto della fattura. Per le vendite franco destino nessuno sconto spetta al compratore, per la somma da questi sborsata all'atto dello svincolo della merce, riguardante spese doganali, tassa scambio e trasporto.

Quando sia stato convenuto il regolamento in effetti cambiari (accettazioni o cessioni) gli stessi, con scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro 20 giorni dalla data di spedizione della merce.

In caso di ritardo nel pagamento, oltre il termine stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere al venditore l'interesse di mora in ragione del tasso medio bancario in vigore alla scadenza del termine pattuito.

Art. 329 – Stagionatura ed essiccazione

Si intende stagionato il legname di abete segato con peso specifico non superiore a 500 Kg. per metro cubo e il legname di pino e di larice con peso specifico non superiore a 700 Kg. per metro cubo.

L'essiccazione deve essere effettuata in base alle diverse tipologie del materiale concordato con il rivenditore.

L'essiccazione può essere:

- artificiale, ovvero il trattamento mediante il quale si fa assumere al legno una umidità prefissata con l'ausilio di mezzi che realizzano artificialmente predeterminate condizioni igrometriche.
- naturale (o stagionatura) ovvero il trattamento mediante il quale si lascia perdere progressivamente al legno parte della propria umidità per esposizione alle condizioni climatiche naturali.

Art. 330 - Classificazione del legname

Il legname da costruzione e da opera è classificato nelle seguenti categorie: tronchi, travatura, segati.

Tronchi

Art. 331 - Requisiti dei tronchi

Devono essere sani e dritti; se, nel ricevimento, si riscontrassero dei pezzi avariati, questi potranno essere rifiutati dal compratore o, se accettati, sarà riconosciuto al compratore un adeguato sconto sulla parte avariata.

I tronchi di legno resinosi sono solitamente scortecciati.

Art. 332 - Misurazione della lunghezza

La lunghezza commerciale dei tronchi di resinoso, salvo rare eccezioni, è di metri 4-4, 50-5 con l'aggiunta di una super lunghezza di almeno centimetri 5 se il tronco è tagliato a sega e di centimetri 10 - 15 se le estremità sono arrotondate ad ascia, in modo che i prodotti risultanti non debbano essere inferiori a metri 4,02-4,52-5,02 di lunghezza. Comunque, la cubatura viene calcolata sulla lunghezza commerciale di metri 4 - 4,50 - 5.

Art. 333 - Misurazione dei diametro

La misura del diametro viene determinata calcolando la media tra il diametro minimo e quello massimo, misurati a metà tronco mediante cavalletto metrico. Per i tronchi non scortecciati la misurazione viene effettuata sottocorteccia. Se, eventualmente, alla metà vi fosse un nodo, le due misure vengono prese immediatamente al disotto dello stesso. Il diametro viene calcolato in centimetri, non tenendo conto delle frazioni di centimetro, secondo il sistema italiano.

Art. 334 - Misurazione dei tronchi anormali

Per la misurazione dei tronchi anormali (elicoidali), la quale è presa in croce, si calcola la misura media.

Travatura

Art. 335 - Requisiti della travatura

Deve essere sana, senza marciumi o nodi marci che ne possano pregiudicare la resistenza e non deve presentare spaccature trasversali; normalmente deve essere dritta: è tollerata la curvatura di un centimetro per ogni metro di lunghezza ed è di regola fornita con anima.

Per le travi lamellari valgono le normative UNI.

Art. 336 - Classificazione della travatura

Si distingue in: travatura a spigolo vivo; travatura a spigolo d'uso commerciale; travatura a squadratura uso Trieste; travatura a squadratura uso Cadore; travatura rotonda; travatura a squadratura uso Fiume.

a) Travatura a spigolo vivo - deve avere le facce opposte parallele e i quattro spigoli vivi: è ammessa una piccolissima tolleranza di rottura, imputabile alla manipolazione.

b) Travatura a spigolo d'uso commerciale - deve pure avere i quattro lati segati a facce opposte parallele, è spesso ammessa una tolleranza di smusso non superiore al sesto del lato.

Le suddette categorie di travatura vengono fornite con la sezione richiesta dal compratore. Essendo segate parallelamente devono risultare a sezione uniforme.

c) Travatura a squadratura uso Trieste - travi asciate o segate sui quattro lati seguendo la conicità della pianta. Si suddivide in fileri, travi e bordonali, a seconda delle varie dimensioni:

Fileri: nelle dimensioni usuali in centimetri 8 x 8, 9 x 9, 8 x 11, 9 x 11, 11 x 11 e la lunghezza di metri 4 e sopra, di metro in metro.

Travi: nelle dimensioni usuali di centimetri 11 x 13, 13 x 13, 13 x 16, 13X19 16X16 16X19 16X21, 19X21 19X24, 21X24, 21X27, 24X27, 25 x 30, 27 x 30 e la lunghezza di metri 4 e sopra, di metro in metro.

Bordonali: nelle dimensioni usuali di centimetri 30X30 in avanti. Esistono in commercio anche travature di lunghezza inferiore ai metri 4 e travature misurate di mezzo in mezzo metro. La sezione della travatura e squadratura uso Trieste è presa al calcio. Poichè, però, per difetti di lavorazione o per stagionatura, possono verificarsi delle deficienze, è ammessa una tolleranza di un centimetro la quale, essendo ammessa fin dall'origine, è accettata nei successivi scambi.

La travatura uso Trieste deve essere sufficientemente uniforme nel senso che, fra la base e la cima, la conicità non deve essere eccessiva.

d) Travatura a squadratura uso Cadore - è una mezza squadratura in cui, ordinariamente, un lato solo è perfetto, cioè squadrato fino alla punta (la banca). I travi di larice non vengono, di ordinario, scortecciati.

La misurazione di questa travatura viene presa con cavalletto metrico, a metà del pezzo, in base alle dimensioni dei due lati, prendendo i due lati sul mezzo centimetro, senza tenere conto degli smussi e calcolando il vuoto per pieno.

e) Travatura rotonda - s'intende quella in natura, ma scortecciata quando si tratti di abete. La misura delle grossezza viene presa con cavalletto metrico, a metà tronco. Se alla metà si trovasse un nodo, la misura viene presa immediatamente al disotto del medesimo. Per la travatura rotonda la lunghezza oltre i metri 4 è calcolata di 0 in 10 centimetri pieni.

f) Travatura a squadratura uso Fiume (o testa a testa) - valgono le stesse caratteristiche indicate per la travatura a squadratura uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la sezione stabilita per tutta la lunghezza, con piccola tolleranza di rastremazione.

Segati

Art. 337 - Requisiti dei segati

Tavole - vengono segate coniche o parallele e, trattandosi di merce sufficientemente stagionata, sono ammesse tolleranze di spessore di 2 mm. in meno.

La lunghezza delle tavole è calcolata in metri 4, fatta eccezione per le misure speciali che vengono computate di 50 in 50 cm. in misurazione europea.

Per la misurazione commerciale, valgono le normative vigenti.

Gli spessori usuali dei segati sono i seguenti:

Scurettine	mm.		10
Scurette	»		15
	»		20
Tavole	»		25
	»		30
Ponti	»		35-40
Pancolle	»		45-50
	»		55-60
Morali	»	100 x 100, 90 x 90, 80 x 80, 70 x 70, 60 x 60,	
	»	50x50, 40x40	
Mezzi morali	»	30 x 60, 35 x 70, 40x80	
Listelli	»	25 x 25, 25 x 50, 30 X 30	

Le scurettine e le scurette sono larghe, in media, da centimetri 18 in avanti. La larghezza media delle altre qualità è da centimetri 20 in avanti.

La larghezza delle tavole va da cm. 16 a sopra; al disotto di tale larghezza, e fino agli 8 cm., la tavola viene classificata come sottomisura.

Art. 338 - Classificazione dei segati

A seconda delle qualità le tavole si distinguono nei seguenti assortimenti e la classifica viene fatta esaminando la faccia migliore; se fra l'una faccia e l'altra vi sono due classifiche di differenza allora si fa la media.

a) Tombante - merce come viene dalla sega, escluso il marcio, il rotto e le sottomisure.

b) Monte - come alla lettera a), escluso il quarto.

c) Primo netto - legname perfettamente sano, di buona fibra regolare, dritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, tollerati soltanto i nodi a spillo; senza spaccature né sventature (screpolature su filo). Il larice deve essere con poco alborno; tollerate leggere tracce sui fili.

d) Primo - legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e dritta con pochi e piccoli nodi bianchi, sani e legati, escluse le chiavi (nodi trasversali o a baffo), le spaccature, le sventature (screpolature sul filo) e A rosato; tollerate leggere e brevi fenditure ad una estremità non più lunghe della larghezza della tavola.

e) Secondo - legname sano, ben lavorato, con nodi sani e legati, non cadenti, non eccessivamente grossi né numerosi, tollerate le chiavi in numero non eccessivo.

Le fenditure sono tollerate da ambo le estremità, purché ciascuna non ecceda in lunghezza la larghezza della tavola; tollerate strisce di rosato e leggere svenature, esclusi tarlo e verme.

- j) Primo e secondo - come le voci d) ed f) senza obbligo di percentuali dell'uno o dell'altro, salvo diversa pattuizione.
- g) Secondo corrente o andante - assortimento intermedio fra il secondo ed il terzo.
- k) Terzo - tavola con difetti di lavorazione, nodi grossi e sani, chiavi, macchie nere e bleu, rosato, svenature, spaccature di lunghezza non superiore a due volte la larghezza della tavola, cotto duro. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite e il marcio tenero.
- i) Quarto - tutte le tavole non comprese nel terzo, purchè a tenuta di chiodo.
- l) Bottolame - è un tavolame di lunghezza inferiore ai 4 metri ma, comunque, di larghezza superiore a cm. 16 prodotto dal piede o dal tronco della pianta.
- m) Cortame - tavole da metri 1 in sopra, senza classificazione di qualità e senza obbligo di media lunghezza; la larghezza è da cm. 8 in sopra.
- n) Pezzame - merce da cm. 30 in sopra che si vende esclusivamente peso o a metrostero.

Art. 339 - Modalità di misurazione

La misura delle tavole contrattate a metro cubo, trasversale o quadrato della lunghezza ordinaria di metri 4, viene preso all'altezza di metri 1,60 1,70 circa, dalla parte più larga.

Morali

Art. 340 - Modalità della vendita

Si vendono, salvo patto contrario, in un unico assortimento, escluso guasto, lo smusso troppo forte ed il contorto; un leggero smusso, è, però ammesso da due sole parti e soltanto in rapporto ad un terzo del quantitativo complessivamente contratto.

Scorzi, scorzoni, sottobanche

Art. 341 - Base della contrattazione e requisiti della merce

Si vendono a peso o a numero. Gli scorzoni e le sottobanche devono presentare le due facce totalmente scoperte.

2) LEGNAME DI LATIFOGLIE

Art. 342 - Unità base di contrattazione

Le tavole e i tronchi di legno di latifoglia si contrattano, ordinariamente, a misura o a peso. Nel caso di contrattazione a metro cubo, la misura della larghezza si prende a metà di ogni tavola e a metà dello smusso e quella grossezza nel punto di minimo spessore.

Nel caso di tavole irregolari si fa una media stimata.

Art. 343 - Modo di misurazione

La misurazione della grossezza dei tronchi di legno di latifoglie viene presa sui tronchi scortecciati, oppure, in accordo fra le parti, si stabilisce una percentuale media di deduzione per la corteccia.

Art. 344 - Prezzo

Nelle contrattazioni di tale legname: pioppo, olmo, rovere, noce, frassino, castagno, ecc. il prezzo viene fissato, generalmente, in seguito a visita della merce.

Art. 345 - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di legname da costruzione e da opera, spetta la provvigione del 2 per cento, a carico del venditore.

COMPENSATI E MULTISTRATI, PANIFORTI LISTELLARI, PANNELLI TRUCIOLARI e/o NOBILITATI, PANNELLI DI FIBRA, IMPIALLACCIATURE

1) *GENERALITA'*

Art. 346 - Forma del contratto

Le contrattazioni si fanno verbalmente o per iscritto.

Art. 347 - Condizioni di vendita

Le vendite si fanno «franco magazzino» o «stabilimento» oppure «franco arrivo», secondo la forma del contratto convenuto.

Art. 348 - Quantitativi

Se nel contratto di vendita viene inserita la clausola «circa» il venditore ha la facoltà di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito. Nel caso di ordinazione con misure speciali, anche con quantitativo fissato, è facoltà del venditore consegnare con una tolleranza del 10% in più o in meno.

Art. 349 - Termine di consegna

Se nella commissione di vendita viene specificato «spedizione pronta» s'intende che la merce può venire spedita in una o più volte entro il termine di 20 giorni dalla conferma, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 350 - Rischio della spedizione

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco arrivo. Eventuali variazioni delle tariffe dei trasporti, dogane o altro, sono a carico del compratore se la variazione è avvenuta dopo la conclusione della vendita.

Quando vi è un termine fisso per la consegna, se un aumento delle spese colpisce la merce spedita in ritardo dal venditore, questi ne è responsabile.

Art. 351 - Reclami

I reclami per qualità o dimensioni della merce vanno fatti al venditore con lettera raccomandata entro 8 giorni dallo scarico.

Per i vizi occulti il termine predetto decorre dalla scoperta.

Il venditore dovrà rispondere alla lettera di reclamo entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando il suo punto di vista; in caso contrario il reclamo si intende accettato.

Nel frattempo la merce dovrà venire conservata dall'acquirente nelle migliori condizioni e non è consentito un utilizzo nemmeno parziale; se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tal caso le spese per la custodia della merce, cui dovrà provvedere il compratore, salvo diversa disposizione del giudice, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

Reclami per differenza di quantità vanno fatti al momento dello scarico al trasportatore (sia esso autotrasportatore o amministrazione ferroviaria) e devono risultare per iscritto sulla bolletta accompagnatoria.

Viene informato degli ammanchi anche il venditore, in modo che questi possa rivalersi sul trasportatore nel caso di venduto franco arrivo.

Art. 352 - Pagamenti

I pagamenti devono essere fatti al domicilio del venditore.

Nel caso di pagamento ritardato, rispetto ai termini convenuti, il compratore dovrà riconoscere un interesse di mora in ragione del tasso medio bancario in vigore al momento della scadenza dei termini pattuiti.

2) COMPENSATI E MULTISTRATI

Art. 353 - Unità di base della contrattazione

L'unità di misura per la vendita di questi materiali è il metro cubo o il metro quadrato.

Art. 354 - Modo di misurazione

Le dimensioni in cm. vanno da 162 a 310 ca. in lunghezza e da cm. 80 fino a 185/190 in larghezza; generalmente con multipli di 10 cm. in lunghezza e 5 cm. in larghezza. E' consuetudine, nell'indicazione di una misura (es. 250 x 170), che la prima misura indichi il senso della vena del legno dello strato esterno.

Si possono comunque produrre compensati e multistrati in misure diverse, su richiesta del cliente e comunque soggette a pattuizioni particolari. Inoltre devono essere bene incollati, secondo normative U.N.I., e con legname essiccato non superiore al 13% di umidità.

Art. 355 - Classificazione dei compensati

La classificazione dei compensati di pioppo si riferisce all'aspetto delle facce esterne.

Le classi principali sono A, B, BB. t prevista anche la classe superiore AI in relazione all'impiego di sfogliati di qualità particolarmente elevata, e la classe inferiore C.

Ciascuna faccia dei compensati di pioppo è separatamente classificata per cui possono avere, a titolo di esempio, le classi A/B, A/BB, B/BB, B/C, C/C ecc.

E' prevista anche una qualità «monte» che prevede l'assieme di tutti questi assortimenti, escluso il C/C.

Le tolleranze di spessore possono andare da + o - 2/10 negli spessori minimi (mm. + o - 3/4) fino a + o - 5/10 negli spessori forti.

La prima faccia deve essere levigata.

3) PANIFORTI LISTELLARI

Art. 356 - Unità di base della contrattazione

Sono venduti a metro cubo o a metro quadrato. Gli spessori vanno da mm. 13 in avanti e le dimensioni standard sono di cm. 250/1350 x 120/185.

Art. 357 - Requisiti

I listelli costituenti l'interno sono in abete, pioppo o altre essenze e possono essere incollati fra loro o «legati a spago».

Devono essere di fibra tenera e stagionati per evitare contorcimenti. Il tavolaccio di listelli viene ricoperto da uno o due strati di derulato o tranciato di essenze varie disposti consecutivamente e incollati, sotto pressa, trasversalmente alla direzione dei listelli.

Il pannello così ottenuto va levigato e calibrato. L'assortimento è normalmente il «monte» previsto per i compensati, con tolleranza di lievi difetti sulla prima faccia.

Le tolleranze di spessore sono nell'ordine di + o - 2/10 e il pannello deve presentarsi in piano e con incollaggio perfetto.

4) PANNELLI TRUCIOLARI E NOBILITATI

Art. 358 - Unità base di contrattazione

Sono trattati a metro cubo o metro quadro. Gli spessori vanno da mm. 3 a mm. 40 e le dimensioni standard sono di cm. 300/550X 130/230.

Art. 359 - Requisiti

Sono costruiti da scaglie di pioppo, legni resinosi o di altre essenze essiccate, mescolate con collanti e pressate in modo da creare una certa stratificazione (scaglie piccole in superficie, quelle grosse all'interno). Il peso specifico (da 580 Kg./mc. a 680, base mm. 18---20), assieme alla finitura superficiale e alla calibratura (tolleranza + o - 2110) sono le caratteristiche fondamentali di questo prodotto. Umidità da 6 a 8%. Rigonfiamento dopo 2h. in acqua 6/8%. Resistenza flessione 180/300 Kg./cm. quadrati. Resistenza trazione trasversale 4-7 Kg./cm'.

Queste caratteristiche variano da produzione a produzione e possono essere precisate in sede di trattativa.

Art. 360 - Pannelli truciolari

Il pannello truciolare da mm. 12 in avanti deve presentarsi in piano, non avere tensioni superficiali che lo scompensino e deve essere levigato sulle due facce.

L'assortimento normale è il «monte» esclusi i pannelli con vistose macchie di colla e difetti di calibratura che vengono considerati di seconda scelta.

Questo tipo di materiale non ha particolare resistenza all'umidità, a meno che non sia stato trattato con incollaggio, fenolico (AW 100).

Art. 361 - Pannelli nobilitati

Un derivato del truciolare è il pannello nobilitato con carte fenoliche e melaminiche decorative che vengono applicate direttamente sul pannello con procedimento di fusione delle resine contenute in queste carte, usando le presse a caldo.

Valgono le stesse caratteristiche di peso specifico e di tolleranza dei pannelli truciolari ed in più le superfici di laminato plastico così ottenute devono essere prive di difetti.

Salvo pattuizione contraria nelle consegne sono previsti pannelli di seconda scelta per un massimo del 10% (tollerati punti neri, piccole macchie, qualche rigatura) con uno sconto da convenire.

Data la vastità delle applicazioni del nobilitato si inserisce, in sede di conclusione di contratto, la clausola «come da campione presentato».

5) PANNELLI DI FIBRA

Art. 362 - Unità base di contrattazione

Vengono trattati a metro quadro.

Art. 363 - Requisiti

Sono costituiti da legname resinoso o di latifoglie sminuzzato e sfibrato con vapore ad alta pressione.

La pasta di legno così ottenuta viene trattata con collanti e paraffine fino a ricavare un tappeto che viene sezionato nelle misure standard (cm. 360/ 560X 125/180) essiccato e compresso fino a creare pannelli di vari spessori (da mm. 1,8 fino a mm. 4,5 per i tipi pressati o extra-duri e da mm. 8 a mm. 12 per i tipi porosi o pannelli isolanti).

I tipi pressati hanno una superficie lucida e la seconda zigrinata; è tollerata una differenza di spessore d'assortimento + o - 2/10.

6) IMPIALLACCIATURE

Art. 364 - Unità base di contrattazione

Vengono trattate a metro quadrato. Gli spessori variano a seconda delle essenze, comunque da un minimo di 5/10 ad un massimo di 12/10. I tracciati vengono anche prodotti di mm. 2 o 3.

Non esistono lunghezze o larghezze standard, ma si preparano normalmente pacchi sfruttando al massimo la dimensione dei tronchi dei quali vengono ricavati.

La misurazione viene effettuata di 5 in 5 cm. in lunghezza e da cm. 1 per cm. 1 in larghezza.

Nella misura vengono concessi adeguati bonifici per rotture nelle testate, nodi o altri difetti sulle superfici del foglio.

A seconda delle essenze e dei risultati che si vogliono ottenere (impiallacciatura rigata o fiammata) i tronchi vengono tranciati sul «quarto», sul «terzo» o sul diametro dello stesso.

MOBILIO E SERRAMENTI

1) MOBILI

Art. 365 - Modalità di contrattazione

Si contrattano, su visita del cliente, sul luogo di produzione o di vendita, o da catalogo.

Art. 366 - Requisiti della merce

I mobili devono essere costruiti a regola d'arte, con materiale sano e devono essere precisati i materiali impiegati, secondo normative di legge con la scheda prodotto.

Art. 367 - Vendite rateali

Nelle vendite rateali, qualora si stipuli il contratto di riservato dominio, le spese, comprese quelle di registrazione, sono a carico del compratore.

Art. 368 - Spese di imballaggio e trasporto

L'imballaggio e il trasporto vengono conteggiati a parte e sono a carico del compratore, salvo diverso accordo.

2) SERRAMENTI

Art. 369 - Modalità di contrattazione

Le contrattazioni vengono fatte verbalmente o per iscritto ed eventualmente sono completate da disegni.

Art. 370 - Misurazioni delle finestre

Le finestre su telaio si misurano a mq. vuoto per pieno nelle dimensioni esterne del telaio fisso.

Nel caso di forme curvilinee, la misurazione, tanto per le finestre quante per le porte e gli oscuri, viene fatta secondo il massimo parallelogramma circoscritto, vale a dire massima larghezza per massima altezza.

Per i fori di piccole dimensioni il minimo fatturabile è di mq. 1,60.

Art. 371 - Misurazione delle porte finestre

Le porte finestre su telaio vanno misurate allo stesso modo delle finestre su telai (per fori minimi di mq. 1,60).

Art. 372 - Misurazione delle «casse maestà»

Le «casse maestà» vanno misurate a ml. in luce foro nella linea massima esterna, variandone il relativo prezzo in dipendenza dello spessore dei muri, del legname usato e della lunghezza della maestà; in tal caso le porte su «cassa maestà» vanno misurate in luce foro a mq..

La venatura del legno utilizzato per la confezionatura di parti interne lucidate è quella naturale propria di ogni essenza e può differire nella coloratura a secondo che trattisi di parti massicce o impiallacciate.

Art. 373 - Misurazione delle persiane avvolgibili

Le persiane avvolgibili, a guida incassata, vanno misurate a mq. maggiorate di cm. 5 della larghezza dei fori e di cm. 25 dell'altezza dei fori luce.

Le persiane avvolgibili con apparecchio a sporgere vanno misurate sempre a mq., ma nella larghezza dei fori luce con uno scarto di cm. 25 in più dell'altezza dei fori luce.

Le persiane avvolgibili di misure eccezionali, normalmente, formano oggetto di contratto a parte. Il minimo fatturabile è di norma di mq. 1,75.

Art. 374 - Prezzo

Il prezzo viene pattuito a mq. in rapporto allo spessore ed alla essenza del legno usato, nonché alla qualità delle finiture,, con o senza vetri, nella misura esterna, telaio compreso e comprese le coloriture e le verniciature, salvo patto contrario.

Per quanto riguarda serramenti di forme curvilinee il prezzo può essere maggiorato dal 20% al 40% a seconda del tipo di lavorazione.

Lo spessore, salvo patto contrario, è quello lordo commerciale (dedotta la perdita di lavorazione).

Salvo patto contrario, il prezzo non comprende la messa in opera.

Il prezzo è comprensivo invece dei normali accessori e cornici di riquadro.

PARCHETTI

Art. 375 - Modalità della contrattazione

I parchetti si contrattano a mq. franco stabilimento produttore, franco cantiere o posti in opera.

Lo scarico ed il trasporto ai piani sono a carico del committente.

Art. 376 - Classificazione: parchetti esteri e nazionali

I parchetti di uso comune si distinguono in due categorie: estera e nazionale.

I parchetti esteri sono quelli ricavati dal legname di produzione estera denominato «slavonia» o altre provenienze di essenze pregiate e sono classificati in tre scelte:

a) appartengono alla «prima extra» quelli ricavati da legname a fibra diritta, non molto larga, di colorazione pressochè uniforme, esente da qualsiasi difetto;

b) appartengono alla «prima commerciale» quelli ricavati da legname a fibra più larga, alle volte non parallela, di colorazione pressochè uniforme, senza nodi; è ammesso qualche occhio di pernice ed altri difetti;

c) appartengono alla «seconda commerciale» quelli ricavati da legname a fibra larga, anche traversa, di colorazione non uniforme, con qualche piccolo nodo (non passante), anche alburnato da un solo lato e venato di rosso.

I parchetti nazionali sono quelli ricavati da legname di produzione nazionale e sono classificati in due scelte:

a) appartengono alla «prima extra nazionale» quelli ricavati da legno fibra dritta, di colorazione pressochè uniforme, senza nodi ed esenti da qualsiasi difetto;

b) appartengono alla «prima commerciale nazionale» quelli ricavati d legno di colorazione non uniforme e che presenta qualche traccia di alburo; è tollerato qualche nodo.

Art. 377 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in rapporto allo spessore, qualità ed essenza del legno usato e comprende, qualora si riferisca a parchetti posti in opera, l'orditura normale (massima copertura cm. 5), la raschiatura, la ceratura e verniciatura a due o più mani.

Il prezzo dei parchetti con sottostrato sfaltico venduti in opera ce prende la malta di posa e la manovalanza.

La misura va presa da muro a muro. La cornice di riquadro non è cc presa nel prezzo, ma va completata a ml. così pure lo zoccolo. I parchetti venduti in pacchi fuori opera vanno misurati a mq, al netto delle immaschiature.

IMBALLAGGI

Art. 378 - Modalità della contrattazione

Gli imballaggi si contrattano a numero su misure obbligate ed a volte su campione.

Art. 379 - Classificazione

Si suddividono in due categorie: comuni e speciali.

Comuni, sono quelli greggi ricavati da legno andante ma sano; speciali, sono quelli lavorati con o senza serramenti ed a volte con parti di legno preparati o finiti secondo la richiesta.

Cap. 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINE – MATOGRAFICHE

CARTA E CARTONI

Carta

Art. 380 - Unità di base di contrattazione

La carta è contrattata a peso oppure a fogli, a risme o a bobine. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli e quella carta allestita (bianca o rigata) di 400 fogli.

Art. 381 - Ordinazione

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero dei fogli, delle risme o delle bobine oppure col peso complessivo;
- la qualità, con riferimento a un tipo, marca o campione, e così pure ogni altra indicazione tecnica eventualmente necessaria;
- il colore, con riferimento a un tipo, marca o campione;

- il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le altre condizioni richieste (prezzo, termini di consegna, pagamento, trasporto, costo imballo, ecc.) necessarie per la conclusione del contratto.

Art. 382 - Conferma d'ordine

Tutte le ordinazioni sono soggette all'accettazione della casa venditrice.

La non accettazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ordine. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Art. 383 - Confezione ed imballaggio

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, è compreso il peso della confezione.

Nel peso della carta in bobine è compresa anche l'anima intera.

Art. 384 - Tolleranze nel peso per metro quadrato della carta (grammatura)

Sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno:

fino al 6% per carte	sino	a 20 grammi per metro quadrato
fino al 5% per carte	da 21	a 40 grammi per metro quadrato
fino al 3% per carte	da 41	a 180 grammi per metro quadrato
fino al 4% per carte	da 181	a 240 grammi per metro quadrato
fino al 8% per carte superiori		a 240 grammi per metro quadrato
fino al 3% per tutte le carte in bobine		
fino al 5% per tutte le carte a mano e in genere per tutte le carte asciugate all'aria (gelatine)		
fino al 6% per tutte le carte d'impacco e d'imballo		
fino al 8% per tutte le carte ondulate.		

Singoli fogli o pezzi staccati dalle bobine, più pesanti o più leggeri della tolleranza, non sono ammessi per il giudizio del complesso della partita.

Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello della contrattazione è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.

Art. 385 - Tolleranze nella misura

La carta in formato disteso è fornita, di regola, non refilata, cioè con tagli come provengono dalle macchine continue, fatta eccezione per la carta paglia greggia. E' concessa una tolleranza di misura di 2 mm., in più od in meno, su ambedue le dimensioni.

Sulla carta refilata è tollerata la differenza di 1 millimetro. Sulla carta in bobine è ammessa una tolleranza sulla larghezza di 2 millimetri, ad eccezione della carta in rotolo per macchine da ufficio e per usi tecnici per la quale è ammessa la tolleranza di mezzo millimetro in larghezza.

Art. 386 - Tolleranze di peso sulle ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, è concessa una tolleranza in più o in meno sul fabbricato, come di seguito specificato:

15% per le commissioni inferiori ai 1.000 kg.;
 5% per le commissioni di almeno 1.000 kg. e inferiori a 5.000 kg.;
 4% per le commissioni di almeno 5.000 kg. e inferiori a 40.000 kg.;
 3% per le commissioni di almeno 40.000 kg.

Art. 387 - Tolleranze di qualità

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità della carta non giustificano reclami o rifiuto di ricevimento da parte del committente; esse vanno tollerate anche nelle differenti parti di una medesima fabbricazione, ma nei riguardi della tinta, devono però essere separate accuratamente nella scelta dandone notizia al committente con annotazioni in bolla di consegna.

Art. 388 - Composizione dell'impasto

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base, comunque rispettando le disposizioni di legge.

Se è convenuto che la carta sia composta interamente di fibre di pasta chimica, essa può tuttavia contenere tracce di pasta meccanica di legno e/o pasta semichimica.

Se la carta è espressamente richiesta per alimenti, si richiede l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 389 - Termini della consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce fornita franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne è assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 390 - Pagamento

Salvo speciali pattuizioni, il pagamento si intende per contanti a 30 giorni sconto 3 per cento.

Art. 391 - Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore ai fini della verifica per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Cartoni

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per le carte ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 392 - Ordinazioni

Nelle ordinazioni di cartoni del formato normale, vale a dire cm. 71 x 10, il committente, può indicare la quantità anche per i pacchi di kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco.

I cartoni comuni, ordinati in base al numero dei fogli per pacco da 25 Kg., sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 393 - Tolleranze

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza del 8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Art. 394 - Formati

I cartoni vegetali, cuoio o bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm. 70X 100.

Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone ondulati.

Art. 395 - Ordinazione e contrattazione

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore. Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 1. per la carta e il cartone ondulati: lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) altezza (senso parallelo all'ondulazione).
 2. per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati: lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite a misure utili interne intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata:
- d) tutte le altre indicazioni (prezzo, disegni, campioni, senso della canna ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- e) l'eventuale l'imballaggio speciale desiderato.

Art. 396 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente. Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione dell'ordine.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta.

Art. 397 - Unità di base della contrattazione

La carta ed il cartone ondulati sono contratti a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le condizioni di carta e cartone ondulati sono contratti a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

Art. 398 - Imballaggio

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

Art. 399 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzioni di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

Art. 400 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

1. per la carta ondulata «non refilata» è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1 % in più o in meno e del 2 % in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
2. per i cartoni ondulati «non refilati» in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e di mm. 20 in più o mm. 10 in meno nel senso della lunghezza.
3. per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni siano date dal committente con le dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 3 in più per imballaggio che totalizzano sino a mm. 1500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori a mm 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 5 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione;

b) sulla qualità:

sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulato in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

1. per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 5 q.li; 15% da 5 a 20 q.li e 10% oltre i 20 q.li.
Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'1 % per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra a peso dichiarato in partenza ed il peso riscontrato all'arrivo;
2. per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a n. 500 casse o pezzi; 15% da n. 501 a n. 2000 casse o pezzi; 10% oltre 2000 casse o pezzi;

d) nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una «seconda scelta», senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%.

E' ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3 % di seconda scelta con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito.

Art. 401 - Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove il committente richieda la spedizione della merce tramite un suo servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto e a suo carico.

Art. 402 - Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento per 9 peso, la quantità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami leggere differenze di tonalità della tinta delle carte impiegate, ne la differenza di tonalità dei colori di stampa.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

a) *Industria grafica*

Art. 403 - Preventivi

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altri, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche qualora non segua l'ordinazione.

I prezzi indicativi nei preventivi non impegnano l'azienda grafica per più di otto giorni e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle proporzioni di testo e di spazio;
- per merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico fornitore. Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e sono perciò fatturate a parte le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, le immagini, e i file in formato digitale, gli impaginati, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione o alla stampa.

Art. 404 - Ordinazione

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto ecc.) necessarie per la conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Art. 405 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 20 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme 'alla proposta, equivale a nuova proposta.

Art. 406 - Bozze

Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve termine possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa, deve apportare su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

Art. 407 - Sospensione e modificazione del lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Sono altresì a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Le bozze e le prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove si intendono presentate solo per l'approvazione dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Art. 408 - Modifiche o revisione dei prezzi

Eventuali variazioni del costo della manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto ad una revisione del prezzo, purchè la variazione dei costi del materiale e/o della manodopera determini un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo.

Una equa maggiorazione del prezzo può essere concordata fra le parti anche nel caso in cui, a richiesta del committente, A lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

Art. 409 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Ove il committente non provveda al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a carico del committente.

Art. 410 - Fotoriproduzioni grafiche (clichè e fotolito)

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm', decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezza tinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricomie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm² 50 a cm² 100 e per i lavori a colori da cm' 50 a cm' 150). Per quanto riguarda i clichè tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm. 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari. Gli esemplari di prove richiesti in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione od ai positivi retinati per le modifiche di colore dell'originale, le pellicole controtipiche (tipons), i ritocchi eseguiti a computer, le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, eventuali prove digitali fedeli o prove e colori certificati come pure i trasporti fotolitografici avvolgibili.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, le negative restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

Art. 411 - Negativi, fotoriproduzioni, file digitali

I negativi di proprietà del fotografo e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

La proprietà del materiale in digitale è di chi lo ha realizzato.

Art. 412 - Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.)

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dall'azienda grafica.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato sia fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

I maggiori costi per l'azienda grafica, derivanti dai difetti dei materiali forniti, sono a carico del committente il quale deve essere tempestivamente informato.

Art. 413 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10% in più o in meno a seconda del numero delle lavorazioni, della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 15%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno seimila copie. Questa percentuale raggiunge il 3% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20 x 30 od inferiore a cm. 10 x 15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta «tipo india» od a tirature inferiori alle seimila copie. Lo scarto può raggiungere il 10% nel caso di volumi stampati su carta di grammatura inferiore a g. 45 per metro quadrato.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, se non restituiti al cliente, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore.

Per le tele, i cartoni e le carte per il rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

b) sui colori:

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

c) scansioni:

Le scansioni vengono eseguite seguendo la cromia dell'originale, eventuali discordanze sulla prova saranno ritenute interventi correttivi e quindi conteggiati a parte.

Art. 414 - Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità, sono a carico del committente.

Art. 415 - Imballaggio

Le spese dell'imballaggio sono a carico del committente.

Art. 416 - Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 417 - Pagamento

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce, salvo diversa pattuizione.

Art. 418 - Reclami

I reclami da parte del committente normalmente devono essere fatti per iscritto.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per vizi ed i difetti occulti, ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore ai fini della verifica per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Art. 419 - Assicurazioni

Il committente deve provvedere ad assicurare a proprie spese le opere e i materiali consegnati all'impresa esecutrice del lavoro. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde del perimento o del deterioramento che nei limiti della comune diligenza del «buon padre di famiglia».

b) Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso

Art. 420 - Preventivi

Le offerte ed i prezzi proposti dal venditore rimangono validi per non più di otto giorni.

Art. 421 - Ordinazione

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) le misure, espresse in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 1. per gli astucci pieghevoli e le scatole pieghevoli: lunghezza, larghezza e altezza indicate nell'ordine e rilevate dal centro delle cordonature interne; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere specificata;
 2. per gli imballaggi cilindrici: diametro ed altezza sia interni che esterni;
 3. per gli imballaggi e le confezioni forniti in bobina: altezza della fascia, diametro interno del mandrino, diametro esterno massimo della bobina, passo di stampa;
 4. per tutti gli altri articoli (scatole, astucci, sacchi, sacchetti, buste, contenitori e confezioni in genere): lunghezza, larghezza, altezza, diametro e qualsiasi altra indicazione atta a stabilire le dimensioni;
- d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

Art. 422 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata, normalmente per iscritto, al committente entro il termine di giorni venti dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del venditore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze rispetto all'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 423 - Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni vengono effettuate a numero o a peso ed i prezzi indicati nell'offerta sono al netto da qualsiasi onere e tributo.

I progetti, i modelli, le attrezzature, gli impianti e tutti i lavori preparatori in genere vengono fatturati a parte anche quando non siano seguiti da ordinazione.

Art. 424 - Modifiche o revisione dei prezzi

Eventuali variazioni nel costo della mano d'opera e delle materie prime nel corso dell'esecuzione del lavoro devono essere comunicate al committente per dar diritto ad una equa revisione del prezzo, purchè le variazioni dei costi del materiale e/o della manodopera determinino un aumento o diminuzione superiore al decimo del prezzo.

Tale revisione è in facoltà del venditore anche nel caso in cui, a richiesta del committente, A lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

Art. 425 - Proprietà artistica e industriale

Nel caso in cui il venditore esegua un lavoro che comporti un'attività creativa, i disegni, i testi, i bozzetti esecutivi su supporto magnetico, le forme di fustelle e tutti i lavori preparatori in genere rimangono di sua proprietà esclusiva e possono essere utilizzati solo con la sua autorizzazione e dietro un compenso da determinarsi.

Restano altresì di esclusiva proprietà del venditore i materiali quali tipons, negativi, positivi, clichés da lui approntati, anche nel caso in cui il costo degli stessi sia stato addebitato al committente salvo diversa pattuizione.

Inoltre, si intendono di proprietà anche le lavorazioni a computer, fotoritocchi, elaborazioni grafiche, variazioni su files del cliente.

Al cliente, dietro richiesta, potrà essere fornito solamente il file di stampa.

Art. 426 - Imballaggio

L'imballaggio viene normalmente fatturato a parte.

Art. 427 - Termini di consegna o ritiro

Il termine di consegna viene fissato contrattualmente.

Nel caso in cui siano previsti «ritiri a richiesta» il ritiro deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di conferma dell'ordine o dalla data dell'ultima consegna in quanto espressamente pattuita.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

Il venditore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

Art. 428 - Tolleranze

Per la carta, i cartoncini ed i cartoni impiegati per la fabbricazione valgono, in quanto applicabili, le medesime tolleranze in uso nel commercio di tali materie prime.

E' riconosciuta una tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato.

Art. 429 - Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove l'acquirente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

Art. 430 - Pagamento

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce.

Art. 431 - Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi ed i difetti occulti ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del venditore ai fini della verifica per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

c) Carte speciali per imballaggio e confezioni e imballaggi di carta speciale ⁽¹⁾

Per quanto riguarda le carte speciali per imballaggio e le confezioni e gli imballaggi di carta speciale valgono gli usi suindicati per gli imballaggi e le confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso ad eccezione degli usi particolari di cui agli articoli 432,433,434.

Art. 432 - Unità base di contrattazione

Le contrattazioni vengono effettuate oltre che a numero e a peso, anche a metro lineare e a metro quadrato.

Art. 433 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla grammatura, per le carte speciali:

la tolleranza media per ogni fornitura è del 10% in più o in meno sulla grammatura contrattata con possibilità di massima escursione del 2% in più o in meno;

b) sulla quantità, per le confezioni e gli imballaggi:

25% per le ordinazioni fino a kg. 500;
22% per le ordinazioni da kg. 501 a kg. 1000;
18% per le ordinazioni da kg. 1.001 a kg. 2.500;
15% per le ordinazioni oltre kg. 2.500.

Art. 434 - Verifica della merce

La verifica delle qualità essenziali o contrattuali va eseguita su una pluralità di campioni prelevati a caso.

Per il materiale in bobine l'esame va effettuato sul 5% della fornitura con prelievo di due campioni per bobina, distanziati fra di loro; per gli altri prodotti (confezionati o formati) col prelievo di due campioni sul 5% della merce con riferimento all'unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, ecc.)

In ogni caso il numero dei campioni non deve essere inferiore a dieci.

Per quanto riguarda la grammatura, l'unità di misura minima per il controllo è il decimetro quadrato, senza tener conto dell'incidenza del peso della stampa.

d) Commercio dei libri nuovi (vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari)

Art. 435 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la vendita di libri di nuova edizione e di ristampa che il libraio od il cartolibraio ordina direttamente all'editore, o al distributore, anche su prenotazione, ed il riordino di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.

¹ Nelle carte speciali per imballaggio rientrano, oltre alle carte dell'uopo trasformate, anche le carte accoppiate per imballaggio.

Art. 436 - Commissione (contenuto)

Nella commissione tramite agente, vengono indicati le quantità, il titolo dei libri e l'edizione secondo il listino pubblicato dall'editore.

Art. 437 - Conclusione del contratto

La vendita di libri nuovi e di ristampe, se effettuata tramite agente senza rappresentanza, è subordinata all'accettazione dell'editore.

Art. 438 - Clausole speciali

L'editore, sui contratti dei libri nuovi e delle ristampe, normalmente applica ai rivenditori librai uno sconto del 30-35% sui prezzi di copertina defiscalizzati se la consegna è definita in conto assoluto. Su un quantitativo di 10- 12 unità normalmente l'editore concede una copia omaggio. Lo sconto sul prezzo defiscalizzato dei libri scolastici è del 25% in conto assoluto senza resa.

Art. 439 - Unità di contrattazione

I libri nuovi vengono contratti a unità.

La merce spedita su richiesta del committente viaggia a suo rischio e pericolo.

Art. 440 - Imballaggio e trasporto

Per i libri scolastici editi fuori piazza l'onere della confezione, imballaggio e trasporto è a carico del committente sul prezzo di copertina defiscalizzato.

PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA

Art. 441 – Oggetto del contratto

Forma oggetto del contratto di vendita il materiale sensibile non impressionato.

Art. 442 – Prezzo

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o al prezzo normalmente praticato del venditore per la stessa categoria di compratori o, in difetto di tali elementi, ai listini di vendita, con l'obbligo per il venditore di informare preventivamente l'acquirente abituale alle sopravvenute variazioni di prezzo.

Art. 443 – Contestazioni

Per gli impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

In caso di difetti di fabbricazioni, il venditore sostituisce il prodotto difettoso, anche se già impressionato, ma non è tenuto ad ulteriori risarcimenti.

Art. 444 – Materiale in lavorazione

I fotografi in genere, i commercianti, i fotolaboratori, le case fabbricanti che ricevono il materiali fotografico e cinematografico impressionato dal cliente, per effettuare lo sviluppo, la stampa, la inversione e lavorazioni in genere, in caso di danni o perdite imputabili, sono tenuti alla sostituzione con eguale materiale vergine.

Cap. 13 - *PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE*

ACCIAI - FERRAMENTA - METALLI

Art. 445 - Offerte

Le offerte sono sempre senza impegno, salvo espressa indicazione in contrario; per materiali preparati su disponibilità di magazzino le offerte si intendono sempre salvo il venduto.

Art. 446 - Ordinazioni

Le ordinazioni per invio diretto del produttore o del magazzino commerciante, assunte a mezzo rappresentanti, venditori, piazzisti o trasmesse direttamente, si intendono perfezionate a tutti gli effetti solamente a seguito di conferma della ditta fornitrice.

Art. 447 - Modalità delle contrattazioni

Le contrattazioni di acciai, ferramenta e metalli si effettuano a termini della nomenclatura d'uso corrente ed in base alle norme delle tabelle «U.N.I.», per quanto applicabili, con richiamo ai cataloghi ed ai listini dei prezzi del venditore.

Il riferimento ai cataloghi, ai preventivi e ai disegni, in rapporto alle misure, al peso, al contenuto, ecc. si intende fatto a titolo informativo e col riconoscimento delle tolleranze d'uso stabilite dai produttori. Le eventuali osservazioni, modifiche od aggiunte alle condizioni generali di vendita fissate dai produttori sono impegnative se vengono accettate da entrambi i contraenti.

Art. 448 - Peso

Per spedizioni effettuate direttamente dai produttori o da magazzino commerciante, vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accettato in partenza. Possono formare oggetto di reclami eventuali differenze eccedenti il 3 per mille del peso totale del carico, purchè segnalate per iscritto al ricevimento del materiale.

Art. 449 - Termini di consegna

Salvo speciali pattuizioni, i termini di spedizione e di consegna vanno intesi a titolo indicativo. Qualora una ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte, per mancanza di disponibilità, il venditore è in diritto di spedire la parte restante quando lo sia in grado, a meno che il residuo dell'ordine non sia stato regolarmente annullato dal venditore medesimo o dal compratore. In nessun caso il compratore può chiedere proroghe di pagamento per la parte già fatturata e spedita.

Art. 450 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del compratore e, salvo particolari convenzioni, il venditore non lo accetta in restituzione.

Art. 451 - Spedizione

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente, anche se viene venduta franco destino. Ogni responsabilità da parte del venditore cessa al momento della consegna della merce al vettore. Il venditore, quando non esistono istruzioni speciali da parte del compratore, ha A diritto di far eseguire il trasporto della merce col mezzo ritenuto più conveniente.

Art. 452 - Prezzo base ed extra

Salvo patti speciali, il prezzo degli acciai, della ferramenta e dei metalli s'intende riferito alle misure corrispondenti al prezzo base. Sono altresì in uso «extra» e gli sconti in rapporto alle varie qualità, quantità, misure e profili.

I prezzi dei prodotti siderurgici per spedizione diretta dal produttore o per consegna differita da un magazzino commerciante, si intendono salvo variazioni di listino, nel qual caso varranno i prezzi in vigore al giorno della consegna o spedizione del materiale.

Per i prodotti metallurgici il prezzo base resterà quello fissato alla data dell'ordine mentre per gli extra verrà applicato il prezzo in vigore alla data della consegna.

Art. 453 - Pagamento

La «data fattura» è il termine di riferimento per ogni modalità di decorrenza di pagamento.

Quando il pagamento è trattato «per contanti» s'intende che va effettuato all'atto del ritiro della merce, salvo altre pattuizioni. Detto pagamento della merce s'intende sempre convenuto presso il domicilio del venditore.

Art. 454 - Reclamo

Nel caso di reclamo per difetto della merce riconosciuto dal venditore, questi è tenuto solo alla sostituzione della parte difettosa, restando in tal caso esclusa ogni rifusione di danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo.

Cap. 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

MACCHINE UTENSILI

Art. 455 - Ordinazioni

Le ordinazioni per invio diretto dal produttore sono assunte dal venditore senza alcun impegno circa la loro esecuzione, essendo subordinate alle condizioni generali di vendita fissate dai produttori. Le ordinazioni assunte i mezzo di rappresentanti, viaggiatori, piazzisti, o trasmesse direttamente, diventano impegnative a tutti gli effetti, se confermate da parte del venditore. Le offerte si intendono fatte senza impegno e nei limiti delle disponibilità.

Art. 456 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni delle macchine utensili si effettuano a termini della nomenclatura di uso corrente ed in base alle norme delle tabelle «U.N.I.», per quanto applicabili.

Per stabilire il grado di precisione delle parti componenti la macchina ed i relativi limiti di tolleranza si fa riferimento alle norme «I.S.O.» o, in mancanza, «U.N.I.».

Art. 457 - Peso delle macchine

Per le spedizioni effettuate direttamente dai produttori o dai depositari, vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accettato in partenza.

Art. 458 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del compratore e, salvo particolari convenzioni, il venditore non lo accetta in restituzione.

Art. 459 - Termini di consegna

Salvo speciali accordi, i termini di spedizione e di consegna vanno intesi a titolo indicativo. Qualora una ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte, per mancanza di disponibilità, il venditore è in diritto di spedire la parte restante quando sia in grado di farlo, salvo revoca dell'ordinazione da parte del compratore per la fornitura residua.

Art. 460 - Visione e prova

Quando viene concordata la consegna in visione e prova di una macchina, la prova, salvo accordi diversi, deve essere fatta alla presenza delle parti. Nel caso che la macchina dovesse rimanere per un periodo di tempo presso la sede del cliente, questi è responsabile della buona conservazione della macchina fino alla conclusione del contratto o alla restituzione, entro i termini fissati dalle parti.

Art. 461 - Collaudo e prova di funzionamento

Salvo speciali convenzioni, s'intende che il collaudo delle macchine venga eseguito in fabbrica, mentre la prova di funzionamento venga eseguita presso il compratore.

Art. 462 - Spedizione

Le macchine viaggiano per conto, rischio e pericolo del committente, anche se vengono vendute franco destino, e ogni responsabilità da parte del venditore cessa al momento della consegna delle macchine al vettore indicato dal compratore. Il venditore, quando non esistano istruzioni speciali da parte del compratore, ha diritto di far eseguire A trasporto delle macchine col mezzo ritenuto più conveniente.

Art. 463 - Pagamento

La «data fattura» è il termine di riferimento per la decorrenza di ogni modalità di pagamento.

Le condizioni di pagamento partono dalla «data fattura»,

Quando il pagamento è «vista fattura» si intende che va effettuato entro 15 giorni dalla data della fattura.

Quando il pagamento è «per contanti» si intende che va effettuato all'atto del ritiro della merce.

Quando il pagamento è «ad avviso di merce pronta» si intende che la scadenza del pagamento è quella in cui la macchina viene messa a disposizione del compratore. Detto pagamento della macchina s'intende sempre convenuto presso il domicilio del venditore.

Art. 464 - Garanzia

Nelle contrattazioni di macchine nuove il venditore, generalmente, stabilisce i termini di garanzia. La garanzia si intende limitata, salvo casi specifici e particolari pattuizioni, alla sola gratuita sostituzione della parte o delle parti riscontrate difettose di fabbricazione, nel limite di tempo indispensabile per provvedervi. Le spese di manodopera per tale sostituzione sono a carico del compratore.

A tutela dei consumatori valgono le disposizioni del decreto legislativo 2.2.2002 n. 24.

Art. 465 - Reclamo

Nel caso di reclamo per difetto della macchina riconosciuto dal venditore questi è tenuto solo alla sostituzione della parte difettosa, restando in tal caso esclusa ogni rifusione di danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo. Tale reclamo deve essere fatto entro e non oltre il periodo di garanzia salvo altri accordi presi in precedenza all'atto della vendita.

A tutela dei consumatori valgono le disposizioni del decreto legislativo 2.2.2002 n. 24.

MEZZI DI TRASPORTO

Sezione I: CICLI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Art. 466 - Ordinazioni

Le ordinazioni per invio diretto dal produttore sono assunte dal venditore senza alcun impegno circa la loro esecuzione, essendo subordinate alle condizioni generali di vendita fissate dai produttori.

Le ordinazioni assunte a mezzo di rappresentanti, viaggiatori o trasmesse direttamente, diventano impegnative solo se confermate da parte del produttore e del venditore.

Art. 467 - Ordinazione eseguita parzialmente

Qualora una ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte, per mancanza di disponibilità, il venditore è in diritto di spedire la parte restante quando sia in grado di farlo, salvo che non sia regolarmente annullata dal venditore medesimo o dal compratore.

Il venditore, qualora lo giustificino casi di forza maggiore, non è tenuto a indennizzare il compratore per ritardata o mancata consegna.

Art. 468 - Modalità della contrattazione

La vendita avviene su commissione scritta o su ordinazione diretta.

Art. 469 - Unità base di contrattazione

I cicli, loro parti ed accessori si vendono a unità.

Art. 470 - Modalità della consegna dei cicli

Il ciclo viene consegnato senza accessori quali ad esempio catarinfrangente, fanaleria, campanello, pompa, borsetta con ferri.

Art. 471 - Spedizione

Le spedizioni avvengono in porto assegnato o in porto franco con imballo fatturato al costo.

Se per speciali accordi la merce viene spedita in porto franco, essa viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Art. 472 - Pagamento

La «data fattura» è il termine di riferimento per la decorrenza di ogni modalità di pagamento.

Quando il pagamento è «per contanti» si intende che va effettuato all'atto del ricevimento della merce con sconto d'uso.

Art. 473 - Difetti della merce

Nel caso di difetti della merce, il venditore è tenuto soltanto alla sostituzione della parte difettosa, restando in tal caso esclusa ogni rifusione di danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo; le spese di trasporto sono a carico del compratore.

A tutela dei consumatori valgono le disposizioni del decreto legislativo 2.2.2002 n. 24.

Sezione II: AUTOVEICOLI E RICAMBI

Autoveicoli nuovi

Art. 474 - Modalità della vendita - Mediazione

Le vendite di automezzi nuovi vengono effettuate direttamente con l'ausilio di procacciatori d'affari in base ai contratti scritti stabiliti dalle case fabbricanti o dai concessionari ed all'atto della firma da parte dell'acquirente viene versata da questi una caparra.

Al mediatore intervenuto spetta, salvo accordo diverso, una provvigione del 2% a carico del venditore.

Art. 475 - Permuta

Nel caso di acquisto di autoveicolo nuovo, previo ritiro, da parte del venditore, dell'automezzo usato, il corrispettivo è versato in contanti o mediante rate, in base agli accordi che volta per volta vengono convenuti.

Autoveicoli usati

Art. 476 - Mandato di vendita

Nel caso di incarico di vendita di autoveicoli usati si rilascia all'incaricato, contemporaneamente alla consegna dell'autoveicolo, il mandato a vendere debitamente autentificato. Se questo mandato, oltre all'autorizzazione alla vendita, è esteso anche alla vendita rateale, all'incasso del corrispondente valore, al trasferimento della proprietà, all'autorizzazione della demolizione o trasformazione, allora, oltre che autentificato, deve essere registrato.

Art. 477 - Modalità delle contrattazioni - Mediazione

Le contrattazioni degli automezzi usati si svolgono direttamente o a mezzo di mediatori, ai quali spetta, salvo accordi diversi, una provvigione del 4% sul prezzo, per metà a carico del venditore e per l'altra metà a carico del compratore. In caso di permuta la mediazione è commisurata al prezzo del veicolo di maggior valore.

Art. 478 - Clausole di garanzia

Con le parole "come vista, provata, piaciuta ed accettata" si intende esclusa qualsiasi garanzia da parte del venditore, in ordine ad eventuali difetti o vizi relativi alla macchina in sé, alle sue parti ed al suo funzionamento; con le parole "garantita immune da incrinature o saldature" si intende che il venditore si fa garante del perfetto stato del gruppo dei cilindri e delle altre parti essenziali in relazione al tipo di macchina; con le parole "garantita immune da vizi o difetti occulti" si intende che il venditore si fa garante dei vizi o difetti organici.

Art. 479 - Durata della garanzia - vizi e difetti occulti

La durata della garanzia viene stabilita dai contraenti ed entro il termine pattuito e deve essere segnalato il vizio o il difetto riscontrato nell'automezzo.

Ricambi

Art. 480 - Contrattazioni vendite, consegne

Le contrattazioni di «ricambi» per autoveicoli si effettuano con riferimento ai cataloghi e listini delle case fabbricanti o delle aziende commerciali, sui quali vengono praticati gli sconti convenuti tra venditore e cliente a seconda dell'importanza degli acquisti.

Le vendite avvengono su commissione scritta, a mezzo viaggiatore, a mezzo telefono o direttamente.

La consegna della merce è «franco magazzino partenza» e sono a carico del cliente le spese di trasporto e di imballo.

Art. 481 - Pagamento

I pagamenti delle fatture possono avvenire per contanti, mediante rimessa diretta entro i termini convenuti all'atto dell'ordinazione che possono essere di 30-60-90 giorni data fattura, mediante emissione di tratte ed infine con cambiali o cessioni.

Art. 482 - Sostituzione del materiale difettoso

Nel caso di contestazione sui materiali forniti, Il venditore è tenuto soltanto alla sostituzione del particolare riconosciuto difettoso.

A tutela dei consumatori valgono le disposizioni del decreto legislativo 2.2.2002 n. 24.

Cap. 15 - **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI**

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Laterizi

Art. 483 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni del materiale si svolgono direttamente fra le parti.

Art. 484 - Unità di base di contrattazione

I mattoni comuni, pieni e semipieni, i bitamattoni, le tegole piane e curve (coppi) si contrattano a migliaio; il materiale da solaio e da soffittature, il tavellame e le tramezzature a metro quadrato.

I laterizi in genere si vendono posti su veicoli partenza oppure su veicolo franco cantiere di lavoro alla rinfusa oppure confezionati in pacchi di diversa misura o reggiati.

Art. 485 - Pagamento

Le condizioni di pagamento vengono convenute tra le parti contraenti.

Pietre naturali

Art. 486 - Classificazioni

Le pietre naturali si distinguono in pietre non lavorate e pietre da taglio.

Art. 487 - Pietre non lavorate: descrizione

Fra le pietre non lavorate si distinguono:

- il granulato fino a cm. 0,5;
- il pietrischetto da cm. 0,5 a 2;
- il pietrisco da cm. 2 a 7;
- il pietriscone da cm. 7 a 14
- il pietrame da sottofondi stradali (coppacani) da cm. 15 a 20 formato da elementi informi del peso di circa Kg. 10 cadauno;
- il pietrisco misto da cm. 0 a 3 -4-5 -6-7, dosato nelle dovute percentuali per formare un materiale da stabilizzarsi, in opera mediante compattazione meccanica, oggi adoperato quasi esclusivamente per la formazione dei sottofondi stradali.
- il pietrame da annegamento per difese arginali e sciogliere in elementi informi da Kg. 20 a 50, da 50 a 150, da 200 a 500, da 500 a 1000.

Art. 488 - Pietre lavorate a spacco naturale

Fra le pietre a spacco naturale si distinguono:

- il pietrame da rivestimento di sponde arginali ecc. (sasso da specchio) in elementi del peso di Kg. 15-30 aventi almeno una faccia pressochè piana;
- il pietrame da muratura a faccia vista in elementi del peso di Kg. 15 a 40, con almeno tre facce pianeggianti;
- il pietrame per murature speciali (bolognini) in elementi aventi un'altezza di circa cm. 10-20, con lunghezza variabile di circa cm. 20-60, spessore di circa cm. 10-15.

Art. 489 - Unità di base di contrattazione

Le pietre non lavorate si contrattano a peso od a volume. Le pietre lavorate si contrattano a peso.

Art. 490 - Modalità della misurazione

La misurazione a volume avviene normalmente sul mezzo di trasporto (autocarro, carro, vagone, barca, ecc.).

Il peso medio del pietrame fino a elementi del peso di circa Kg. 100, misurato nei vari modi susposti, viene computato in q.li 13/13,50 per mc.

Il pietrame in elementi del peso superiore a Kg. 100 viene contrattato prevalentemente e salvo patto contrario a peso.

Per la misurazione a volume sul mezzo di trasporto è necessario che la superficie superiore del parallelepipedo costituito dal materiale sia sufficientemente spianata.

Art. 491 - Pietre da taglio - descrizione

Fra le pietre da taglio si distinguono: il lastrame, di spessore non superiore ai 10 cm.; il massello, blocco di pietra spessore superiore ai 10 cm. e di dimensioni e lavorazione stabilite nell'ordinazione; il materiale vario da pavimentazione. Questi ultimi si suddividono in: selci comuni (selici), lastre di forma rettangolare dai lati irregolari, aventi una faccia piana di almeno 8 dmq. di superficie, il lato minore lungo almeno 20 cm., lo spessore decrescente ai bordi da 3 a 5 cm., lo spessore al centro (culatto) di cm. 8-15, lavorate alla martellina mezzana sul piano e grezze per il resto; selci reffiate (selici), come le precedenti, ma con la faccia piana perfettamente rettangolare ed i bordi lavorati per 3 cm. allo scalpello o alla fresa; selicioni comuni, lastre di strutture uguali alle selci comuni, ma di dimensioni obbligate (comunemente di cm. 35 x 70); selicioni refilati, con le dimensioni dei precedenti e con le caratteristiche delle selci (selici) reffiate; carriera comune, blocchi di pietra dello spessore quasi regolare di cm. 15-20, larghezza da 30 a 50 cm. e lunghezza minima sempre superiore alla larghezza, lavorati alla martellina mezzana su di una delle due facce maggiori, grezzi sull'altra; carriera refflata, avente le caratteristiche delle precedenti, ma con la faccia piana perfettamente rettangolare ed i bordi lavorati allo scalpello per circa cm. 5; cordonata, serie di blocchi di pietra, normalmente della larghezza di cm. 10-12 o 15, di altezza cm. 20-25 e lunghezza di almeno cm. 50, lavorati alla martellina mezzana interamente sulla faccia orizzontale superiore e per circa 10-15 cm. su una delle due facce verticali; coronamenti (profili), blocchi di pietra della lunghezza di cm. 80 almeno, della larghezza di cm. 23, 30 o 40 e dello spessore (altezza) di cm. 20 o 25, lavorati alla martellina mezzana su due facce contigue nel senso della lunghezza con eventuale intestatura a maschio e femmina.

Art. 492 - Modalità della contrattazione

Salvo patto contrario, le pietre naturali si contrattano per merce posta su mezzo di trasporto in cantiere del venditore.

I contratti si svolgono direttamente fra le parti.

Art. 493 - Unità base di contrattazione

Le pietre di taglio si contrattano a metro cubo, a metro quadrato ed a metro lineare.

Il massello si contratta a metro cubo, riferito al minimo parallelepipedo rettangolo ad esso circoscritto. Il lastrame (rivestimenti, ecc.) nonché parte del materiale per pavimentazioni (selci-selici, selicioni e carriere), si contrattano a metro quadrato, misurato sul minimo rettangolo circoscritto alla faccia lavorata di ogni singolo elemento. I rimanenti tipi di materiale per pavimentazione ed altre pietre lavorate (cordionate, coronamenti o profili, gradini, contorni di fori, zocolature, ecc.) si contrattano a metro lineare, misurato sulla lunghezza massima dell'elemento lavorato.

Lavorazioni particolari non comprese nella precedente descrizione si contrattano a parte.

Art. 494 - Pagamento

Il pagamento, salvo diverse pattuizioni, si effettua alla consegna del materiale oppure a 30 o a 60 o a 90 giorni dalla data della fattura sia con rimessa diretta che a mezzo ricevuta bancaria.

Leganti idraulici, calci aeree, gessi

Art. 495 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni si svolgono direttamente fra le parti.

Art. 496 - Unità base di contrattazione

Si contrattano a quintale.

Art. 497 - Modalità della fornitura

La fornitura può essere effettuata sia in sacchi di carta che alla rinfusa con mezzi speciali. In quest'ultimo caso i recipienti contenenti i leganti devono essere muniti di appositi sigilli e cartellini con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi.

Art. 498 - Imballaggi

L'imballaggio dei leganti idraulici è costituito da sacchi di carta con chiusura a valvola da Kg. 50 cadauna recanti le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi; tara per merce.

L'imballaggio dei gessi e delle calci aeree: è costituito, analogamente ai leganti idraulici, da sacchi di carta; le calci in zolle vengono fornite sfuse.

Art. 499 - Tolleranza sui pesi

E' ammessa una tolleranza in peso dell'1% sul complesso della partita consegnata.

Art. 500 - Consegna del materiale

La consegna del materiale viene effettuata franco veicolo stabilimento produttore o, a seguito di diversa pattuizione, franco veicolo cantiere o franco silos cantiere quando trattasi di merce sfusa.

Art. 501 - Pagamento

Il pagamento salvo diverse pattuizioni, si effettua alla consegna del materiale oppure a 30 o a 60 o a 90 giorni dalla data della fattura sia con rimessa diretta che a mezzo ricevuta bancaria.

Ghiaia e sabbia

Art. 502 - Sabbia

La sabbia di cava o di fiume, si distingue: in sabbia grossa (per malta e calcestruzzo); sabbia fina (per intonaci, ecc.).

Art. 503 - Ghiaia

La ghiaia, di cava o di fiume, si distingue in: -
- ghiaio della pezzatura da 2 a 15 mm. circa;

- ghiaietta (da 15 a 25 mm. circa);
- ghiaia (da 25 a 50 mm. circa);
- ghiaione (da 50 a 100 mm. circa);
- misto fiume.

Art. 504 - Modalità di contrattazione

Le contrattazioni si svolgono direttamente fra le parti.

Art. 505 - Unità base di contrattazione

Sia la sabbia che la ghiaia si contrattano a volume o a peso per materiale posto su veicolo partenza oppure scaricato nel cantiere del committente o su strada.

La misurazione si effettua in partenza e l'eventuale controllo avviene all'arrivo, sia su automezzo che su materiale scaricato in cumulo.

Salvo che non sia stato espressamente pattuito fra le parti, in caso di discordanza tra la misurazione effettuata in partenza e quella in arrivo ai fini della fatturazione fa fede quest'ultima se il trasporto è a cura del venditore.

Art. 506 - Pagamento

Si veda art. 485.

Pavimenti non legnosi

Art. 507 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni dei materiali si svolgono direttamente fra le parti.

Esiste la doppia contrattazione:

- a) per materiale fornito in cantiere oppure presso il magazzino del venditore;
- b) per materiale posto in opera.

In quest'ultimo caso la ditta fornitrice dà il solo operaio specialista (posatore) restando, salvo diversa pattuizione, a carico del committente: la mali, la manovalanza, i mezzi di sollevamento, i ponteggi, ecc. e la preparazione del sottofondo.

Art. 508 - Unità base di contrattazione per la fornitura in opera

Si contrattano a superficie effettiva, salvo calcolare a vuoto per pieno i) piccoli spazi occupati da manufatti installati nel pavimento (basi di impianti sanitari, prese di corrente elettrica, ecc.).

Art. 509 - Pagamento

Il pagamento per il materiale fornito in cantiere o presso il magazzino del venditore, salvo diversa pattuizione, si effettua alla consegna oppure a 30 3 a 60 giorni dalla data della fattura, mentre per i materiali posti in opera si effettua in una o più soluzioni in rapporto dell'approvvigionamento del materiale ed all'avanzamento dei lavori. t ammessa una trattenuta, normalmente del 10%, fino al collaudo da effettuarsi di norma entro tre mesi e comunque non oltre un anno dalla ultimazione della posa in opera.

Rivestimenti non legnosi

Art. 510 - Modalità della contrattazione

Nella contrattazione dei rivestimenti valgono le consuetudini dei pavimenti.

I pezzi speciali (listelli, zoccoli, cornici, angoli, spigoli e guscio) vengono contrattati a metro lineare.

Per le nicchie e le superfici sagomate valgono speciali accordi fra le parti.

PORCELLANE - CRISTALLERIE - VETRERIE E TERRAGLIE

Art. 511 - Modalità della contrattazione

Si contrattano su visita e a numero.

Art. 512 - Spese di imballo e di trasporto

Salvo patto contrario le spese di imballo (che dev'essere eseguito a regola d'arte) e del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 513 - Rischio della spedizione

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendita franco destino, esclusione fatta per la merce consegnata al domicilio del compratore con mezzi del venditore.

Art. 514 - Reclami

I reclami per rotture devono essere fatti al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

VETRI - SPECCHI E CRISTALLI

Art. 515 - Unità base di contrattazione

Le lastre di vetro, di cristallo e di specchio si contrattano a mq.

Art. 516 - Modalità della misurazione

La superficie di forma non rettangolare o quadrata si calcola, tenendo conto della misura dei lati del rettangolo o del quadrato circoscritti.

Nella determinazione della superficie la lunghezza dei lati viene considerata in multipli di cm 3-4. Le misure non multiple di cm 3-4 vengono conteggiate in base alla misura multipla di cm 3-4 immediatamente superiore.

Art. 517 - Spese di taglio

La spesa per il taglio di forme rettangolari e quadrate è a carico del venditore, mentre quella per il taglio di forme «sagomate» è salvo diversa pattuizione a carico del committente.

Art. 518 - Garanzie per gli specchi

L'acquirente non ha diritto ad alcuna garanzia circa la durata d'argentatura degli specchi, salvo patto contrario.

Art. 519 - Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento vengono convenute tra le parti contraenti.

Art. 520 - Spese di imballo e trasporto

Le spese di imballo (che dev'essere eseguito a regola d'arte) e del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 521 - Rischio della spedizione

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendita franco destino, esclusione fatta per la merce consegnata al domicilio del compratore con mezzi del venditore.

Art. 522 - Reclami

I reclami per rotture devono essere fatti al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

OGGETTI ARTISTICI**Art. 523 - Modalità della contrattazione**

Si contrattano su vista.

Art. 524 - Condizioni di pagamento.

Le condizioni di pagamento vengono convenute tra le parti contraenti.

Art. 525 - Spese di imballo e trasporto

Le spese dell'imballaggio, conteggiate a parte, e, di regola quelle di trasporto, sono a carico del compratore.

Art. 526 - Mediazione

Al mediatore, esplicitamente richiesto da ambo i contraenti, che interviene nel contratto di compravendita di oggetti artistici, quali mobili, bronzi, monete, porcellane, maioliche, stoffe, vetri, libri, terrecotte, stucchi, ferri battuti, vasellame, quadri e simili, spetta la provvigione del 10% di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore

Cap. 16 - *PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE*

CARBURANTI - COMBUSTIBILI LIQUIDI - LUBRIFICANTI CARBONI FOSSILI E COKE

Benzina - Gasolio - Petrolio - Kerosene -Petrolio lampante adulterato per uso riscaldamento domestico - Carburanti per uso agricolo.

Art. 527 - Prezzo di contrattazione

Normalmente il prezzo di contrattazione per le consegne franco azienda è quello dei listini depositati presso l'Ispettorato dell'Agricoltura e la Camera di Commercio.

Olii lubrificanti

Art. 528 - Unità base della contrattazione

Si contrattano a peso come segue:

- a) In carri cisterna o autocisterna, generalmente di proprietà del venditore, spediti dai depositi costieri ai quali debbono essere ritornati appena eseguito lo scarico, od in autocisterna, generalmente di proprietà di terzi.

La tara è normalmente segnata su ogni carro cisterna e sul libretto di circolazione per le autocisterne, ma la più attendibile è quella convalidata, volta per volta, dalla dogana della località di partenza e segnata sui documenti di spedizione.

Per i carri cisterna non è dovuta indennità per noleggio purchè la loro restituzione avvenga entro i termini contrattuali.

- b) In imballi originali sigillati: latte o barattoli (di capacità diverse) a peso netto o tara per merce.
d) In fusti e fustini di lamiera, ceduti gratis.

Art. 529 - Contratti a termine.

Nel commercio degli olii lubrificanti sono in uso anche contratti a termine sulla base dei quali il venditore concede al compratore un premio in rapporto al quantitativo ritirato e pagato.

Art. 530 - Consegna

La consegna si effettua franco stazione ferroviaria arrivo, franco magazzino del compratore o franco partenza.

Art. 531 - Composizione del prezzo

Nel prezzo degli olii lubrificanti, comunque trattati, sono compresi gli oneri doganali, l'imposta di fabbricazione od ogni altra imposta riguardante la produzione e la commercializzazione.

Art. 532 - Pagamento

Per il pagamento effettuato anticipatamente od alla consegna della merce, si suole praticare uno sconto sul prezzo pattuito.

*Grassi lubrificanti***Art. 533 - Unità base della contrattazione**

Si contrattano a peso, in fusti o in imballi minori.

Art. 534 - Rinvio

Per i grassi lubrificanti valgono gli usi relativi agli olii lubrificanti ad eccezione dell'uso indicato all'art. 527.

*Carboni fossili e coke***Art. 535 - Forma del contratto**

Le contrattazioni all'ingrosso si fanno per iscritto e quelle al minuto verbalmente.

Art. 536 - Disciplina dell'offerta

L'offerta scritta, quando non precisa i termini dell'accettazione, non si intende impegnativa.

Nel prezzo dell'offerta si intende sempre escluso ogni onere di stipulazione e fiscale di registrazione del contratto od altro, salvo diverso patto esplicito.

Art. 537 - Specie di carbone

Per carbone fossile "tout venant" si intende il carbone tale e quale si trova su vapore, vagone, ecc., senza crivellatura di sorta. Per carbone fossile "large" (grosso) si intende il carbone fossile crivellato in miniera. Il carbone coke di gazometro si intende vagliato all'atto del carico all'origine.

Art. 538 - Certificato di miniera

Nelle vendite di partite di carbone fossile e di coke, per merce provell certificato di miniera deve considerarsi prova sufficiente per la qualità del carbone.

Art. 539 - Oneri a carico del compratore

Gli oneri imposti sulla merce da enti statali o da altri enti pubblici - sia all'interno che all'estero - dopo la conclusione del contratto e per contro, la diminuzione o l'abolizione di simili oneri, sono a carico o a favore del compratore.

I diritti spettanti all'Amministrazione ferroviaria per il riconoscimento del peso sul vagone restano a carico del compratore.

Art. 540 - Obblighi del venditore

Per le vendite da vapore: .

- franco bordo, si intende che il venditore non ha altro obbligo se non quello di consegnare la merce sotto paranco, qualunque sia il posto in cui venga ormeggiato il vapore;
- franco vagone o su vagone, si intende che il venditore deve provvedere ai vagoni e sostenere tutte le spese per la messa in vagone;
- franco in barca o camion, si intende che il venditore deve sostenere tutte le spese di messa in barca o camion, ma il compratore deve provvedere alle barche o camions, rimanendo a suo carico le spese di piallatura e stivatura dei medesimi.

Art. 541 - Modalità della consegna

Ove la consegna sia convenuta entro un periodo di tempo superiore ad un mese e salvo diversa pattuizione, si intende che essa dovrà avvenire ripartitamente per quantitativi pressochè uguali. Detti quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne fra di loro distinte e indipendenti.

Per vagone completo si intende: vagone di 15 tonnellate circa per il carbone coke e vagone 15-22 tonnellate per i carboni fossili in genere.

Art. 542 - Tolleranza del peso

Nelle vendite di partite su vagone, con precisa indicazione del peso, la tolleranza relativa al quantitativo da consegnarsi deve stare entro i limiti della portata dell'ultimo carro ferroviario caricato.

Sia nelle vendite di partite su vagone che per quelle su autotreno quando all'indicazione del peso segua la parola "circa" è ammessa una tolleranza nel quantitativo da consegnarsi del 5%, in più o in meno, del totale quantitativo contratto.

Per le consegne ripartite la tolleranza suddetta dev'essere riferita ad ogni singola consegna.

Art. 543 - Tolleranza di carbone minuto

La percentuale di carbone minuto tollerata nel carbone grosso, su vagone, barca o camion, alla partenza dai porti, è la seguente:

- Carbone fossile "large" (grosso) "Cardiff", "Newport", "Russo da macchina" e simili: 25%
- Carbone di Scozia "Newcastle", "Hull" e simili: 20%;
- Carbone "Splint" e "Dysart": 10%;
- Carbone da gas e americano da vapore: 60%;
- Antracite in monte (tout venant) : 20%;
- Antracite lavorata, da vapore (Cobbles, arancio, noce): 5%;
- Antracite lavorata e forcata, da catasta: 3%;
- Coke da gas, nazionale ed estero, trasporto via terra: 3%;
- Coke da gas, nazionale ed estero, importato via mare: 5%;
- Coke metallurgico, nazionale ed estero, trasportato via terra: 2%;
- Coke metallurgico, nazionale ed estero, importato via mare: 4%.

L'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso viene fatto mediante grigliatura, usando una griglia con maglia avente apertura 12 mm. di lato, con inclinazione da 45 a 30 gradi, a seconda che il carbone sia asciutto o bagnato.

Art. 544 - Tolleranza di umidità

Le percentuali massime di umidità tollerate nei carboni fossili sono:

- a) per i carboni tout-venant e minuti non lavorati: dal 6 al 10% secondo le provenienze;
- b) per i carboni lavorati: minuto (0/10 mm) 12-15%; noci e nócette: 10-15%. so, la limiti Le percentuali massime di umidità tollerate nel coke (metallurgico e da gazometro) sono le seguenti:
 - oltre 40 mm.....6%

- da 10 a 40 mm10%
- minuto 0/10 mm... 14%

Art. 545 - Anomalie nella esecuzione del contratto

Tutte le cause di forza maggiore che rendono anormali le condizioni del mercato danno diritto allo scioglimento del contratto.

Mancando il compratore ad uno o più ritiri di merce è in facoltà del venditore di rifiutarsi alla consegna della quantità non ritirata nei termini stabiliti.

Qualora il compratore manchi ad uno dei pagamenti pattuiti è in facoltà del venditore di annullare quella parte di consegna che venisse a scadere durante la mora.

GAS COMPRESSI LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Metano in bombole

Art. 546 - Modalità della vendita

L'attività di vendita in bombole viene esercitata mediante centrali di compressione dotate di colonnine e/o rampe e mediante punti di vendita di bombole sciolte.

Alle colonnine vengono effettuati i rifornimenti agli automezzi con bombole fisse.

L'esercente delle centrali di compressione viene denominato: gestore; il cliente alle colonnine e ai punti di vendita: utente; il cliente alle rampe: il distributore.

Art. 547 - Potere calorifico

Per ogni metro cubo di metano alla temperatura di 15 gradi centigradi ed alla pressione assoluta di 760 mm. di mercurio è implicito e quindi normativo il potere calorifico superiore di 9.100 Kcalorie.

È ammessa la tolleranza del più o meno 3%.

Art. 548 - Determinazione del volume

Le determinazioni dei volumi di gas compresso in bombole vengono effettuate con riferimento alla pressione e alla temperatura del gas.

La pressione viene misurata con manometri anche con campionati, con l'eventuale reciproco controllo del manometro del venditore con quello del compratore. La temperatura viene assunta pari a quella stabilizzata della bombola dopo esposizione nell'ambiente, senza interventi o manipolazioni, per la durata di almeno 8 ore.

La pressione e la temperatura costituiscono quindi i due elementi che consentono di predisporre, per i vari tipi di bombole, tabelle del tipo emanate a suo tempo dall'Ente Nazionale Metano, in cui si esprimano le variazioni di volume di gas contenuto, in funzione delle variazioni di pressione e temperatura della bombola.

Per i casi in cui non sia possibile o non si intenda mantenere esposte le bombole per la durata necessaria a raggiungere la temperatura ambiente (ad esempio per i rifornimenti alla colonnina) si provvede normalmente ad immettere nelle bombole stesse il gas con pressione superiore (fino al 10%) rispetto a quella che si assume per il calcolo del volume alla temperatura di riferimento di 15 gradi centigradi.

Il computo del volume di gas compresso che risulterebbe dalla semplice applicazione della pressione e temperatura secondo tabelle citate viene moltiplicato per il coefficiente di comprimibilità che, per le pressioni accostantisi alle 200 atmosfere, è assunto con il valore fisso di 1,25.

Art. 549 - Capacità delle bombole

Le bombole usate sono delle seguenti capacità standard: litri 60, 50, 40, 30, 24, 20 e 17. Per esse si assume quale valore di capacità effettiva il valore della capacità standard e quella punzonata sulla bombola.

Art. 550 - Intercambiabilità delle bombole

Le bombole per metano sono intercambiabili quando, in relazione alle disposizioni vigenti, la loro utilizzazione sia possibile.

Art. 551 - Tolleranze

Per gli strumenti di misura è tollerato un errore fino al 3 % in più o in meno, quando tra gli errori in eccesso e quelli in difetto, sia presumibile un accostamento alla compensazione.

Art. 552 - Reclami

Nei rapporti tra il gestore, il distributore o l'utente non sono ammessi reclami sul volume del gas compresso o sul numero - tipo - capacità - idoneità delle bombole, quando i recipienti siano usciti dalle centrali di compressione.

Gas tecnici

Art. 553 - Ambito di applicazione

Gli usi e le consuetudini di cui agli articoli seguenti riguardano il commercio dei gas tecnici limitatamente alle piccole partite.

Art. 554 - Contrattazione e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per analoghe applicazioni, quali ad esempio: argon, elio, M sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica o suo magazzino.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica, le maggiori spese sono a carico della controparte.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

Art. 555 - Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con una tolleranza massima complessiva del 10%.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 50 (cinquanta) di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 556 - Cauzione e restituzione delle bombole

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e pertanto rimangono sempre in proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione proporzionale alla quantità ed al valore attuale delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data di consegna.

In caso di perimento di bombole il venditore addebiterà al compratore il loro valore al prezzo di listino delle case costruttrici italiane in vigore al momento della constatazione del perimento.

In caso di mancata resa entro il termine di tolleranza di 60 giorni il venditore avrà il diritto di invocare a carico del compratore il rimborso di tutte le eventuali spese di procedura per il recupero.

Art. 557 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è illimitatamente responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni sessanta, il compratore è altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza del collaudo legale anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da lui utilizzati.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire le bombole avute in comodato presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole; non può effettuare, neppure temporaneamente, la cessione a terzi e deve restituirle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Le bombole devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione del gas a cui sono destinate. È tassativamente preclusa ogni diversa utilizzazione.

Art. 558 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, essere conformi alle disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od avere contenuto materiale che possa rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultino abilitate.

In ogni caso il compratore dovrà esibire un documento atto a provare la legittimità dell'uso delle bombole al fine del riempimento da parte di terzi.

Art. 559 - Pagamento

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito di norma per contanti all'atto della consegna.

G.P.L. (Gas di petrolio liquefatto)

Art. 560 - Condizioni di vendita

Il gas propano liquido viene venduto al pubblico in recipienti di ferro da Kg. 10, 15 e 25, sottoposti a controllo e verifica di tenuta all'atto di ogni riempimento, nonché a ricollauda periodico, secondo le norme di legge.

Art. 561 - Recipienti (bidoni)

I recipienti (bidoni) vengono consegnati in uso dal produttore al concessionario o direttamente al distributore autorizzato, con l'obbligo alla restituzione del vuoto alla cessazione del rapporto.

Analogo obbligo è posto a carico del cliente alla cessazione dell'utenza.

Cap. 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA E PLASTICA - Non sono stati accertati usi.

Cap. 18 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

STRACCI E CARTACCIA DA MACERO

Art. 562 - Stracci: composizione

Lo straccio in sorte genuino deve contenere tutte le qualità di cui generalmente si compone lo straccio misto non classificato prima di essere sfruttato; la proporzione è la seguente:

il 6-8% di bianco (1°, 2°), il 2-3% di maglie di lana, il 10-15% di panno vecchio senza fodere, il 2-4% di canape, il 5-8% di pezzame colorato; il resto è costituito da cotone colorati, calze di cotone, bianco 3°, juta; scarto, panno, rajon, seta, cartaccia, ec c. Molto spesso lo straccio bianco ed il pezzame non sono lasciati nello straccio, ma vengono venduti a parte.

Art. 563 - Stracci da scartarsi

Lo straccio unto e lo straccio di spazzatura devono essere scartati.

Art. 564 - Cartaccia: composizione

La cartaccia viene suddivisa, generalmente, nelle seguenti categorie: ritagli di tipografia bianchi; ritagli di tipografia semi-bianchi; ritagli di tipografia colorati; carta di archivio bianca; carta di archivio colorata; carta ex sacchi di cemento sbattuti; carta ex sacchi di cemento non sbattuti; cartaccia di cestino e negozi.

Per la cartaccia di cestino e negozi è ammessa una tolleranza di materiale eterogeneo dal 5% al 10%.

L'archivio bianco può essere scartonato o non scartonato; purchè non trattasi di archivio bianco venduto a cartiere; può essere tutto manoscritto oppure può comprendere una percentuale di stampato (20-30%).

La cartaccia di cestino e negozio venduta a cartiere, deve essere pulita ed esente da materie estranee.

Art. 565 - Peso

Il peso dei sacchi va generalmente defalcato dal peso lordo dello straccio e i sacchi sono restituiti oppure pagati a parte. Se si vendono articoli classificati, imballati, le involture si computano a prezzo separato per gli stracci di lana ed a peso di merce per tutti gli altri articoli. La tara, però, non deve superare il 3%.

Art. 566 - Tolleranze per l'umidità

Se lo straccio non è asciutto si defalca il maggior peso derivante dall'umidità.

I diversi gradi di umidità normale per i vari articoli di straccio sono i seguenti:

- stracci di lana 10-15%;
- stracci di cotone circa 8%;
- stracci di canape circa 8-10%; - cordami di canape circa 10-14%.

Art. 567 – Pagamento

Per le piccole partite di straccio in sorte e di cartaccia il pagamento viene eseguito a pronti contanti, senza sconto.

Per le partite di notevole importanza, invece, le condizioni di pagamento vengono espressamente convenute fra le parti e, in generale, il pagamento si effettua a 30 giorni da fattura.

Art. 568 - Pezzami per pulitura macchine

I pezzami devono essere composti di materiale idoneo allo scopo cui devono servire.

Devono essere aperti, privi, per quanto possibile, di ganci, bottoni, corpi estranei in genere e di parti troppo ruvide. Devono essere lavati e sterilizzati, atti cioè ad essere manipolati senza pericolo alcuno.

Possono essere di varie qualità come bianchi, chiari e colorati, di vari tipi, più o meno* pregiati in considerazione della percentuale di tessuto di cotone, della pezzatura più o meno larga e della leggerezza del tessuto.

Quindi, per un ottimo pezzame s'intende quello di puro cotone di pezzatura molto grande e leggero.

Art. 569 - Filetti per pulitura macchine

Il materiale è costituito da cascami di filati provenienti da filature o da tessiture. È costituito preferibilmente da fibre di cotone. Deve essere, per quanto possibile, privo di parti metalliche di qualsiasi genere. Per essere convenientemente usato per la pulitura macchine deve essere cardato e pettinato con apposito macchinario.

Art. 570 - Tara

Poiché il pezzame e i filetti durante il trasporto devono essere riparati da polvere, sporcizie ed altro, vengono venduti preferibilmente in colli avvolti in tela juta il cui peso sino al 4% è considerato tara per merce.

Art. 571 - Tolleranze

L'umidità normale per i pezzami e filetti è del 10/12%.

Nei tipi fini dichiarati di puro cotone la presenza di fibre sintetiche o di materiale pesante o di pezzatura minuta è tollerata sino all'8110%.

Il calo peso all'arrivo della merce è tollerato sino al 2%.

Art. 572 - Rischi della spedizione

La merce viaggia per conto e rischio esclusivo del compratore anche se il prezzo pattuito è franco arrivo. Ogni reclamo qualitativo deve essere fatto entro 8 giorni dalla scoperta dei difetti.

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSE VALORI

Aggiornamento a seguito di delibera della Giunta camerale n. 125 del 25 giugno 2007 con la quale il capitolo relativo agli usi bancari è soppresso in quanto i relativi articoli non sono conformi alla legge.

Cap. 1 – USI BANCARI – Non sono stati accertati usi

Cap. 2 - USI DELLE ASSICURAZIONI – Non sono stati accertati usi

Cap.3 - USI DELLE BORSE VALORI – Non sono stati accertati usi

TITOLO VII ALTRI USI

Cap.1- PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione I: LAVATURA A SECCO, LAVATURA AD ACQUA, TINTURA DI INDUMENTI

Art. 573 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

Il committente all'atto della consegna della merce può chiederne la verifica alla ditta e deve fornire ogni notizia utile alla lavorazione.

La ditta:

- provvede ad esaminare attentamente quanto riportato sull'etichetta del capo;
- analizza la natura del capo ed evidenzia al cliente i rischi derivanti dalla pulitura comunicando i limiti dei servizi che potrà prestare;
- rilascia al committente una ricevuta che costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Art. 574 - Responsabilità della ditta

La ditta:

- s'impegna a compiere ogni lavorazione a regola d'arte e comunque nel rispetto delle indicazioni riportate nell'etichetta, ma si ritiene sollevata da ogni responsabilità qualora queste indicazioni risultino errate;
- non garantisce la eliminazione di tutte le macchie e dei difetti che gli oggetti possono presentare.

La ditta non si ritiene responsabile dei difetti derivanti da vizi di tessitura, di fabbricazione, di confezione, di conservazione, di conciatura e di tintura, né dei deterioramenti causati dal sole, dalla luce, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo o prolungato uso.

Qualora non siano espressamente ed evidentemente indicate dall'etichetta sull'oggetto, sia esso di fibra animale, vegetale, artificiale o sintetica, di pelle, di finta pelle o di pelliccia, la lavorazione adatta o la composizione del tessuto e/o la qualità del materiale, la ditta non risponde di raccorciamenti, pieghe, deformazioni, afflosciamenti, indurimenti, sfilature, scoloriture, tinte imperfette, che dovessero verificarsi nel corso o dopo la lavorazione ritenuta più opportuna.

La ditta non garantisce la conservazione della gomma e della impermeabilizzazione negli articoli gommati o simili, se vi è difetto di origine.

La ditta può sempre recedere dal contratto se da più approfondito ed accurato esame della merce. da eseguirsi prima della messa in lavoro, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Art. 575 - Riuscita della tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura è difettoso per cause non imputabili alla ditta, il cliente può chiedere una seconda tintura affidandosi al consiglio della ditta stessa e pagando una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 576 - Termine per la consegna

La ditta concorda con il cliente il termine di restituzione del capo lavorato al momento della consegna per la lavorazione del capo stesso.

Art. 577 - Termine per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito dal primo comma, salvo colpa grave da parte sua nella conservazione.

In mancanza di contraria stipulazione, la ditta è comunque liberata da ogni responsabilità trascorso un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 578 - Verifica degli oggetti

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i 7 giorni dalla riconsegna.

Art. 579 - Smarrimento o distruzione degli oggetti - Risarcimento

Le pulitintorie rispondono per tutti i deterioramenti non dovuti alla usura e per la perdita in ragione del valore effettivo ed attuale dei capi deteriorati o smarriti nella misura massima del 50% del valore medio effettivo del capo.

Sezione II: LAVATURA DI BIANCHERIA

Art. 580 - Ritiro e riconsegna per quantitativi di una certa entità

Gli articoli da lavare sono ritirati normalmente al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia.

Il committente allega ai capi consegnati la nota degli stessi.

Per le consegne il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

Art. 581 - Verifica degli oggetti

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre le 48 ore successive per le imprese e 7 giorni per le persone fisiche, alla riconsegna suddetta.

Per persone fisiche si intendono coloro che richiedono il servizio non in quanto necessario all'esercizio di attività di impresa, ma come consumatori finali.

Art. 582 - Responsabilità e risarcimento danni

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non dovuti alla usura e per le perdite in ragione del valore effettivo ed attuale di capi deteriorati o smarriti.

Sezione III: DECORAZIONI E TINTEGGIATURE

Art. 583 - Definizioni

Si considerano decorazioni quelle effettuate con le pietre naturali e artificiali, gli stucchi e le pitture ornamentali. La tinteggiatura comprende le operazioni in cui vengono usate sostanze costituite da una pellicola coprente dotata di proprietà decorative - protettive a base di acqua e costituite da resine o leganti minerali (calce, silicati), pigmenti e riempitivi. La coloritura comprende le operazioni in cui vengono usate sostanze costituite da una pellicola coprente dotata di proprietà decorative e protettive ed eventualmente di proprietà tecniche particolari. La verniciatura comprende le operazioni in cui

vengono usate sostanze costituite da una pellicola coprente trasparente, incolore o colorata, dotata di proprietà decorative - protettive.

Art. 584 - Contrattazioni e preventivo

Le contrattazioni si svolgono direttamente fra le parti. La trattativa inizia con la richiesta e la compilazione di preventivo che avviene a titolo gratuito.

Il preventivo deve contenere:

- il costo globale o il costo unitario;
- la descrizione della tipologia dei lavori;
- i tempi di esecuzione;
- la descrizione tecnica dei materiali e dei cicli applicativi;
- le modalità di pagamento;
- il periodo di validità del preventivo.

Art. 585 - Unità base di contrattazione

Le pietre artificiali si contrattano a misura, come le pietre naturali da lavoro; gli stucchi anche a corpo.

Art. 586 - Modalità di misurazione

Vale quanto inserito nella pubblicazione della Camera di Commercio di Padova «Prezzi Opere Edili».

Art. 587 - Pagamento

Il pagamento delle decorazioni e delle tinteggiature avviene in rapporto all'avanzamento dei lavori in una o più soluzioni salvo diverse pattuizioni.

Sezione IV: IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E GAS

Art. 588 - Condizioni contrattuali e preventivo

L'offerta del fornitore deve contenere le condizioni contrattuali di fornitura e, in particolare, il preventivo deve contenere:

- l'indicazione del costo globale o del costo unitario;
- l'indicazione dei costi di collaudo;
- la descrizione della tipologia dei lavori;
- i tempi di esecuzione;
- la descrizione tecnica dei materiali e dei cicli applicativi e l'indicazione delle marche commerciali impiegate;
- le modalità di pagamento;
- il periodo di validità del preventivo;

Vengono escluse dal preventivo, salvo patti contrari, le spese per:

- a) tutti i lavori e le provviste da muratore, falegname, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, elettricista (compresi conduttori equipotenziati), ecc. e per la prestazione di scale, ponti di servizio, argani, ecc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'impianto;
 - b) eventuale registrazione del contratto o delle fatture;
 - c) il combustibile occorrente per le prove ed il collaudo degli impianti di riscaldamento.
- L'onere per le trasferte e i viaggi del personale deve essere specificato nel preventivo.

Art. 589 - Allacciamento e deposito per gli impianti

Nei lavori di acqua e gas, anche se il prezzo è pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle spese di allacciamento e di deposito cauzionale per i singoli impianti, queste spettano al committente pure nel caso in cui siano anticipate dall'installatore.

Art. 590 - Obblighi del committente

Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio, deposito attrezzi e materiali.

Art. 591 - Prove e collaudi

Nell'installazione di impianti igienico - sanitari e di reti di tubazioni per distribuzione d'acqua calda e fredda, le prove vengono eseguite ad impianto finito ed il collaudo viene eseguito secondo le normative vigenti.

Art. 592 - Pagamento

Il pagamento, salvo diversa pattuizione inserita nel preventivo, viene eseguito nel modo seguente:

- 20% all'atto dell'ordinazione;
 - 35% all'arrivo dei materiali sul posto;
 - 40% ad impianto ultimato e provato;
 - 5% al collaudo, da eseguirsi entro la prima invernata quando si tratti di impianti di riscaldamento.
- La trattenuta, di comune accordo, può essere sostituita da fidejussione.

Sezione V: IMPIANTI ELETTRICI FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI, APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, ELETTRODOMESTICI

Impianti Elettrici

Art. 593 - Opere e spese a carico del committente

Il preventivo deve contenere:

- l'indicazione del costo globale o del costo unitario;
- l'indicazione dei costi di collaudo;
- la descrizione della tipologia dei lavori;
- i tempi di esecuzione;
- la descrizione tecnica dei materiali e l'indicazione delle marche commerciali impiegate;
- le modalità di pagamento;
- il periodo di validità del preventivo;

Salvo patti contrari stabiliti nel preventivo, sono a carico del committente:

- a) opere e assistenza muratore, falegname, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, ecc.;
- b) ponti di servizio, argani, scale porta, carro scala, armature;
- c) tassa di registrazione;
- d) le lampadine e le apparecchiature illuminanti quando il prezzo è indicato nel preventivo un tanto per punto luce, se non viene fatto cenno nel preventivo;
- e) i costi per allacciamenti e depositi di spettanza della società erogatrice di energia elettrica, anche se anticipati dall'installatore;
- f) le linee di alimentazione dei punti luce, delle prese luce e delle prese forza, normalmente chiamate anche linee montanti, così anche i quadri primari e secondari.

L'onere per le trasferte e i viaggi del personale deve essere specificato nel preventivo.

Art. 594 - Esecuzione e collaudo

Gli impianti elettrici debbono essere eseguiti e collaudati secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 595 - Pagamento

Salvo patti contrari, stabiliti nel preventivo, il pagamento degli impianti viene effettuato come segue:

- a) un acconto all'atto dell'ordinazione;
- b) acconti successivi secondo gli stati di avanzamento degli impianti fino al 95%;
- c) il saldo entro 30 giorni dalla data del collaudo.

Art. 596 - Obblighi del committente

Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio o deposito attrezzi e materiali.

Fornitura di materiali per impianti elettrici

Art. 597 - Contrattazioni - reclami

Le contrattazioni si effettuano con riferimento a cataloghi, listino dei prezzi ufficiali ecc. fissando le condizioni di fornitura.

In mancanza di questi la fornitura si intende per merce franco partenza, escluso imballo; gli eventuali reclami sono accettati se presentati entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 598 - Pagamento

Il pagamento si effettua alle scadenze e con i mezzi di pagamento concordati.

Le spese per effetti e bolli sono a carico del committente. Per cessioni e cambiali con scadenze oltre la data concordata, gli interessi e le spese sono a carico del committente salvo diversa pattuizione.

Apparecchi radio, televisori, elettrodomestici

Art. 599 - Contrattazioni

Le contrattazioni si effettuano con campioni o con riferimento a cataloghi, listini dei prezzi, ecc. nei quali sono fissate le condizioni di fornitura.

In mancanza di queste la fornitura si intende per merce franco partenza, escluso imballo; gli eventuali reclami sono accettati se presentati entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 600 - Spese del contratto

Nel caso di vendita rateale con patto di riservato dominio, le spese, comprese quelle di registrazione, sono a carico del committente.

Art. 601 - Periodo di prova

Per i televisori e le radio date in prova il periodo massimo è quello convenuto tra le parti.

Art. 602 - Accessori

Nei prezzi riportati nei listini per i televisori e le radio non sono compresi gli accessori, quali le antenne ed il carrello portante.

Garanzia

Art. 603 - Termini di Garanzia

Salvo rare eccezioni il venditore stabilisce un termine di garanzia che varia come segue:

- a) per gli impianti di illuminazione normale, un anno;
- b) per grosse apparecchiature elettriche, per i macchinari elettrici e per apparecchiature e componentistica elettronica, 6 mesi (salvo diverse pattuizioni);
- c) per materiale per impianti elettrici, per apparecchi radio, televisori e di amplificazione, per tubi catodici, per apparecchiature e componentistica elettronica e per ogni altro elettrodomestico, di regola, è valida la garanzia data dal fabbricante.

Cap. 2 – USI MARITTIMI

- Non sono stati accertati usi.

Cap. 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

- Non sono stati accertati usi.

Cap. 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI

- Non sono stati accertati usi.

Cap. 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA

- Non sono stati accertati usi.

Libbra grossa 0.516⁷⁴⁹ Chilogramma 1.935¹⁷⁷

La *Libbra grossa* si divide in 12 *Oncie*; l'*Oncia* in 6 *Sazi*.

La *Libbra sottile* si divide egualmente in 12 *Oncie* e l'*Oncia* in 6 *Sazi*.

I farmacisti usano la *Libra medica* viennese eguale a grammi 420.⁰⁰⁸, come anche la *Libbra mercantile veneta* eguale a grammi 301.²³⁰

Gli orefici usano il *Marco di grammi* 238,49⁹⁴ diviso in 8 *Oncie*; l'*Oncia* in 144 *Carati*; il *Carato* in 4 *Grani*.

Appendice – 2

MEDIAZIONI D'USO IN MATERIA DI COMPRAVENDITA	Dovute dal venditore	Dovute dal compratore
Animali da lavoro e da allevamento e animali da macello :		
- Bovini, equini, ovini, suini	1%	1%
- Suini lattonzoli per capo	3%	2%
- Suini lattonzoli per nidata	2%	1%
Autoveicoli nuovi	2%	-
Autoveicoli usati	2%	2%
Bozzoli	0,50%	0,50%
Burro e formaggio	1%	1%
Cereali	v. art.120	v. art. 120
Esercizi commerciali e pubblici servizi (cessione e subcessione)	4%	4%
Farine, sfarinati e prodotti della macinazione (escluso il germe)	0,50%	0,50%
Farmacie (cessione)	3%	3%
Fieno	1%	1%
Immobili urbani (per precisazioni v. art.28)	2% - 3%	2% - 3%
Aree edificabili	2%	2%
Fondi rustici (per precisazioni v. art.35)	2% - 3%	2% - 3%
Legna da fuoco	1%	1%
Legname da costruzione e da opera	2%	-
Oggetti artistici	5%	5%
Ortaggi e frutta	1,5%	1,5%
Paglia	1%	1%
Pelli grezze per suole, tomaie, ecc.	1%	1%
Pelli grezze per pellicceria:		
- di produzione nazionale	0,5%	0,5%
- di importazione	-	3%
Piante	1%	1%
Polpe secche di barbabietole per l'alimentazione del bestiame	1%	1%
Sementi	0,50%	0,50%
Semi oleosi	0,50%	0,50%
Uve	1,5%	1,5%
Vini	2%	1%

MEDIAZIONI D'USO PER ALTRI CONTRATTI

Locazione di immobili urbani (ad uso di abitazione o ad uso commerciale)	Pari a due mensilità del canone di affitto, di cui metà a carico del locatore e l'altra metà a carico del conduttore
Enfiteutasi perpetua	2% di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte contraente
Permuta di autoveicoli usati	4% di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte, sul prezzo dell'autoveicolo di maggior valore
Permuta di immobili	2% di cui metà a carico dell'una e metà a carico

	dell'altra parte, sul prezzo del bene di maggior valore
Mutuo tra privati	2% a carico del solo mutuatario
Vitalizio	2% a carico del solo vitalizante

INDICE ALFABETICO - ANALITICO
(i riferimenti sono relativi agli articoli della raccolta)

Argomento	articoli
A	
Acciai	445-454
Acque minerali	269
Alcool, Acquaviti, Distillati, ecc.	261-263
Animali da cortile	74-seg.
Animali da lavoro e da allevamento	48-64
Animali da macello	65-73
Apparecchi radio, Televisori, Elettrodomestici	599-602
Artistici (oggetti)	523-526
Assicurazioni (usi delle)	non acc.
Autoveicoli e ricambi	474-482
Aziende, v. cessione delle	
Aziende commerciali, v. cessione delle	
B	
Banche (usi bancari)	non acc.
Benzina	527
Birra	264-268
Borse valori (usi delle)	non acc.
Burro	250-251
C	
Caffè (crudo - cotto)	270-286
Carboni fossili e coke	535-545
Carta e cartoni	380-402
Carte speciali per imballaggi	432-434
Cartaccia da macero	562-572
Cereali	88-120
Cessione di:	
- quote sociali	26
- aziende	26
- esercizi commerciali	26
- farmacie	26
Chimiche (Prodotti delle Industrie)	527-seg.
Cicli ed accessori	466-473
Cinematografia (prodotti sensibili)	441-444
Cinematografia	non acc.
Clausole principali nelle contrattazioni	5-11
Coke (Carboni fossili)	535-545
Compensati, multistrati, paniforti, ecc. (in generale)	346-352
Compensati, multistrati	353-355
Condizionamento (Impianti)	588-592
Contrattazioni in genere	1-4
Cristallerie, porcellane, vetrerie e terraglie	511-seg.
D	
Decorazioni e tinteggiature	583-587
Distillati di vino, ecc.	261-seg.
E	
Elettrici (Impianti)	593-596
Elettrici (Impianti) - garanzie	603
Elettrici (fornitura di materiali per impianti)	597-598

INDICE ALFABETICO - ANALITICO
(i riferimenti sono relativi agli articoli della raccolta)

Argomento	articoli
Elettrodomestici	599-602
Erbe, sementi e foraggi	136-216
Esercizi commerciali (v. aziende commerciali)	
F	
Farine e sottoprodotti della macinazione	237-248
Farine proteiche vegetali ed animali	149-159
Farmacie (cessione delle)	24
Ferramenta	445-454
Fieno	136-144
Fondi rustici:	
a) compravendita	35-38
b) affitto	39-47
Formaggio	250-251
Fotografia (prodotti sensibili)	441-444
Frutta, ortaggi	121-127
G	
Gas (Impianti)	588-592
Gas compressi liquefatti e sciolti in bombole	546-559
Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)	560-561
Gas tecnici	553-559
Gasolio	527
Gessi	495-seg.
Ghiaia e sabbia	502-506
Gomma e plastica (Industrie della)	non acc.
Grafica - v. industria	
Grassi lubrificanti	533-534
I	
Idraulici (Impianti)	588-592
Imballaggi (commercio di)	420-431
Imballaggi (nelle industrie del legno)	378-379
Immobili urbani:	
a) compravendita	28-30
b) locazione	31-34
Impiallacciate	364
Impianti e materiali elettrici	593-seg.
Impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento e gas	588-592
Industria grafica	403-419
Industrie chimiche (prodotti delle)	527-seg.
K	
Kerosene	527
L	
Laterizi	483-485
Latte, burro e formaggio	250-251
Lavatura a secco e a acqua, tintura di indumenti	573-579
Lavatura di biancheria	580-582
Leganti idraulici, calci aeree, gessi	495-501
Legna da fuoco	231-236
Legnami resinosi	315-352

INDICE ALFABETICO - ANALITICO
(i riferimenti sono relativi agli articoli della raccolta)

Argomento	articoli
Legname di latifoglie	342-345
Libri nuovi (commercio)	435-440
Locazione di immobili	31-34
M	
Macchine utensili	455-465
Materiale da costruzione	483-seg.
Mediazioni in genere	24-26
Metalli	445-454
Metano in bombole	546-552
Mobili	365-368
Morali (legnami da costruzione e da opera)	340
O	
Oggetti artistici	523-526
Olii lubrificanti	528-534
Ortaggi e frutta	121-127
P	
Paglia	145-148
Paniforti listellari	356-357
Pannelli truciolari e nobilitati	358-361
Pannelli di fibra	362-363
Parchetti	375-377
Paste e pasticceria	249
Pavimenti non legnosi	507-509
Pelli per pellicceria	307-314
Pelli per suola, tomaia, ecc	287-306
Piante	217-230
Pietre naturali	486-494
Pollame	74-80
Polpe secche di barbabietola per l'alimentazione del bestiame	160-174
Porcellane, cristallerie, vetrerie e terraglie	511-514
Q	
Quote sociali	24
R	
Radiografia (prodotti sensibili)	441-444
Rivestimenti non legnosi	510
Ricambi autoveicoli	480-482
Riscaldamento (Impianti)	588-592
S	
Sabbia e ghiaia	
Segati	337-339
Sementi	175-193
Semi oleosi	194-216
Serramenti	369-374
Societa', cessione quote delle	24
Sottoprodotti della macinazione	237-seg.
Specchi e cristalli (vetri)	515-522
Stime	27
Stracci e carta da macero	562-572
Scorzi, scorzoni, sottobanche (legnami da costruzione e da opera)	341

INDICE ALFABETICO - ANALITICO
(i riferimenti sono relativi agli articoli della raccolta)

Argomento	articoli
Supercarburanti	
T	
Televisori	
Termini di consegna nelle contrattazioni	12-23
Tinteggiature e decorazioni	583-seg.
Tintura di indumenti, lavatura a secco e ad acqua	573-seg.
Tipografici, prodotti	403-seg.
Trasporto, mezzi di	466-seg.
Travatura	335-336
Tronchi	331-334
U	
Uova	81-87
Uve	128-135
V	
Vetriere, cristallerie, porcellane e terraglie	
Vetri (specchi e cristalli)	515-522
Vini	252-260